G. SALVEMINI

STUDI STORICI

I. Un Comune rurale nel secolo XIII. - II. Le lotte fra Stato e Chiesa nei Comuni italiani durante il secolo XIII. - L'abolizione dell'Ordine dei Templari. - IV. La teoria di Bartolo da Sassoferrato sulle costituzioni politiche.

FIRENZE
TIPOGRAFIA GALILEIANA
Via San Zanobi, 52

1901

Al Prof. **CESARE PAOLI**

MAESTRO AMATISSIMO

Lo studio su **L'abolizione dell' Ordine dei Templari** fu pubblicato per la prima volta nell'*Archivio storico italiano,* Serie V, Tom. XV, 1895; in questo volume riappare rifuso e notevolmente aumentato.

UN COMUNE RURALE NEL SECOLO XIII

SOMMARIO: I. La « carta libertatis » di Tintinnano del 1207. — II. I contadini sotto i Comuni italiani. — III. Il Comune di Tintinnano sotto il dominio senese. — IV. Lo statuto di Tintinnano del 1297.

La vita dei Comuni rurali nel medio evo italiano, il modo come sorsero e come si amministravano, le loro relazioni col sovrano feudale o col Comune maggiore, le condizioni economiche sociali e giuridiche della popolazione vivente in questi centri, sono tutti argomenti, sui quali in Italia non abbiamo alcun lavoro meritevole di venire anche lontanamente paragonato con gli studi, di cui sono invece largamente forniti gli altri paesi d'Europa (1). Le piccole e modeste agglomerazioni contadinesche attirano lo sguardo molto meno delle floride e popolose città, nelle quali, framezzo alle guerre esterne e alle lotte civili e al lavoro intenso dei fusi e dei telai, crebbe vigoroso il tronco della potenza economica e politica, della cultura, dell'arte, di tutta la civiltà italiana. Eppure, se il tronco della nostra civiltà verdeggia e fiorisce nei grandi centri abitati, la linfa che nutre l'albero è succhiata quasi tutta a stilla a stilla dalla campagna: la civiltà medievale italiana ebbe per base - se non unica, principale - il lavoro del contadino, sulle cui spalle viveva la città, dandogli nulla o ben poco in ricambio. Studiare, quindi, la vita delle classi agricole, significa non solo occuparsi di uno dei più importanti fattori del si-

(1) Il miglior lavoro su questo argomento è sempre una monografia breve ma solidissima del SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII, Arch. St. It.,* Serie II, to. XVII.

stema sociale del medio evo, ma anche conoscere una fra le prime condizioni, che permisero lo splendido sviluppo della civiltà cittadina.

Su questo argomento interessantissimo e quasi completamente ignoto, noi siamo andati nel corso dei nostri studi raccogliendo, come l' occasione si presentava, notizie e appunti; i quali dapprima non avevano naturalmente fra loro alcuna connessione, ma con l' andare del tempo han finito col suggerirci alcune osservazioni, a nostro parere non prive d' interesse generale; lo studio, poi, a cui abbiam sottoposto alcuni documenti del secolo XIII riguardanti la comunità rurale senese di Tintinnano, pubblicati dal prof. Zdekauer nel *Bullettino senese di storia patria* (1), ci ha permesso di dare alle nostre primitive slegate osservazioni un certo legame di continuità, il quale ci ha indotto a pubblicare i resultati dei nostri studi. Ciò facendo noi siamo ben lungi dal pretendere di dare una nozione completa e definitiva della storia dei contadini italiani nel periodo comunale; nostro solo intento è di aprire qualche piccolo sentiero attraverso la selva poco esplorata della storia medievale dei contadini italiani.

Su alcuni punti dell' argomento da noi preso a trattare siam riesciti a conclusioni, che oseremmo dire definitive; su altri punti abbiam potuto appena presentare delle ipotesi; su molti abbiam dovuto porre le questioni senza avere alcun elemento per risolverle in via fosse pure presuntiva. Questo non è un lavoro organico su un tema profondamente sviscerato in tutte le sue parti; è un primo tentativo, che potrebbe forse servire di traccia per lavori analoghi su altri Comuni rurali.

I.

La popolazione della Rocca di Tintinnano di Val d'Orcia fu nel secolo X e nella prima parte dell' XI serva della Badia

(1) *La carta libertatis e gli Statuti della Rocca di Tintinnano*, estratto dal *Bull. sen. di st. pat.*, anno III, fasc. IV, 1896, pp. 52.

di S. Salvatore del Monte Amiata; a chi servisse per tutto il resto del secolo XI e per bnona parte del XII non sappiamo; certo prima del 1170 la Rocca era passata come feudo imperiale alla famiglia dei Tignosi, ai quali in quest' anno la confermò Federico Barbarossa. I conti di Tintinnano venderono la Rocca al Comune di Siena nel 1250, e, seguendo la sorte di tante altre famiglie dell' antica nobiltà feudale rovinate dalla rivoluzione comunale, negli ultimi anni del secolo XIII si ridussero a vivere di elemosina. Nel 1274 il Comune di Siena vendè la Rocca ai Salimbeni, antichi salaioli arricchiti ed entrati a far parte, come i Cerchi di Firenze, della nuova nobiltà cittadina. Questi la tennero con molti contrasti fino al 1419, in cui dovettero riconsegnarla definitivamente al Comune di Siena (1).

Le prime franchigie furono conquistate dagli uomini di Tintinnano nel 1207, e sono contenute in una « carta libertatis » largita alla « comunitas fidelium » da Guido Medico a nome di tutta la consorteria dei Conti. Questa carta è un documento interessantissimo e forse unico nel suo genere, perchè in esso le cause sociali, che produssero l' abolizione della servitù della gleba, appaiono in tutta la loro chiarezza; accompagnate da una sovrastruttura di teorie e di sentimenti, la cui espressione in una forma ingenua e insieme solenne è quanto di più curioso un documento medievale possa offrirci.

Cum Roma (dice l' esordio), totius que quondam domina et mundi extitit capud, hiis tribus: equitate videlicet, iustitia et libertate multum inoleverit, sine quibus aliqua terra nedum adolere verum etiam adulta diu stare non potest, michi Guidoni Medico consideranti factum Arcis dicte et dominorum et fidelium, qui in ea commorantur, de bono in malo et de malo in peius propter

---

(1) MALAVOLTI, *Historia dei fatti e guerre dei senesi,* Venezia, 1599, I, 64; REPETTI, *Dizionario geografico storico della Toscana,* alla voce *Rocca d'Orcia;* ZDEKAUER, *La carta libertatis,* pp. 5, 18 e seg., 32 e seg., 37.

inequitatem et iniustitiam et servitutem deduci et ad nichilum fere iam redigi, pro commoditate tam supradictorum dominorum quam fidelium ac etiam totius Arcis pretaxate, quod melius esse placuerit, providere:

Unde super facto illo cum diu meditarer nec aliquid invenire possem, quo negotium dictum comune dominorum, fidelium et totius Terre denominate ad pristinum bonum statum reduci et in melius reformari posset, nisi tria illa predicta, videlicet equitatem, iustitiam et libertatem; proposui per ea, ut dictum est, ad pristinum bonum statum reducere et in melius reformare, si possem. Quod cum nulla ratione ad complementum posse perduci viderem, nisi servitia, que homines Terre ipsius dictis dominis facere consueverunt et debent, ad affictum reducerentur et statuerentur quot et quanta ipsis dominis suis annuatim vel ad tempus facere servitia teneantur vel debeant, et ultra que ipsi domini iam dictis hominibus suis absque ipsorum voluntate aliquid exigere non audeant, illud proposui ut utraque pars, statutis ac positis contenta semper congaudens, in equitate, iustitia et libertate vivat, et ad dicte Arcis Titinani, que si plebis copiam haberet inter ceteras Italie Arces perplurimum polleret, augumentum et melioramentum tribuat, studium et operam efficacem fratribus ac nepotibus meis retulerim, et eis pernimium placuerit; ea omnia, sicut inferius apparent, ordinamenta per singula capitula scribi, sacramentis partium firmari et in publicam formam reduci, ut semper inlesa permaneant et incorrupta, precepi.

La Rocca di Tintinnano, dunque, va di male in peggio e si può dir ridotta a niente per la mancanza di quella eguaglianza, giustizia e libertà, alle quali Roma dovè la sua grandezza e senza delle quali nessuna terra può prosperare; unico rimedio, restituire nella Rocca la eguaglianza, la libertà, la giustizia. Siamo, come si vede, nel campo puramente teorico; e se il notaio Sizio, estensore della carta, che fa parlare il suo Guido Medico come un enciclopedista del secolo XVIII, non gli facesse dichiarare che non solo i servi ma anche i conti sono danneggiati dalla ingiustizia e dalla servitù, si potrebbe credere che i signori largiscano ai Tintinnanesi la *carta libertatis* spinti solo dal fulgido ricordo delle virtù dell'antica Roma. Ma, andando avanti

nel proemio, il movente vero della liberalità dei Signori appare in tutta la sua chiarezza: la Rocca di Tintinnano, *si plebis copiam haberet, inter ceteras Italie arces perplurimum polleret.* In queste parole è accennata la causa fondamentale dell'abolizione della servitù: la deficienza di braccia lavoranti di fronte ai nuovi maggiori bisogni della produzione.

I secoli XII e XIII furono per l'Italia un periodo, nel quale la popolazione cittadina crebbe in proporzioni straordinarie (1). Tale incremento di bocche aumentò la richiesta di prodotti agricoli e per conseguenza determinò la necessità di metter nuove terre a cultura. Prima si adoperò in questa bisogna il lavoro servile; ma non essendo questo sufficiente ed essendo anche rincarato in proporzione della maggiore richiesta, e riescendo così la speculazione infruttifera, si tentò una nuova via: i proprietari cominciarono a liberare i loro servi, dando ad essi, insieme con la libertà personale, il possesso delle terre; e in compenso gli antichi servi si obbligarono a pagamenti di annue rendite fisse. Così, sostituita la costrizione servile col contratto enfiteutico, il servo, divenuto proprietario, fu interessato alla produzione; la terra fruttò di più; e il proprietario, mentre da una parte perdeva l'assoluta proprietà di una terra infruttifera o poco fruttifera, dall'altra partecipò al maggior valore da essa acquistato dopo che fu passata nelle mani dell'enfiteuta. Così la liberazione del servo riescì un buon affare per lui e pel padrone.

Quand'anche un proprietario non fosse stato spinto a liberare i suoi servi da un giusto calcolo dei suoi interessi, vi sarebbe stato obbligato dagli altri proprietari rurali più intraprendenti di lui, i quali, avendo gran bisogno di braccia lavoratrici, accoglievano volentieri i servi fuggiaschi e of-

(1) Ved. il nostro lavoro *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Carnesecchi, 1899, pp. 42 e seg.

frivan loro terre libere e buone condizioni di vita. Così la concorrenza fra i proprietari favoriva i servi e ogni padrone dovè seguire il movimento generale di liberazione, affinchè i loro soggetti non se ne fuggissero in cerca di aria migliore, lasciando le terre prive della forza lavoratrice (1).

A questa causa generalissima i Comuni aggiunsero la loro speciale azione politica, la quale influì sulla rovina della servitù della gleba non meno dei bisogni economici (2). I Comuni cementarono la loro potenza politica, sostituendo attraverso infiniti e pertinaci contrasti alle giurisdizioni dei signori feudali del contado la giurisdizione propria. Quando il Comune non aveva forza sufficiente per distruggere a un

---

(1) Ved. KOWALEWSKI, *L'avènement du regime économique moderne au sein des campagnes*, in *Revue international de sociologie*, IV, 338, 350 e seg.; in questo lavoro il fenomeno è studiato egregiamente su documenti specialmente toscani e inglesi. Il D'AVENEL, *La fortune privée à travers sept siècles*, Paris, Colin, 1895, pp. 294 e seg., spiega in forma chiarissima la trasformazione per la Francia, e noi ci siamo serviti largamente delle sue parole applicandole all' Italia. Il D'Avenel e il Kowalewski dimostrano in modo incontrastabile che sarebbe puerile attribuire queste trasformazioni economiche a moventi morali e religiosi; gli ecclesiastici per conto loro non solo non promossero il movimento, ma lo contrastarono energicamente. Cfr. SALVIOLI, *St. del diritto italiano*, Torino, Bocca, 1890, p. 279; e dello stesso autore, *Storia delle immunità, delle signorie e giustizie delle Chiese in Italia*, Modena, 1888, p. 218; LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, Hoepli, 1899, p. 186. Pel lato economico del fatto cfr. PARETO, *Cours d'économie politique*, § 822, Lausanne, 1897, II, 177.

(2) La politica dei Comuni di fronte ai servi dei Signori feudali fu compresa molto bene dai nostri vecchi storici: MALAVOLTI, *Historia dei fatti e guerre dei senesi*, I, 50; AMMIRATO, *Istorie fiorentine*, Firenze, 1846-49, I, 92. Fra i moderni si possono a questo proposito vedere MURATORI, *Ant. It. Med. Aevi*, diss. XIV; MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel medio evo*, Vercelli, 1857-61, II, 167 e seg.; PÖHLMANN, *Die Wirtschaftspolitik der florentiner Renaissance*, Leipzig, 1878, pp. 3 e seg.; SANTINI, *Condizione personale*, cit., pp. 182, 187, 191. SÉE, *Études sur les classes serviles en Champagne*, *Revue historique*, genn.-febbr. 1895, pp. 10 e seg.; PICCAROLO, *Abolizione della servitù della gleba nel Vercellese*, Vercelli, Gallardi, 1896, pp. 17 e 37 e seg.; LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, p. 375.

tratto la potenza di un feudatario, cercava di sottrargli i servi, incoraggiandoli a venire in città, prendendoli sotto la propria protezione, fondando borghi franchi, nei quali i soggetti fuggitivi eran restituiti a libertà e difesi dagli antichi padroni, cercando di impedire in tutti i modi il sorgere di nuovi servi, riscattando gli antichi, proclamando magari liberi d'un colpo tutti gli abitanti nella giurisdizione comunale (1). In siffatte condizioni ai signori per evitare la rovina completa non rimaneva altra via che quella di migliorare le condizioni dei servi per attaccarli alla terra col vincolo degl' interessi.

Com'è facile immaginare, il feudatario di rado cede a un tratto tutti i suoi diritti: dal servo tagliabile a mercede al libero proprietario associato con i suoi simili in Comune indipendente le transizioni sono pressochè infinite. La prima e più elementare conquista del contadino è la determina-

---

(1) Le leggi dei nostri Comuni per l'abolizione della servitù della gleba han tutte questo scopo di sottrarre i contadini alle giurisdizioni feudali e sottometterli all'autorità comunale. La legge vercellese del 10 giugno 1243, una delle più antiche e delle più importanti su questa materia, lo spiega con perfetta chiarezza: « Cum homines et rustici habitantes in castris et locis et « villis districtus et iurisdictionis Vercellarum, *praeter quam in quibusdam « locis franchis*, ita subessent dominis suis, super quorum sediminibus et aralis « habitabant, quod ab ipsis dominis suis pro eorum arbitrio voluntatis gra« varentur et torquerentur in fodris et bannis, maletoltis, angariis, parangariis et « aliis innumeris extorsionibus, *quare reddebantur imbecilliores ad honera ci« vitatis et comunis Vercellarum subeunda et sustinenda*, et multi etiam ho« mines de alienis iurisdictionibus et districtibus propter hoc evitarent venire « ad habitandum in districtu Vercellarum *et exinde civitas ammitteret incre« mentum;* quod etiam gravius fuerat cum iam dicti domini in personis « ipsorum hominum haberent potestatem; et cum in statuto comunis Ver« cellarum contineretur quod potestates non facerent iustitiam rusticis de malo « quod domini eis facerent tempore quo essent sui homines, et eciam in « iusticiis faciendis ipsis dominis suis parere necesse haberent, *ex quo iuris« dictio civitatis contingebat diminui* »; MANDELLI, *Il Comune di Vercelli*, II, 236. Anche la famosa legge fiorentina del 6 agosto 1289 ha lo stesso movente, ved. *Magnati e Popolani*, pp. 153-155.

zione esatta dei servizi personali e dei canoni e tributi dovuti al Signore come proprietario della terra e come sovrano politico, in modo che questi non possa pretendere altro al di là del convenuto; in seguito lentamente i servizi personali van riducendosi di numero e d'importanza, perchè o il Signore rinunzia ad essi o il contadino, sentendo di poter farlo, si rifiuta di prestarli; i servizi rimanenti sono convertiti in canoni; finalmente il servo, avendo accumulato dei risparmi, paga al Signore il capitale corrispondente al canone, si riscatta da ogni vincolo enfiteutico e diventa coltivatore indipendente.

Di pari passo con la indipendenza economica procede la autonomia politica. I servi, già avvezzi fin dal più antico medio evo a godere di una rudimentale autonomia sviluppatasi intorno all'amministrazione della parrocchia e dei beni comuni, appena sentono vacillare la forza del Signore, si stringono fra loro in fascio, formano una « comunitas », domandano che il Signore ne riconosca l'esistenza e divida coi rappresentanti di essa l'esercizio del potere politico. Le prime conquiste e l'esempio delle comunità vicine più fortunate assillano a nuovi acquisti il contadino ingordo, calcolatore, abile a simulare obbedienza quando è necessario, ma pronto a rialzare audacemente il capo quando può ricavarne profitto; il Signore a poco a poco, di buona o di mala voglia, talvolta riscuotendo in contanti il prezzo del sacrifizio, rinunzia a ogni intervento nella nomina dei rappresentanti della comunità, cede a questa la bassa giurisdizione, poi una parte dei proventi dell' alta, poi una parte dell' esercizio di questa, poi tutti i proventi e tutto l'esercizio. E così di mano in mano, a passi ora brevi ora lunghi, secondo le circostanze, i rustici diventano piccoli proprietari indipendenti, liberamente associati in comunitá politicamente autonome.

La « carta libertatis » del 1207 rappresenta molto bene i primi passi dei rustici tintinnanesi sulla via dell' emancipazione.

La libertà, la giustizia e l' eguaglianza, dice Guido Me-

dico, non potrebbero rifiorire nella Rocca « nisi servitia, « que homines Terre ipsius dictis dominis facere consueverunt « et debent, ad affictum reducerentur et statuerentur quot « et quanta ipsi dominis suis annuatim vel ad tempus « facere servitia teneantur et debeant, et ultra que ipsi « domini iam dictis hominibus suis absque ipsorum volun- « tate aliquid exigere non audeant ».

Ed ecco in che modo i doveri dei rustici sono fissati. Le terre sono divise in tre classi: terre non lavorate, il cui uso « pro lignis acquis et erbis » è lasciato libero ai servi senza che questi debbano perciò prestare ai Signori alcun servizio determinato; terre lavorative tenute dai coltivatori per formale contratto *(per scripturam),* le quali restano obbligate ai padroni per uno staio di biado per quattro staia di terre; le altre terre lavorative, la cui natura la carta tace, vengono lasciate ai rustici col canone annuo di uno staio di biado per due staia di terra (1). Lo Zdekauer (pag. 31), osservando questa differenza di trattamento per le due specie di terre, ed escludendo con ragione che dalla diversa fertilità di esse sia originata, ha supposta l'esistenza di due classi di popolazione agricola: una di servi, che vivrebbe sui terreni ai quali è imposto il canone maggiore; l'altra di uomini semiliberi venuti sulla terra in seguito a contratto e differenti dai rustici, soggetti per vero diritto di proprietà; e a questi sarebbe imposto il canone minore. La spiegazione è acuta e sarebbe fatto molto importante questa esistenza di due classi nettamente distinte nel seno della piccola comunità affacciantesi per la prima volta sulla soglia della vita libera. Ma forse non è da escludersi un'altra spiegazione: è noto che la *villa* medievale è una unità di cultura costituita da tre zone di terre: terre non lavorative per gli usi di tutta la popolazione (legna, pascolo, ecc.); terre lavorate dai servi della gleba, il cui prodotto resta ai

(1) « Carta libertatis » cap. I.

servi, ma lordo dalle imposizioni fiscali del Signore; terre amministrate per conto del Signore e lavorate colle corvate dei servi della gleba. Quando il proprietario libera i servi, la sua speculazione consiste appunto nel lasciar loro le terre, che essi prima lavoravano di mala voglia con le corvate, riservando per sè un canone il quale naturalmente è maggiore che per le terre servili. Nella carta di Tintinnano le terre, che pagano doppio canone delle altre, potrebbero appunto essere le terre dominicali distinte dalle terre servili (1).

I canoni sono pagati il 15 agosto; in caso di grandine o di guerra si sottrae dal canone il danno sofferto dal coltivatore; il biado dev'essere consegnato alla casa del padrone e trasportato cogli animali del padrone, se il coltivatore non ne ha di suoi (2). I molini sono abbandonati anch'essi a quelli che li tengono, coll'obbligo di lasciarli ai signori un giorno per settimana in assetto per la macinatura (3). Le disposizioni sono molto liberali e favorevoli ai lavoratori, specialmente se si confrontano coi contratti agrari che vennero dopo (4).

---

(1) Si vedano in MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel medio evo,* II, 177, 225, due carte di franchigia, nelle quali, come nella « carta libertatis » di Tintinnano, le terre son divise in due classi con due canoni diversi.

(2) « Carta libertatis », cap. XVIII.

(3) « Carta libertatis », cap. II.

(4) Cfr. altri contratti piú gravosi in PICCAROLO, *Abolizione,* pp. 21 e seg. In carte dell'Archivio di Stato fiorentino, che ho avuto occasione di leggere per altri studi, ho trovato che nel 1183 si dànno 8 staia di terra per il canone di 3 staia di grano (Passignano), press' a poco eguale al canone di Tintinnano; ma in altre carte di S. Appollonia di Firenze ho trovato: 1193, 2 staia e quattro pani di terra (1 pane = $^1/_{10}$ oppure $^1/_{12}$ oppure $^1/_8$ di staio) per il canone di 7 staia fra grano e miglio; 1278, 25 staia di terra per 34 staia di grano e 9 libre; 1279, 36 staia per 4 moggia di grano e miglio (1 moggio = 24 staia); 1301, 8 staia per un moggio di grano e miglio e 2 paia di capponi; 1306, 92 staia per 6 moggia e 5 $^1/_2$ staia di grano, più altrettanto di miglio e due paia di capponi; 1306, 29 staia per 1 $^1/_2$ staio di grano, 1 $^1/_2$ staio di miglio e 2 paia di capponi per ogni staio. Questi sono canoni addirittura enormi di fronte a quelli di Tintinnano.

Finora della proprietà delle terre; vediamo ora della proprietà delle case. Queste restano in possesso degli abitanti coll'obbligo di un canone annuo di 12 denari per casa; se il proprietario vuol alienare la casa, i Signori hanno il diritto di prelazione col ribasso del 5 % sul prezzo fissato fra i contraenti; se i Signori non si servono del loro diritto di prelazione, il nuovo proprietario deve naturalmente pagar loro sempre il canone annuo di 12 denari (1). Questo canone appare leggerissimo, quando si pensa che gli uomini del contado senese (2) e del fiorentino (3) pagavano nello stesso tempo al Comune ogni anno un accatto di 26 denari per focolare.

Due lunghe disposizioni riguardano il diritto di testare (4). Si sa che in regime di servitù i beni del servo colla morte di questo ritornano al padrone, oppure — quando la servitù sia mitigata — il passaggio dei beni agli eredi è accompagnto dal pagamento di una tassa al Signore. Per prima cosa, quindi, i servi cercavano di assicurarsi il diritto di testare. E piuttosto liberali sono le disposizioni che troviamo a questo proposito nella carta di Tintinnano. Se uno muore *ab intestato* senza eredi, oppure è fuggitivo omicida falsario impenitente, dei suoi beni un terzo va alla Comunità degli uomini di Tintinnano, due terzi ai Conti. In questo la carta segue le regole generali del diritto medievale, regole che si conservarono anche al tempo dei Comuni (5). Se uno muore *ab intestato* senza le suddette macchie e con eredi, i suoi beni passano a questi fino al terzo grado naturalmente con tutti i pesi e gli obblighi verso i signori;

(1) « Carta libertatis », cap. VI e VII.

(2) BANCHI, *Il Memoriale delle offese fatte al Comune di Siena, Arch. st. ital.*, Serie III, to. XXII, p. 23.

(3) SANTINI, *Documenti dell' antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze, Cellini, 1897, pp. 41, 72, 139, 473, 479.

(4) « Carta libertatis », cap. XV e XVII.

(5) PERTILE, *St. del diritto italiano*, IV, 24; SALVIOLI, *St. del dir. it.*, pp. 463 e seg.

se il morto *ab intestato* non ha parenti in terzo grado, i beni stabili che si trovano fuori della Rocca vanno ai parenti più vicini, gli stabili dentro la Rocca ritornano alla consorteria dei Conti, dei mobili i due terzi vanno ai Conti e un terzo agli uomini della Rocca. È lecito testare; ma le case e gli orti possono essere lasciati solo ai parenti di terzo grado, mancando i quali ritornano ai Conti. Qualora gli eredi non sieno in grado di pagare al padrone i canoni, i beni passano al più vicino parente, che li tiene per conto suo pagando i canoni fin che gli eredi non sieno in grado di pagare; in mancanza di altri parenti, i beni sono tenuti in deposito dalla consorteria dei Signori.

Queste disposizioni, all'infuori dell'ultima sfavorevolissima ai deboli (vedove, minorenni, ammalati) e dettata dalla preoccupazione del Signore di riscuotere in ogni modo al tempo dovuto le sue rendite, sono abbastanza favorevoli al lavoratori; e messe a confronto con altre concessioni fatte nello stesso tempo da altri Signori ai loro fedeli, dimostrano che i rustici di Tintinnano sono trattati dai loro Signori con molta larghezza, per quanto lo permettono le condizioni dei tempi (1).

Cinque capitoli determinano minutamente i doveri dei rustici verso i Signori in caso di guerra (2), e altri capitoli indicano i diritti dei Signori sulla cacciagione (3), sui tesori

---

(1) Lo ZDEKAUER pubblica in appendice al suo opuscolo (pp. 50-52) una interessante carta di franchigie concesse nel 1212 dall'Abate del Monte Amiata al Comune di Castel della Badia, nella quale la successione è permessa solo da padre a figli e da zii a nipoti e viceversa « et abinde in antea sit ad « beneplacitum domini Abatis ». Neanche il Comune di Siena era molto più liberale dei Signori di Tintinnano: in una legge del 1186 conservatasi fin nel *Constituto del Comune di Siena del 1262*, Hoepli, 1897: II, 37, p. 215 « de testamentis firmis tenendis », il diritto di testare è illimitato; ma la successione *ab intestato* va solo fino al quarto grado, dopo il quale sottentra senza alcuna limitazione il Comune.

(2) « Carta libertatis », cap. X-XIV.

(3) « Carta libertatis », cap. III.

che potrebbero essere scoperti nel territorio della Rocca (1); se alcuno della consorteria dei Conti si fa cavaliere o una donna va a marito, i rustici debbono dare « stallos, lectos et annonam » agl' invitati alla festa (2); se i Signori ricevono in visita degli amici e non hanno da ospitarli, i rustici debbono dar ad essi stalle e letti (3). Questi obblighi appaiono in tutte le consuetudini rusticane (4), e non sono se non una minima parte di tutti quegli infiniti « usus et abusus et suprausus », a cui i contadini erano soggetti nel periodo feudale (5).

Nella « carta libertatis » non si trova alcuna disposizione, che riconosca esplicitamente un'autonomia politica ai rustici; ma in essa si parla continuamente di una *Comunitas hominum o fidelium de Titinano,* la quale si contrappone naturalmente alla consorteria o *Comunitas dominorum.* Che questa Comunità dei fedeli si sia costituita solamente ora col beneplacito dei Signori, molto difficilmente si può credere; chi sa per quanto tempo essa ebbe a lottare per vedersi riconosciuta e per ottenere la sua carta di franchigie; e ci sembra che giustamente pensi l'editore del documento, quando suppone cha il timore di essere abbandonato dai fedeli e le pretese di una costituzione autonoma debbano « aver contribuito molto a persuadere Messer Guido Medico di concedere la « carta libertatis » ai suoi fedeli Tintinnanesi, o per lo meno debbano nella sua mente avere dato maggior peso alle considerazioni letterarie sulle grandi virtù di Roma pagana » (p. 28). La « carta libertatis » non contiene alcun accenno a lotte precedenti fra Signori e rustici, anzi vuol

---

(1) « Carta libertatis », cap. IV.

(2) « Carta libertatis », cap. VIII.

(3) « Carta libertatis », cap. IX.

(4) Cfr. per es. SANTINI, *Documenti,* pp. 241 e seg., 273; REVILLE, *Les paysans au moyen-âge, Revue international de sociologie,* III, 835; LATTES, *Diritto consuetudinario delle città lombarde,* pp. 368-392.

(5) DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz,* pp. 305 e seg., 310.

avere tutta l'aria di essere una benevola concessione di Guido Medico ispirato dalla filosofia di quella Roma « che il buon tempo feo ». Ma, come gli storici hanno già osservato, queste carte anche quando han l'apparenza di graziose concessioni signorili, sono più o meno violentemente imposte dai rustici (1); e nella carta di Tintinnano è notevole il fatto che il documento, il quale in principio ha tutti i caratteri di una carta otriata, in fine prende l'aspetto di un vero e proprio contratto fra padroni e fedeli, giurato dagli uni e dagli altri alla presenza del giudice e di testimoni, con la stipulazione e la minaccia della pena per gli uni e per gli altri; e questo dimostra la forza dei fedeli di fronte ai Signori.

La Comunità dei fedeli tratta dunque con la Consorteria dei Signori, e come questa è rappresentata da Guido Medico così quella è rappresentata da un sindaco speciale per nome Bovacciano, il quale riceve dai Conti a nome di tutto il popolo il giuramento di osservare la carta e giura alla sua volta per il popolo. Sulle piazze e sugli orti esistenti nella Rocca la Carta stabilisce fra i Signori e i fedeli un condominio. Inoltre la Rocca è retta da due Consoli, uno *pro Dominis* (pare sia di regola il capo della Consorteria dei Conti), e uno *pro Comuni*. Il Console per i Signori ha diritti maggiori del Console popolare: esercita nei tempi normali la giurisdizione volontaria e contenziosa, la quale solo in tempo di guerra, assenti i Signori, è esercitata provvisoriamente dal Console per il Comune, e alla Consorteria dei Signori toccano i due terzi di tutti i redditi fiscali della Rocca, mentre un solo terzo va al popolo.

Questa non è precisamente l'eguaglianza, la giustizia e la libertà dell'antica Roma, che Guido Medico ci aveva pro-

---

(1) SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, 2.ª ed., 1895, pp. 397 e seg.; LATTES, *Diritto consuetudinario delle città lombarde*, pp. 365 e seg.

messo; si vede che egli per conto suo le virtù romane cerca di praticarle il meno possibile. Chi sa? forse il notaio Sizio, facendo esporre nel proemio della carta a Guido Medico la teoria così bella e umana dell'eguaglianza, ha rappresentato più che le idee dei Signori le idee dei fedelissimi servi e del loro Bovacciano.

La carta di Tintinnano, dunque, ci presenta l'esempio di un Comune rurale semilibero amministrato in concorrenza dai Signori e dai fedeli con notevole prevalenza dei primi (1). Sarebbe interessante, a conoscere con precisione fino a qual punto arrivasse l'autonomia dei fedeli, sapere con qual sistema era eletto il *Consul pro Comuni*. Era eletto dai terrazzani senza ingerenza dei Signori? era eletto dai terrazzani e investito dai Signori? oppure si teneva un qualsiasi altro sistema, che lasciasse adito nella elezione alla influenza dei Signori? (2). La Carta non contiene a questo proposito nessuna indicazione, e siccome difficilmente i Signori avrebbero taciuto di un loro diritto, se ne avessero avuto, nella elezione del rappresentante dei rustici, non è arrischiato il supporre che siffatta elezione fosse del tutto libera.

Oltre ai due Consoli dovevano essere addetti all'amministrazione della Rocca altri ufficiali, e molto probabilmente qualcuna delle cariche, di cui si ha notizia nello Statuto del 1297, risale a periodi molto anteriori. Nella carta

---

(1) Un altro simile esempio ce l'offre nel 1193 il Comune di Trebio rappresentato da « Guidone pro se et suis consortibus de Trebio, scilicet dominis » e da « Albertino consule castri de Trebio pro tota masnada de Trebio »; SANTINI, *Documenti antica costit. fiorentina*, pp. 31 e seg.; cfr. gli *Ordinamenti di Magnale del 1253 e 1263* in *Annali delle Università Toscane*, II, 135 e seg.; MODIGLIANI, *Studi e documenti ad illustrazione degli Statuti del Comune d'Anghiari del sec. XIII*, *Arch. Stor. It.*, Serie IV, to. VI, pp. 244 e 247; LATTES, *Diritto consuetudinario*, p. 362.

(2) Cfr. MAURER, *Geschichte der Dorfverfassung*, I, 15; LATTES, *Diritto consuetudinario*, p. 389.

dale devono aver avuto parte non piccola i patti stabiliti nella « carta libertatis » del 1207. I servizi, infatti, che i Tintinnanesi una volta dovevano ai loro padroni, sono per la maggior parte convertiti in canoni fissi in moneta e in natura. Ora i dodici denari all'anno, canone per ogni casa della Rocca, col passar del tempo, vennero sempre diminuendo di valore pel deprezzamento della moneta. Questo fenomeno della progressiva degradazione del capitale mobiliare è comune a tutta l'Europa ed è visibile specie dal dodicesimo secolo in poi; e quantunque non sia stato finora studiato direttamente per l'Italia e non si conoscano con precisione scientifica i coeficienti del deprezzamento della moneta fra noi, pure la conoscenza di ciò che avveniva nel tempo stesso in Francia e in Inghilterra ci obbliga a supporre che nell'Italia del secolo XIII, tanto più avanzata degli altri paesi nella evoluzione economica, il fatto doveva presentarsi con intensità anche maggiore che altrove. In questo modo, mentre il prezzo della vita per l'aumento della popolazione cresceva, la rendita delle case della Rocca diminuiva. All'ammanco prodotto nel bilancio familiare da questo fatto, non arrecavano compenso bastante i canoni in natura pagati dai fedeli per le terre della Rocca, perchè il grano e l'orzo variavano di valore di anno in anno, di mese in mese; di più, in caso di guerra o di grandine, come abbiam visto, il danno cadeva in solido anche sul padrone; il guadagno quindi, che si aveva per l'aumento del prezzo del biado, era neutralizzato dalla quantità minore. Da tutto questo insieme di circostanze seguiva che, mentre il prezzo generale della vita cresceva, la fortuna della consorteria da una parte si riduceva per il deprezzamento delle rendite in moneta, dall'altro perdeva ogni solidità e sicurezza per le variazioni delle rendite in natura. Si capisce quindi come in un mezzo secolo i Conti di Tintinnano abbiano dovuto vedere come volatizzarsi nelle mani la loro ricchezza, e, non potendo trovare a questa rovina compenso nelle industrie e nel commercio – ben poche famiglie feudali riu-

scirono ad adattarsi alle nuove condizioni della società, abbiano dovuto precipitare inesorabilmente nella miseria (1).

II.

La rovina dei Signori non sempre fu utile ai servi, perchè a spiare la decadenza del feudatario c' era sempre il Comune cittadino desideroso di estendere in tutti i modi la propria giurisdizione a danno delle giurisdizioni feudali. Questo sostituirsi della giurisdizione comunale alla feudale avviene in modi diversissimi (2): a volte il comune lascia al feudatario la giurisdizione e si contenta di obbligarlo a giurare di esercitarla « salvis mandatis Comunis » (3); a volte l'obbliga a cedere metà o un quarto o un'altra parte qualsiasi del suo dominio (4); l' importante è che si determini sull' antico feudo un qualsiasi condominio del feudatario e del cittadino; ottenuto l' intento, la città, che è la più forte, cerca di acquistare sempre più piede nel terreno comune e non è contenta finchè non abbia cacciato del tutto fuori di nido il feudatario. Non di rado il Comune si fa cedere di punto in bianco tutti i diritti signorili e sottentra senza restituzione alcuna all' antico Signore (5).

Nè sempre il Comune si sostituisce al Signore usando violenza, ma spesso è questi che da sè offre di vendere le sue possessioni: trovandosi a corto di quattrini ha dovuto

(1) Cfr. *Magnati e popolani*, p. 24.

(2) Cfr. SALVIOLI, *Storia delle immunità*, pp. 308 e seg.; PALMIERI, *Degli antichi Comuni rurali e in ispecie di quelli dell'Appennino bolognese*, Bologna, Garagnani, 1899, pp. 30, 34 e seg.

(3) Ved. per es. *Constituto di Siena 1262*, III, 349; MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel Medio Evo*, I, 168; SANTINI, *Documenti ant. cost. fior.*, pp. 11, 25, 139.

(4) SANTINI, *Documenti*, pp. 26, 27, 49, 53, 57. In questi casi e nei precedenti il Comune obbliga per garanzia i feudatari ad abitare per tutto o per parte dell' anno in città e a fabbricarvi una casa.

(5) SANTINI, *Documenti*, pp. 3, 6, 7, 48, 53, 192, 195, 199, etc.

prender a prestito del denaro a usure enormi dai cittadini; gli usurai sono inesorabili e hanno dietro a sè il Comune che li sostiene per le sue buone ragioni (1); all'avvicinarsi dei pagamenti, il nobile, preso alla gola dalla necessità, non ha altro scampo che vender le proprie terre ad una ad una al Comune, pagare i creditori e cadere nella miseria. Questo è stato il caso dei Conti di Tintinnano.

Quando il feudo passa dalle mani del Signore in quelle del Comune, la condizione dei soggetti apparentemente rimane immutata: il Comune si sostituisce al Signore in tutti i suoi antichi diritti quali che essi sieno (2). Così noi vediamo nella carta del 4 luglio 1250, con la qule gli abitanti della Rocca di Tintinnano, venduta dai Conti ai Senesi, prestano a questi il giuramento di fedeltà, che il « Consul de Titinnano » e i sei « Consiliarii Comunis de Titinnano » e gli altri uomini della Rocca si impegnano a eseguire « alia omnia « et singula, que in iuramento fidelitatis veniunt et quidquid « iuraverunt et tenentur Comitibus predictis ex forma in- « strumenti facti manu Sizii notarii » (3). Il notaio Sizio è l'estensore della « carta libertatis » del 1207; dunque da quest'anno al 1250 le relazioni fra rustici e padroni restarono immutate e nel 1250 i contadini, passando da un signore all'altro, conservarono tutte le loro vecchie franchigie.

---

(1) *Constituto di Siena 1262*, I, 237, p. 96: « et per totum mensem « Marçii faciam requiri dominum Comitem Ildebrandinum de Sancta Flora « pro Comuni Senensi, quod solvat Comuni Senarum totum censum prete- « ritum non solutum et debitum ab eo Comuni Senarum, et omnia debita « que debet civibus Senensibus; et si predicta non faceret vel cum Comuni « et civibus Sen. non concordaret, faciam de eodem mense Consilium qua- « liter procedatur contra eum et bona sua ». Cfr. *Stat. Potestà Firenze 1322-25*, II, 76: « de modo et forma requirendi et procedendi contra Nobiles « debitores comitatus ». Ved. a questo proposito buone osservazioni in RONDONI, *Sena vetus*, *Riv. stor. italiana*, IX, 27.

(2) SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII*, p. 180.

(3) Opusc. dello ZDEKAUER, p. 33.

Ma i contadini, finchè eran soggetti al feudatario, avevan da fare con un signore debole, sbattuto dalla persecuzione comunale, obbligato a mostrarsi mite per tenersi fedeli i suoi uomini, e per via di conquiste successive potevano sperare di raggiungere la piena autonomia; invece quando passano sotto l'autorità del Comune cittadino, si trovan di fronte ad un sovrano potente, non frenato da nessuno, inesorabile. La condizione dei contadini, quindi, comincia a peggiorare; e non solo si chiude loro ogni via a ulteriori miglioramenti, ma nel loro stato si determina un vero e proprio regresso verso l'antica servitù feudale.

Il cittadino considera il contadino come un essere inferiore: una legge genovese del 1159 vieta che alcun rustico possa testimoniare nei contratti dei cittadini riguardanti affari, che eccedano i cento soldi (1); gli Statuti di Parma del 1255 condannano il cittadino che ingiuria il contadino in 20 soldi, il contadino che ingiuria il cittadino in 100 soldi (2); nel Constituto di Siena del 1262 i delitti fra contadini son puniti in metà pena dei delitti fra cittadini; il delitto del contadino contro il cittadino è punito in pena eguale a quella dei cittadini fra loro; il delitto del cittadino contro il contadino porta seco il quarto della pena, che porterebbe il delitto contro un cittadino (3); nella guerra contro Pisa del 1285 i pedoni fiorentini della città son pagati con 40 denari al giorno, quelli del contado 30 (4).

Nessuna meraviglia quindi se il cittadino considera il contadino come una bestia da soma, sulle cui spalle è lecito scaricare tutti i pesi possibili.

Il contadino, se nel momento del suo passaggio sotto

---

(1) CANALE, *Storia della rep. di Genova*, I, 212.

(2) *Stat. di Parma del 1255*, ed. RONCHINI, p. XLII.

(3) *Constituto del Comune di Siena del 1262*, V, 214, 215, in *Bullettino senese di storia patria*, anni I-III; cfr. ibid., anno V, fasc. II.

(4) *Le Consulte della Repubblica fiorentina*, ed. GHERARDI, I, 230. Cfr. *Stat. Potestatis Pistorii 1296*, ed. ZDEKAUER, III, 87; PERTILE, *St. del diritto italiano*, III, 107 e seg.

la diretta giurisdizione del Comune non era ancora del tutto libero, tale resta sotto il nuovo sovrano e resta obbligato verso di questo a tutti i servigi, che una volta eran dovuti al vecchio signore. A questi vecchi pesi se ne aggiungono ben presto dei nuovi: le tasse comunali, nelle quali il contado resta sempre diviso dalla città e spesso è più aggravato (1); l'obbligo di mantener in buone condizioni le strade che passano per le terre della loro comunità, e impedire i disordini e le ruberie nella propria giurisdizione (2); il dovere di assicurare alla città le sussistenze, piantando ogni anno un certo numero di alberi fruttiferi o di altre piante, interdicendosi la esportazione dei prodotti della terra, lavorando secondo le norme stabilite dal Comune, vendendo ai prezzi e con le modalità fissate dal Comune (3).

Quando si trattava d'indebolire i feudatari, promovendo la fuga dei contadini, le città accoglievano i fuggiaschi e li difendevano; ma quando i contadini divennero sudditi delle città, le cose cambiarono: i Comuni si affrettarono a fare dei trattati di estradizione con le città vicine pel riacquisto dei servi fuggitivi (4), obbligarono i contadini immigrati in

---

(1) Ved. MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel Medio Evo*, II, 98; CANESTRINI, *La scienza e l'arte di stato della Rep. fiorentina*, Firenze, 1862, p. 32; BANCHI, *La lira, la tavola delle possessioni ec. nella rep. di Siena*, *Arch. stor. it.*, Serie III, to. VII, parte 2.ª, p. 62. Per molto tempo il contado conservò l'antico sistema del focatico sfavorevole ai poveri, laddove in città era stato già escogitato il sistema più perfetto della libra; ved. *Magnati e Popolani*, pp. 53 e seg. Negli *Statuti di Lucca del 1308*, ed. MINUTOLI, IV, 79, il cittadino per le sue possessioni situate nel contado non paga la colletta, e la quota, che toccherebbe a lui, ricade sui vicini contadini.

(2) *Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis 1284*, ed. ZDEKAUER, p. XLIII; *Stat. Mantova 1303* (in D'ARCO, *Studi intorno al municipio di Mantova*, Mantova, 1871-74, II, 61 e seg.); *Stat. Lucca 1308*, III, 43, 44, 93; *Stat. Capitano di Firenze 1322-25*, V, 8.°; *Stat. Modena* ed. CAMPORI, *1327*, IV, 24 e p. LVIII.

(3) PÖHLMANN, *Wirtschaftspolitik*, pp. 19 e seg.; *Magnati e Popolani*, p. 45.

(4) Vedi alcuni di siffatti trattati fra Venezia e Ferrara 1191, fra Bologna e Ferrara 1203, in MURATORI, *Ant. It. Med. Aevi*, diss. 49; fra Colle e San

città a ritornare alle loro ville (1); ricostituirono insomma la servitù della gleba non più a favore di singoli individui, com'era al tempo feudale, ma a profitto di tutta la popolazione che viveva nella città (2).

È agevole poi immaginare a che cosa dovesse ridursi sotto siffatto regime la libertà politica dei contadini. Nell'amministrazione del Comune sovrano essi non hanno alcuna ingerenza o rappresentanza: è questo un diritto esclusivo dei cittadini. Le comunità rurali, nate attraverso tanti sacrifizi e tante lotte nel periodo feudale, vengono mantenute; ma i Consoli da esse eletti si trovano sotto i comandi diretti del Comune sovrano: gli giurano obbedienza assoluta, eseguiscono le leggi imposte dal centro, perdono ogni giurisdizione criminale e civile, salvo la bassa. E spesso nelle comunità rurali più importanti dal punto di vista militare la città manda dei Rettori, ai quali sono subordinati gli elementi elettivi quand'anche non vengono del tutto soppressi (3). In generale le comunità rurali diventano dei semplici organi subordinati al potere centrale e incaricati di distribuire e riscuotere le imposte, mantenere l'ordine, assi-

---

Gimignano 1199, Colle e Volterra 1200, Colle e Poggibonsi 1200, in DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, p. 608; fra Firenze e San Gimignano 1225, in SANTINI, *Documenti dell' antica costituzione fiorentina*, p. 390. In un trattato fra Firenze e un feudatario del 1202 (SANTINI, p. 76) i fiorentini si impegnano con la clausola seguente: « Item colonos de Sumofonti laicorum « vel ecclesiarum non permittent ire extra ipsam curtem ad habitandum, et « si exierint, inquisiti a domino coloni, Florentini facient ipsos colonos inquiri « ut reddeant in ipsa curte; et si non reddierint facient inde Florentini id « totum *quod facerent ex colonis civium*, si ita recederent »; dal quale documento appare che il Comune protegge i coloni dei nemici, non quelli dei cittadini o dei feudatari amici.

(1) *Statuti di Bologna, dal 1252 al 1267*, ed. FRATI, I, 475.

(2) KOWALEWSKI, *L'avenement* cit., pp. 363 e seg.

(3) *Stat. di Lucca 1308*, III, 27 e seg.; *Stat. Potestà di Firenze 1322-25*, I, 22, e *del Capitano*, I, 12; *Stat. Modena 1327*, pp. XL e LVII; cfr. POZZA, *Il Comune rurale di Bassano, Nuovo Archivio Veneto*, to. III, parte II, pp. 260 e seg.; LATTES, *Diritto consuetudinario*, p. 391.

curare la cultura delle terre. E perchè questi obblighi sieno appuntino eseguiti, il Comune sovrano porta alle ultime conseguenze il principio della responsabilità collettiva degli abitanti la medesima vicinanza: così i contadini della comunità sono responsabili in solido per tutta la somma generale delle imposte dovute dalla comunità stessa; e se uno si sottrae al peso, che gli tocca, la sua parte ricade sugli altri (1); le ruberie o i danni commessi nel contado sono emendati dalle comunità, nella cui giurisdizione sono avvenuti; e se vi son terre, che non sieno coltivate per le minacce di alcun potente, tocca alle comunità rurali di coltivarle pagando al proprietario le rendite corrispondenti (2).

Oppresse così spietatamente, le comunità rurali finiscono col dissestarsi e fallire (3); i contadini cadono nella miseria, odiano i cittadini (4); a volte ridotti all' estremo della pazienza, insorgono (5).

Questo quadro della vita rurale del medioevo è in pieno

---

(1) *Stat. Capitano di Firenze 1322-25*, V, 36, 38; *Statutum Potestatis Pistorii 1296*, pp. XLIII e XLIX; MANDELLI, *Vercelli nel Medio Evo*, II, 99; LATTES, *Diritto consuetudinario*, pp. 172 e 190; cfr. *Constituto Siena 1262*, p. XLV, n. 2; DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, p. 377.

(2) Ved. oltre alle fonti citate in *Magnati e Popolani*, p. 131, *Stat. Vercelli 1241*, in *Mon. hist. pat.*, col. 1211 d; *Stat. Viterbo 1251* in *Cronache e Stat. della città di Viterbo* (Deput. st. patr. per la Toscana), p. 583; *Stat. Vicenza 1264*, ed. LAMPERTICO, pp. 120, 123; *Stat. Novara 1277*, I, 84; *Breve Pisani Comunis 1286*, I, 132; *Stat. Lucca 1308*, IV, 76, 77, 78, 85; *Stat. Potestà Firenze 1322-25*, II, 46; *Stat. Capitano Firenze 1322-25*, II, 2.

(3) BANCHI, *La lira* cit., p. 62; ZDEKAUER, *Breve et Ordin. Pop. Pistoriensis 1284*, pp. LXV e LXIX.

(4) D'ANCONA, *Origini del teatro italiano*, I, 602; II, 45.

(5) Ved. rivolte di contadini a Parma 1285 nelle *Aggiunte alla storia di Parma* di Fra GIOVANNI DEGLI SCORNAZZANI, *Rer. It. Script.*, XII, 751; e a Cortona nel 1461, MANCINI, *Cortona nel medio evo*, p. 306. È noto che le eresie mistiche si diffondevano specialmente nella campagna, favorite dalla miseria e dal malcontento dei contadini.

contrasto con la opinione comunemente accettata, secondo la quale l'età di mezzo sarebbe stata il paradiso dei contadini; opinione nata, secondo noi, oltre che da preconcetti moderni di indole politica e religiosa, dallo studio unilaterale che è stato fatto dei documenti medievali.

Noi infatti abbiam visto come i Comuni seguano di fronte alle campagne due politiche diverse; l'una di blandizie e di favori, quando ferve la lotta con la nobiltà feudale; l'altra di oppressione, quando dai feudatari non c'è più nulla da temere e i contadini son diventati sudditi del Comune. È facile quindi, tenendo conto solo delle leggi dettate dalla politica antifeudale, scovrire nel medioevo italiano il paradiso terrestre dei contadini; ma naturalmente per ottenere un tal resultato, bisogna anzitutto trascurare le leggi opposte, e poi dimenticare che le leggi favorevoli alle campagne sono misure provvisorie consigliate dalla opportunità.

Per esempio nel *Constituto di Siena del 1262* è vietata la vendita dei servi rurali (I, 242); il contadino, che si fa allibrare in città e vi abita almeno quattro mesi dell'anno, è considerato come cittadino (IV, 49, 54); se un villano ha dato garenzia al padrone di non venire in città, la garenzia non vale (IV, 60); tutti i villani, che vogliono diventar cittadini sono accolti e difesi (IV, 47); chi poi viene ad abitare Siena da luogo estraneo alla giurisdizione comunale, è esente dalle imposte per 15 anni (IV, 71). Sono, come è evidente, tutte misure favorevoli ai villani. Ma altre disposizioni escludono da tutti questi favori i villani dei cittadini senesi (IV, 47, 49, 52, 53, 71); i quali devono essere restituiti ai padroni (IV, 62) e devono dar garenzia di ritornare sul loro podere (IV, 64). Laddove pel villano, che fugge dal padrone non cittadino dopo averlo derubato e danneggiato con incendio, è stabilito che prima di essere accolto cittadino debba emendare l'incendio (IV, 48), il villano invece del cittadino senese, che si trova nelle stesse condizioni, non può esser a nessun patto accolto in città

(IV, 81). Solo quando sia rimasto in Siena per 10 anni di seguito senza molestia da parte del padrone, il villano è definitivamente sicuro di sè stesso, anche se appartiene a un cittadino (II, 17; IV, 63, 65); ma si capisce che in una piccola città è quasi impossibile che un uomo possa celare per dieci anni di seguito la sua esistenza ad un altr'uomo, che è interessato a rintracciarlo. Lo scopo esclusivamente antifeudale della legislazione senese sui contadini, appare manifesto specialmente dalle leggi, le quali stabiliscono che un villano di cittadino senese non può abbandonare il suo podere, se non quando su questo restino almeno tre maschi superiori ai quindici anni, cioè capaci di lavorare; sulla proprietà dei non cittadini è sufficiente che resti un lavoratore solo (IV, 47, 52); e il proprietario di villani, che viene ad abitare in Siena, acquista tutti i diritti dei cittadini senesi (IV, 66).

Un altro esempio del doppio aspetto della politica comunale di fronte alle campagne ci viene offerto dalle leggi bolognesi. Bologna, com'è noto, nel 1256 espropriò e liberò i servi della gleba e iscrisse i loro nomi in un libro, intitolato il *Paradisus voluptatum* (1). Gli *Statuti sacrati e sacratissimi*, poi, del 1282 distrussero ogni avanzo di feudalismo nelle campagne: uno di essi, infatti, per evitare le oppressioni dei nobili sui rustici, che « quasi mendicare coguntur », stabilisce che tutti gli strumenti fatti dall'aprile 1274 in poi « feudorum vel recognitionum feudorum vel va-
« salatici vel comandixiarum vel ascriptitiatus vel censitus vel
« colonatus perpetui vel conditionalis, vel inquilinatus, vel
« coginatus, vel simplicis colonatus, vel agricolture et similia,
« propter que aliquis de comitatu Bononie teneatur ad pre-
« stationem alicuius servicii personalis vel realis vel aliquod
« censum annuum prestandum » sieno cassati e da ora in poi non sia lecito farne altri (2); e un'altra legge « ad defensionem

(1) SAVIOLI, *Annali di Bologna*, III, II, 338.

(2) *Stat. sacrati e sacratissimi del Popolo di Bologna*, ed. GAUDENZI, p. 53.

« terrarum comitatus Bononie et hominum earumdem » vieta che alcun privato possa dai comuni rurali « imponere, pe- « tere, exigere vel recipere aliquid in pecunia, frumento, vino, « feno vel lignis vel cariçiis vel alia re, quocumque nomine « collecte, feudi, remunerationis, doni vel gratie vel pregra- « tie, vel pregarie, vel exactionis, vel aliquam aliam anga- « riam vel parangariam » (1). Ma nello stesso tempo un altro statuto obbliga i comuni rurali a presentare malleva- dore per l'integrale pagamento delle imposte; e contro il comune, che si rifiuta di sopportare i pesi, il potestà « pre- « cise teneantur et debeat mitere cavalcatores et gentes cum « uno de militibus suis manu armata ad destruendum et « destrui faciendum domos et res et bona hominum illius « terre: et debeat talem villam sive domos et res eorum « comburi et destrui facere, arbores incidere et ipsorum bona « ostilites invadere » (2). Come si vede, siamo discreta- mente lontani dal *Paradisus voluptatum* del 1256 (3).

III.

Il Comune di Siena non trattò meglio degli altri i suoi contadini. I doveri di questi, secondo il Constituto del 1262, si possono raccogliere in sei classi e corrispondono, come il lettore vedrà da sè, a ciò che si trova in tutti gli altri Comuni:

1.° pagare regolarmente la libbra, che è diversa da quella della città (IV, 73);

2.° mantenere e riattare i ponti, le fonti, le strade che passano per la loro contrada (I, 240; III, 75);

3.° fare il servizio di polizia nella loro giurisdizione, denunziare al Potestà di Siena o al Giudice dei malefizi en-

(1) *Stat. sacrati e sacratissimi*, p. 54.

(2) *Stat. sacrati e sacratissimi*, p. 29.

(3) Cfr. LATTES, *Il diritto consuetudinario*, p. 186.

tro cinque giorni i delitti commessi nella contrada, arrestare i banditi e non dar loro ricetto (I, 239; II, 58);

4.° emendare i danni arrecati ai cittadini nella loro contrada qualora non si possa trovare il colpevole e lavorare le terre dei cittadini abbandonate dai villani fuggitivi o che non si possano coltivare per timore o per minaccia di alcuno (I, 101; IV, 40, 83; V, 52);

5.° continuare a pagare al Comune i canoni, che secondo gli antichi contratti erano dovuti ai Signori feudali (III, 380; IV, 73);

6.° piantare ogni anno per venti anni di seguito 25 alberi fruttiferi e domestici ognuno nella sua terra (I, 241);

La legislazione annonaria, che in altri Comuni obbliga il contadino a importare i suoi prodotti in città e a venderli a prezzi di calmiere, nel Constituto senese del 1262 è ancora in via di formazione, perchè nell'amministrazione del Comune in questo tempo la nobiltà ha tuttora gran parte; ma anche questo nuovo peso non tarderà ad aggiungersi agli antichi, quando il Comune sarà passato tutto nelle mani del Popolo (1).

I contadini sono organizzati in comunità, le quali si eleggono dei magistrati propri detti consoli (IV, 70) o sindaci (I, 239) (2), e hanno loro speciali brevi o costituti (III, 377), approvati dal Comune centrale e formati, come ci dimostra l'analogia degli altri Comuni, dalla fusione della legislazione imposta dalla città dominante con le consuetudini locali.

Le relazioni fra questi enti amministrativi e il Comune sovrano sono le solite. I consoli o sindaci hanno la bassa giurisdizione e sono incaricati specialmente di obbligare i contadini a soddisfare ai loro doveri. La giurisdizione alta

(1) *Magnati e Popolani*, p. 49.

(2) Pare che gli amministratori dei Comuni rurali sieno detti *consules* in quanto sono a capo della comunità, *sindaci* in quanto rappresentano la comunità di fronte alla città sovrana.

appartiene al Comune centrale (V, 97), il quale manda nelle comunità importanti un *castellanus* o *rector* (I, 248) a governare in compagnia degli elementi elettivi secondo il breve locale. Il Comune contadinesco deve obbedienza completa al Comune centrale e presenta a questo dei cittadini senesi come mallevadori dell'obbedienza (I, 239). Mallevadori speciali scelti fra i cittadini assidui senesi devono esser presentati dai contadini anche per il pagamento delle imposte; e la città, quando lo crede, si fa pagare senz'altro dal mallevadore (I, 360), che alla sua volta se ne rifà sui beni dei singoli componenti del Comune, pel quale egli ha garentito (II, 94). Di tutti i Comuni e di tutti i loro mallevadori si compila e si conserva un registro « sine aliquo costo » a spese dei contadini (I, 239).

Come si vede, la amministrazione centrale non potrebbe meglio garentire i propri interessi, dopo aver garentiti quelli dei cittadini; e non dimentica nemmeno di risparmiare le spese di cancelleria.

La Rocca di Tintinnano, oltre il console elettivo, che abbiam visto nella carta del 1250 e che tutto fa credere continui ad esistere anche dopo questo tempo, ha il suo castellano (I, 381), il quale pare sia venuto a prendere il posto del console per i Signori della « carta libertatis ». Egli, oltre a partecipare al governo, ha l'ufficio di riscuotere « redditus et provenctus et fructus et census » (evidentemente gli stessi del 1207), vendere sul luogo i redditi in natura e passare il prodotto ai Gastaldi del Comune centrale. Si vede che questa operazione non era abbastanza fruttifera per Siena e dava forse agio ad arbitrî e ad irregolarità da parte del castellano (I, 248), perchè una rubrica del Constituto offre agli uomini di Tintinnano e di altre contrade di riscattare i loro censi in natura per mezzo di un annuo censo in denaro (I, 380).

Anche Tintinnano doveva avere il suo statuto e molte delle disposizioni, che troveremo nel 1297, debbono senza dubbio risalire a questo periodo; e sarebbe stata gran ven-

tura se questo documento fosse stato conservato fino a noi. Se ci manca, però, il mezzo di descrivere minutamente la vita della Rocca durante il periodo della dominazione senese, non ci manca notizia dello stato, a cui il paese fu ridotto dalla rapacità della città sovrana. « Item statuimus « et ordinamus quod, cum sassum Roche de Tintenano mi« netur ruinam, fiat subtus dictum saxum una calça de « muro, causa substinendi et firmandi saxum dictum, ne ruere « possit; et cum turris dicte Roche sit rupta et diruta, quod « dicta turris dissipetur funditus et quod alia turris ibi fiat, « bone et convenientis amplitudinis, usque ad altitudinem « XII brach. Provideant etiam et intendant (il Camerario e « i Quattro della Biccherna), ut in predicta Rocha fiat unus « furnus et citerna reactetur, ut viderint expedire ». Questo è lo stato della Rocca secondo una rubrica del Costituto del '62 (III, 372, cfr. V, 87); e, quasi a comentare questa descrizione, subito dopo un' aggiunta alla stessa rubrica ordina la confisca dei beni dei figli di certi Gualcherino de Armaiolo e Ubertino già abitanti della Rocca e resisi ribelli del Comune di Siena (1): si vede che mentre le pietre della Rocca si disgregavano, i Tintinnanesi si ribellavano.

IV.

Nel 1274 il Comune di Siena, che era in cattive condizioni finanziarie e aveva già dato in pegno la Rocca a una consorteria di banchieri per un debito di 33050 libre di denari senesi (2), stretto dalla necessità, dovette venderla definitivamente ai Salimbeni; e così i Tintinnanesi cambiarono ancora una volta padrone.

(1) Erano stati « conductores exercitus Florentini » a Montaperti; *Constituto*, p. XC.

(2) *Constituto*, p. 392, n. 1.

A questo nuovo periodo della storia della Rocca appartiene lo Statuto del 1297, che lo Zdekauer ci fa conoscere riproducendone in compendio e analizzandone il contenuto. Da questo solo documento nulla, purtroppo, si può ricavare di preciso sulla condizione degli abitanti sotto la Signoria dei Salimbeni: lo Statuto, come molti altri suoi simili, riguarda solo l'amministrazione della comunità e nulla ci dice delle relazioni fra signore e soggetti. Queste relazioni erano sempre regolate colla « carta libertatis, » che si trova nominata anche qui nella prima rubrica dello Statuto; ma anche ammesso che la carta, di cui qui si parla sia la stessa che quella del 1207, è forza per altro credere che oramai dovevano esser intervenute parecchie profonde modificazioni nello stato generale dei contadini e che l'accenno alla carta sia qui una formula, la quale poca corrispondenza doveva trovare nella realtà. Infatti, noi abbiam visto come il Comune di Siena avesse resa possibile la conversione dei canoni in natura in censi monetari ed è a credere che più d'un abitante della Rocca abbia accettata la conversione. Inoltre, per quanto i casi non debbano essere stati molto numerosi, una parte dei beni concessi in enfiteusi nel 1207 dovettero durante il secolo ritornare per due terzi ai signori (Tignosi, Siena, Salimbeni) e per un terzo andare alla comunità della Rocca, per estinzioni di famiglie o per condanne come quella toccata ai figli di Gualcherino e Ubertino; e questi immobili dovettero essere allivellati dai signori o dalla stessa comunità rurale a condizioni certo diverse da quelle del 1207. Il Comune di Siena, poi, come abbiam già notato, aveva imposto ai Tintinnanesi un gruppo di obblighi, che nell'antica carta non esistevano; e i Salimbeni per conto loro, comprata la Rocca, non dovettero essere molto più dolci del Comune; tanto è vero che nella rubrica citata, dopo il giuramento di « observare omnia et singula capitula, que in carta libertatis continentur », è aggiunto subito « salvis preceptis dictorum dominorum ». Tutte queste circostanze dovettero durante il secolo modi-

ficare profondamente lo stato della popolazione della Rocca; ma di questi mutamenti nulla sventuratamente sappiamo. I beni dei contadini restarono sempre soggetti ai vincoli feudali, che si trovano nel 1207? e la forma di questi vincoli fu sempre la stessa? se riescirono a liberarsene, fino a quando essi restarono proprietari dei loro beni? quale fu il movimento della popolazione durante la seconda metà del secolo? che destino ebbero le terre comunali? - A tutte queste domande, che c'interesserebbero molto, non possiamo dare alcuna risposta: bisognerebbe per questo aver sotto gli occhi una gran copia di documenti locali, che forse non sono neanche pervenuti fino a noi. Una sola illazione, molto incerta del resto, possiamo fare, ed è la seguente. I Salimbeni comprarono la Rocca, secondo ci dice il Repetti, per 44 mila fiorini; supponendo che essi si contentassero pel loro capitale del solo frutto del 10 % - moderazione molto difficile in banchieri medievali - ne nasce che essi dovevano ricavare dalla Rocca in censi, imposte e altri redditi, almeno 4400 fiorini all'anno. Ora nel 1254 gli uomini dai 15 ai 70 anni erano 150; supponendo, cosa molto difficile anche questa, che nella seconda metà del secolo pel malgoverno senese la popolazione non abbia diminuito, avremmo approssimativamente una popolazione di circa 600 persone, sulle quali i signori preleverebbero 4400 fiorini all'anno, cioè più di 7 fiorini per testa e da 35 a 40 fiorini per famiglia, calcolando ogni famiglia di 5 persone. Se questi calcoli fossero veri anche molto grossolanamente, il peggioramento dei contadini sotto la sovranità della borghesia comunale apparirebbe addirittura enorme.

Ma senza indugiarci in altre ipotesi malsicure, passiamo ad esaminare il contenuto dello Statuto del 1297.

Non ci fermeremo sulle disposizioni di diritto civile e criminale, la cui analisi è stata fatta dallo Zdekauer. Non essendo lasciata agli Ufficiali della Rocca che la bassa giurisdizione, il numero dei casi civili e criminali, che cadono sotto la loro competenza, è limitato, e lo Statuto contem-

pla solo questi. Al qual proposito ci basterà notare collo Zdekauer, che il diritto della Rocca, quatunque in parecchie parti si mostri abbastanza progredito, nell'insieme rappresenta uno stadio piuttosto arretrato nella evoluzione giuridica italiana (1).

Maggiore attenzione dedicheremo, invece, alla costituzione amministrativa della Rocca.

La Comunità è governata da un castellano, nominato dai Signori, e da un console elettivo. Questi, entrando in ufficio, giura fedeltà ai Signori ed esercita col castellano la bassa giurisdizione, mentre l'alta giurisdizione è esercitata direttamente dai Salimbeni secondo le norme del diritto comune. I Salimbeni hanno anche il diritto di rivedere lo Statuto e introdurvi tutte le correzioni che vogliono. Come si vede, la costituzione della Rocca è rimasta anche sotto i Salimbeni immutata: questi non han fatto che sottentrare nella signoria al Comune di Siena, come questo era sottentrato ai Conti Tignosi; e le rubriche dello Statuto riguardanti i diritti dei signori noi crediamo debbano risalire almeno al periodo della dominazione senese, se pure non si vogliono riportare al periodo dei Tignosi, fin dal quale nulla ci vieta di supporre che oltre alla « carta libertatis » ci fosse anche uno Statuto della *comunitas fidelium*. Quando la Rocca passò ai Senesi e poi ai Salimbeni, nelle rubriche primitive non si sarebbe fatto che mutare i nomi dei signori; e in fondo alla prima rubrica, dopo il

(1) Le disposizioni contenute nello Statuto del 1297 si sono naturalmente formate a poco a poco e accanto ad elementi antichissimi vi si trovano elementi relativamente moderni. Per es. l'obbligo di mandare tutto il grano per la ma inatura ai molini del Comune pare una sopravvivenza dell'antico diritto feudale adattata alle nuove condizioni politiche. La legge sulla piantagione degli alberi fruttiferi è senese. La legge che punisce severamente, anzi ferocemente, la ruberia in pubblica strada, è senese nella pena di 100 lire (cfr. *Constituto*, V, 169, *Frammento*, p. 51), e probabilmente salimbeniana per la pena dell'accecamento o dell'impiccagione in caso di non pagamento che nello Statuto Senese del 1262 non si trova.

giuramento di « observare omnia et singula capitula, que in carta libertatis continentur », i Senesi avrebbero nel 1254 o poco dopo imposta l'aggiunta « salvis preceptis dicti Comunis Senensis », la quale nel 1274 sarebbe diventata « salvis preceptis dictorum dominorum ».

Oltre al Console e al Castellano, che evidentemente sono i continuatori dei Consoli *pro Comuni* e *pro Dominis* del periodo presenese, nello Statuto del 1297 troviamo gli altri seguenti ufficiali:

a) Un Consiglio, che non è detto di quanti membri sia formato, ma forse continua ad essere di sei come nel 1254;

b) Tre Balitori, che esercitano le funzioni di uscieri e di cursori e hanno un posto importante nell'amministrazione;

c) Un Camerlengo;

d) Tre Campari, guardiani della campagna;

e) Tre Massari, specie di giudici conciliatori;

f) Tre Viari, sorveglianti delle strade della Rocca;

g) Il Notaio, segretario della comunità;

h) Tre Sindacatori degli Ufficiali, eletti alla scadenza degli uffici;

i) Un Banditore;

k) Un Nunzio;

l) Tre Allibratori, eletti quando si fa la Lira;

m) Ambasciatori, ai quali, quando vanno a Siena, per impedirne la corruzione, è vietato ricevere alcun mutuo prima del ritorno.

Abbiamo dunque 24 Ufficiali ordinari e 6 Ufficiali straordinari (h, l), oltre agli ambasciatori, i quali sono quasi tutti retribuiti. Sono la più parte nominati dal Consiglio; ma il Console, il Camerlengo, i Consiglieri, i Balitori, il Nunzio sono eletti di sei in sei mesi nel seguente modo: il Console e il Consiglio scadenti eleggono trenta uomini, ai quali tocca a caso una scheda per uno; delle trenta schede tre sono scritte, le altre bianche; i tre, ai quali toccano le schede scritte, nominano gli Ufficiali.

In questo sistema elettorale sono degni di attenzione,

non il diritto di elezione attribuito dalla sorte, nè il modo con cui la sorte si decide *(ad brevia)* - usi che si trovano in tutte le campagne italiane e anche in parecchi dei Comuni maggiori fino a un tempo relativamente recente - ma il numero esiguo degli elettori sorteggiabili e il fatto che questi alla lor volta sono eletti dagli Ufficiali scadenti. In altri Statuti rurali il sistema è diverso: tutti gli uomini della comunità concorrono al sorteggio; e così si ha che la elezione è in secondo grado ed ha per primo grado, se non il suffragio universale - chè non vi ha suffragio ma sorteggio nella designazione degli elettori -, almeno un concorso universale al sorteggio. Qui, invece, il sorteggio universale non esiste, e la elezione è in terzo grado: al primo vi sono gli Ufficiali scadenti, al secondo appena trenta su circa 150 uomini della Rocca - considerando stazionaria la popolazione dal 1254 in poi -, e al terzo grado il decimo di questi trenta uomini. Ora, poichè non c'è nello Statuto alcuna disposizione che dichiari ineleggibili gli Ufficiali scadenti, si vede chiaro come con questo sistema si possa molto facilmente determinare negli Uffici una specie di monopolio in una parte della popolazione a danno dell'altra.

Una tale organizzazione del diritto elettorale è molto difficile che sia originaria: finchè fu necessario lottare per la conquista della proprietà e della libertà e per costituire il Comune, il bisogno di esser solidali di fronte ai feudatari portava seco la eguaglianza di diritti e doveri dei comunisti; e quindi il sorteggio universale dev'esser stato il primo sistema elettorale della Rocca di Tintinnano. Molto proba bilmente le cose si saranno mutate dopo il 1254 sotto la dominazione senese. Alla cui influenza vanno certo attribuiti anche i Balitori (1), i Massari (2), i Viari (3), gli Al-

(1) Cfr. *Constituto,* I, 247 e 288 e seg., pp. 99 e 113.

(2) Cfr. ibid. III, 321, p. 374, n. 1.

(3) Cfr. ibid. I, 240, p. 97.

libratori e la Lira (1), i Sindacatori degli ufficiali (2), il Banditore (3), il Nunzio (4), e gli Ambasciatori, dei quali ultimi dovè sentirsi il bisogno solo quando la comunità fu sottomessa alla lontana Siena e non più ai vicini Tignosi. Invece al periodo presenese si debbono attribuire il Consiglio, il Notaio, il Camerlengo, istituti che non si possono scindere dalla comunità; e fors'anche i Campari, che si trovano già in documenti feudali.

Nel Constituto senese del 1262 è detto che i Massari e i Viari in ciascuna comunità del contado sono due; nello Statuto di Tintinnano sono invece tre, e questo numero, che si trova ripetuto anche per gli altri ufficiali, è senza dubbio in rapporto colla divisione della Rocca in terzieri a somiglianza di Siena. Dunque nel 1262 non era stata ancora introdotta nella Rocca la divisione per terzieri, la quale si deve quindi molto probabilmente attribuire al periodo salimbeniano. Tutti gli uffici durano sei mesi, laddove l'uso più arcaico di tutta Italia li fa durare un anno; anche questa disposizione, dunque, dev'essere relativamente recente e appartiene, forse, anch'essa al periodo salimbeniano.

Dall'analisi, che finora abbiam fatto, appare che all'infuori della divisione della Rocca in terzieri e del conseguente triplicamento degli ufficiali e probabilmente della riduzione degli uffici a sei mesi, la signoria dei Salimbeni fino al 1297 non determinò altri mutamenti nel diritto amministrativo di Tintinnano. In questo non siamo d'accordo col prof. Zdekauer, il quale suppone fra il regime senese e il salimbeniano differenze molto maggiori di quelle, che secondo noi esistevano. Egli fa una distinzione fra gli Statuti rurali feudali e gli Statuti comunali, credendo che questi fossero per i contadini più larghi dei primi; per Tintin-

(1) Cfr. nell'indice IV del *Constituto* « Libra ».

(2) Cfr. nell'indice IV « Sindicamentum »,

(3) Cfr. ibid. « Banditores ».

(4) Cfr. ibid. « Nunctius ».

la forma delle disposizioni legislative ed hanno lo scopo di migliorarla e dilucidarla; altre modificano più o meno profondmente il testo, sopprimendone qualche parte, trasformandone qualche altra. Di queste riforme sono per noi particolarmente interessanti quella che sopprime la libertà della vendita del vino al minuto, collo scopo evidente di introdurre una nuova imposta indiretta, e l'altra che modifica il sistema elettorale.

A spiegare chiaramente questa seconda riforma, riprodurremo prima il testo della rubrica originaria e poi la riforma.

Rubrica:

Item statuimus et ordinamus quod Consul et Consilium, XV diebus ante exitum eorum officii, teneantur eligere XXX homines, silicet X pro quolibet tèrzerio, et facere triginta brevia, inter que tria sint plena, silicet scripta; et illi, ad quorum manus pervenerint brevia scripta, iurare teneantur eligere et vocare Consulem, Camerarium, Consilium et Balitores tres et Nuntium, meliores et utiliores quos cognoverint pro Comuni; salvo quod electores non eligant eorum patres, filios aut fratres carnales; et si eligerentur, non valeat nec teneat.

Riforma:

Adatur: ubi dicit Consul, dicat ibi: Castellanus; et ubi dicit utiliores pro Comuni, dicat: utiliores pro Dominis et Comuni.

Con questa riforma, il Castellano, nominato dai Signori e loro rappresentante, prende il posto del Console eletto con sistema elettorale più o meno largo, ma eletto sempre dai sudditi. È l'ultimo avanzo della autonomia conquistata al tempo dei Tignosi, che ridotta quasi a niente dai senesi, viene ora del tutto distrutta dai Salimbeni.

E così malamente s'apre per i Tintinnanesi il sec. XIV.

LE LOTTE FRA STATO E CHIESA NEI COMUNI ITALIANI
DURANTE IL SECOLO XIII

I.

Il secolo XIII fu senza dubbio per l'Italia un tempo di profondo sentimento religioso: è bensì vero che già nella prima metà del secolo lo scetticismo moderno cominciava a manifestarsi in Federico II e nella seconda metà Guido Cavalcanti andava ricercando « se trovar potesse che Iddio non fosse »; ma la incredulità aveva presa su pochissime persone e la gran massa della popolazione, anche istruita, era credente: basti ricordare la grande opera popolare di Francesco d'Assisi e l'opera filosofica e scientifica di Tommaso d'Aquino e di Dante Alighieri. Gli stessi movimenti eretici, che dal secolo XII furon lasciati in eredità al suo successore, sono una prova della gran forza dell'idea religiosa, perchè dove la popolazione è scettica o indifferente ivi non nascono lotte religiose e il culto tradizionale sopravvive per forza d'inerzia, indisturbato e fiacco, ai tempi eroici della viva fede.

Per altro gli uomini del secolo XIII avevano un sentimento religioso *sui generis,* che permetteva per esempio a Dante di mandare all'inferno i papi morti e di inveire violentemente contro i vivi; concedeva ai Perugini di ribellarsi al Papa e bruciare in pubblico dei fantocci di paglia

vestiti di porpora, rappresentanti il Papa e i Cardinali (1); lasciava che i Fiorentini dopo la battaglia di Campaldino andassero sotto le mura d'Arezzo e a spregio del Vescovo vinto e ucciso buttassero in città, facendoli passare sulle mura, trenta asini con le mitrie episcopali in capo (2); non impediva che i Comuni combattessero vigorosamente e spesso anche violentemente per difendere la propria indipendenza dal potere ecclesiastico e sottomettere il Clero all'autorità laica.

Le lotte fra Stato e Chiesa nei Comuni italiani del secolo XIII non hanno ancora trovato chi ne raccogliesse sistematicamente i casi tutt'altro che scarsi e li raccontasse (3): eppure nessuna manifestazione della vita medievale italiana ha per noi moderni maggiore interesse di questa, perchè i Comuni, appena sbocciati fuori della società feudale ed ecclesiastica del medio evo, si videro obbligati a iniziare contro i privilegi della Chiesa cattolica un attacco universale non diverso da quelli, a cui ci han fatto e ci fanno tuttora assistere gli stati moderni. E poichè la lotta contro la Chiesa non può attribuirsi nei Comuni italiani in alcun modo a motivi antireligiosi, è questa una prova fermissima che le lotte fra Stato e Chiesa del secolo nostro, quand'anche hanno assunto un atteggiamento antireligioso, non sono rampollate dalla incredulità o dall'odio anticristiano, come credono alcuni e s' illudono altri: derivano invece dalla necessità, in cui prima i nostri Comuni e poi gli Stati nazionali moderni

---

(1) GREGOROVIUS, *St. della città di Roma,* V, 564.

(2) G. VILLANI, VII, 131.

(3) Un discreto gruppo di notizie si trova raccolto in RAUMER, *Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit,* Leipzig, Brockhaus, ed. 1872, V, 89 e seg. Alcune notizie si trovano anche in RUFFINI, *Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia,* Torino, Bocca, 1891 (fa parte anche del *Manuale del diritto ecclesiastico* di E. FRIEDBERG, tradotto dal Ruffini); ma sono pochissime e il Ruffini non approfitta neanche degli studî del Raumer.

si son trovati di costituirsi in organismi perfettamente autonomi e di assicurarsi l'illimitato esercizio della sovranità, sopprimendo la sovranità concorrente di un'associazione internazionale e sopranazionale, qual'è la Chiesa cattolica.

II.

Dal novero delle lotte fra Stato e Chiesa si debbono, a nostro parere, eliminare tutti quei numerosissimi esempi di guerre, che ebbero nel medio evo parecchi Comuni col Papa: sebbene durante siffatte ostilità i Papi abbiano spesso unite alle armi materiali le censure, le scomuniche e gl'interdetti, pure si tratta sempre di questioni puramente politiche e internazionali, nelle quali i Papi combattono come sovrani temporali e non come capi della Chiesa. Le relazioni fra Stato e Chiesa in questi casi sono del tutto fuori di questione, nè l'uso delle armi spirituali è da sè solo sufficiente a trasformare delle guerre fra due stati belligeranti per ragioni politiche in lotte fra autorità ecclesiastica e autorità laica; salvo naturalmente che il Comune, irritato dalle pene ecclesiastiche, estenda la lotta dal terreno politico allo stesso terreno religioso per atto di rappresaglia.

Siamo, invece, nel campo delle lotte fra Stato e Chiesa, quando sugli albori della vita comunale le cittadinanze si ribellano contro i vescovi-conti e si costituiscono in comunità autonome, secolarizzando per tal modo una parte importantissima del patrimonio ecclesiastico; e questo fu il caso di parecchi Comuni dell'Italia settentrionale (1).

Ma anche dove i vescovi non erano feudatari delle città, fiorivano prima del sorgere dei Comuni le signorie

(1) SALVIOLI, *Storia delle immunità delle signorie e giustizie delle Chiese in Italia*, pp. 288-308.

ecclesiastiche patrimoniali e feudali: vescovi, abbati, abbadesse, canonici, in forza di antichi privilegi o di lente usurpazioni, erano investiti di diritti dominicali nei loro patrimonî: amministravan la giustizia, nominavano i potestà dei comunelli rurali, imponevano tasse, esigevano il servizio militare (1). Or i Comuni, tutti intenti ad estendere la loro giurisdizione e a raccogliere sotto la propria unica sovranità gli abitanti della città e del distretto, come assalivano le giurisdizioni dei nobili laici così cercavano di distruggere quelle degli ecclesiastici. E poichè le giurisdizioni ecclesiastiche non erano meno numerose delle laiche, così in tutti i Comuni italiani durante il secolo XIII fu un battagliare continuo dell'autorità laica con vescovi, capitoli, monasteri. In parecchi luoghi le questioni erano poi acuite dal fatto che in origine il Comune cittadino, essendo privo di una posizione legale nel mondo feudale circostante, non poteva farsi cedere direttamente dai feudatari vinti le loro terre, e perciò, d'accordo col vescovo, li obbligava a cederle alla mensa vescovile, naturalmente con la tacita intesa che quella fosse una finzione legale e che la cessione fosse in realtà fatta al Comune: ma il vescovo, avvenuta la donazione, cercava di avvalersi di questo fatto e di trasformare la finzione in realtà, suscitando così liti, che a volte duravano lunghissimi anni (2).

Il Comune di Bologna durante il secolo XIII è scomunicato o interdetto tre volte per avere invase le giurisdizioni del vescovo (3); il Comune di Forlì corre la stessa sorte altre tre volte per liti analoghe coll' Arcivescovo di

---

(1) SALVIOLI, Op. cit., pp. 308 e seg.

(2) SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, *Arch. stor. italiano*, Serie V, to. XVI, pp. 25 e seg.; cfr. HEGEL, *Storia della costituzione dei municipi italiani*, p. 459.

(3) 1215, 1220, 1232; GHIRARDACCI, *Della historia di Bologna*, Bologna, 1696, I, 118, 132, 151; SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, I, 87, 92; III, II, 128.

Ravenna (1); Acqui è scomunicata due volte (2); i Padovani nel 1292 rompono a viva forza la catena, che il monastero di Vangadizza teneva attraverso l' Adige, navigano il fiume rifiutandosi di pagare il passaggio, tagliano le selve del monastero e, nonostante le minaccie di scomunica e di interdetto, persistono a molestare il monastero fino all' ottobre 1298, in cui l'abate rinunzia in favore del Comune di Padova a ogni sovranità (3); fra il Comune di Treviso e il Patriarca d' Aquileia e il Vescovo di Feltre e Belluno avvengono continue questioni (4); e il Vescovo e il Capitolo di Treviso sono obbligati per amore del quieto vivere, « pro comuni pace omnium », ad affidare i loro castelli al Comune, perchè li custodisca, cioè se ne serva (5); fra il monastero di Nonantola e il Comune di Modena dal 1173 al 1261 è una serie di questioni e finalmente nel 1261 il monastero dietro il compenso di 3000 libre rinunzia a ogni giurisdizione sulle proprie terre (6); nel territorio fiorentino fin dal secolo XII il Comune aveva una certa autorità sulle terre del vescovo; sui primi del secolo XIV le signorie patrimoniali e feudali di costui erano ridotte quasi a niente e il Comune aveva il diritto di mettere imposte, esercitare l' alta e bassa giurisdizione, approvare e nominare i potestà, rivedere gli statuti in tutte le terre vescovili (7); a voler insomma raccogliere

---

(1) 1257, 1276, 1288; BONOLI, *Storia di Forlì,* Forlì, 1786, I, 226, 245, 251, 288.

(2) 1235, 1243; MORIONDUS, *Monumenta Aquensia,* Torino, 1789, I, 202, n. 187; *Registres d'Innocent IV,* 201 (Bibl. des écoles françaises d'Athène et Rome).

(3) VERCI, *Storia della Marca Trivigiana,* IV, documenti, 15, 28, 124.

(4) VERCI, *Storia della Marca Trivigiana,* I, 64, 68, 70; III, 126; IV, 29 e passim; UGHELLI, *Italia sacra,* 2.ª ediz., V, 372; LEVI, *Registri dei Cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini,* Roma, Ist. Stor. It., 1890, pp. 42, 58, 65, 70.

(5) VERCI, *Marca Trivigiana,* I, 60; II, 95, 141, 144, 148.

(6) TIRABOSCHI, *Storia della Badia di Nonantola,* I, 114, 134, 208 e seg.

(7) LAMI, *Memorabilia ecclesiae florentinae,* II, 857-866; IDEM, *Lezioni di antichità toscane,* Firenze, 1766, I, CXXI e seg.; SANTINI, *Studi sull' antica costituzione del Com. di Fir.,* p. 31.

tutti gli esempi di secolarizzazioni delle giurisdizioni eccle siastiche avvenute nel secolo XIII, ci sarebbe da fare un catalogo, nel quale non mancherebbe il nome di nessuna fra le cittá italiane del nord e del centro (1).

Mentre distruggevano i diritti feùdali degli ecclesiastici, i Comuni cercavano di sopprimere anche la indipendenza dei chierici dal foro civile e di sottometterli ai tribunali del Comune. La teoria della Chiesa era che « quando pars aliqua « fuerit ecclesiastica, sive reus fuerit sive actor, etiam super « re prophana, causa debet etiam a iudice ecclesiastico ter- « minari » (2); ma nelle cause civili i Comuni obbligavano il chierico citato a comparire innanzi al foro laico (3); vietavano ai chierici di citare i laici innanzi al foro ecclesiastico oppure di invocare nei processi locali laici o ecclesiastici l' intervento di autorità non risedente nel territorio co-

---

(1) Vedi altre liti fra Cortona e il Vescovo d'Arezzo nella prima metà del sec. XIII, in MANCINI, *Cortona nel medio evo,* Firenze, Carnesecchi, 1896, p. 31 e seg., 39 e seg.; fra il Comune di Firenze e la Badia, SANTINI, *Documenti dell' ant. costit. del Com. di Firenze,* p. 388; fra gli abitanti di Bobbio e il Vescovo, 1218, UGHELLI, *Italia sacra,* IV, 940; fra Ferrara e l'Abate di Pomposa, 1218, LEVI, *Registri,* p. 1; fra Pistoia e il Vescovado, 1214, 1221, 1222, 1224, ibid. p. 14 e ZACHARIA, *Anecd. med. aevi,* Torino, 1755, pp. 71, 351, 353, 371; fra Faenza e l'Arcivescovo di Ravenna e il clero d'Imola, 1221, LEVI, p. 77; fra Cremona e il monastero di S. Sisto di Piacenza, 1221, ibid., p. 116; fra Fano e l'Abate di San Paterniano, 1227, AMIANI, *Memorie istoriche della città di Fano,* Fano, 1752, I, 189; fra Genova e l'Arcivescovo, 1243, *Registres d' Innocent* IV, n. 256; fra il Comune di Massa e il Vescovo, 1250-1252, UGHELLI, *Italia sacra,* III, 716 e *Registres d'Innocent IV*, n. 5673; fra Venezia e il Patriarca d'Aquileia, 1286, VERCI, *Marca Trivigiana,* III, 122, 172 e seg.; fra Lucca e il Vescovo di Spezia, 1295, *Registres de Boniface VIII* (Écoles françaises d'Athène et de Rome), n. 1100, 1110.

(2) FRIEDBERG, *De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio quid medii aevi doctores et leges statuerint,* Lipsia, 1861, p. 113.

(3) *Liber iuris civilis Urbis Veronae 1228,* Verona, 1728, p. 60; Asti 1236, in UGHELLI, *Italia sacra,* IV, 376; Venezia per tutto il sec. XIII, in CORNELIUS, *Eccl. Torcellanensis antiq. mon.,* Venezia, 1749, I, 74, 76, 242; II, 268; III, 333, 411; *Stat. Lucca 1308,* III, 144, 145.

munale, foss'anche il Papa (1); attribuivano al foro laico la facoltà di conoscere in appello le cause decise dal foro ecclesiastico (2); invadevano la giurisdizione ecclesiastica nelle cause di decime (3), di usura (4), finanche di matrimonio (5). Nel campo criminale i Comuni cercano in tutti i modi e spesso con buon successo di indurre i vescovi a stabilire per i delitti dei chierici pene non minori di quelle contenute negli statuti laici (6); e, quando il foro ecelesiastico è tardo o renitente a compiere il suo dovere, l'autorità laica imprigiona i chierici colpevoli, li processa, li impicca, li decapita (7); oppure, dal momento che il clero si sottrae alla giurisdizione del Comune e costituisce quasi uno stato estero, il Comune concede al laico, a cui sia stata negata giustizia nel foro vescovile, diritto di rappresaglia contro

---

(1) Viterbo 1222, Venezia 1234, in RAUMER, *Geschichte der Hohenstaufen*, V, 95, 96; *Stat. Bologna dal 1245 al 1267*, I, 421; III, 341; *Stat. Parma 1252*, p. 228, e *Stat. Parma 1266–1304*, p. 239; *Constituto di Siena 1262*, II, 15, 65; *Stat. Vicenza 1264*, p. 92; Modena 1278, in TIRABOSCHI, *Storia della badia di Nonantola*, I, 137 e vol. II, doc. 481; *Breve Pisani Comunis 1286*, I, 137, in BONAINI, *Statuti inediti*, I, 250; *Stat. Lucca 1308*, III, 146.

(2) *Liber iuris civilis Urbis Veronae*, p. 19.

(3) Padova 1224, in POTTHAST, *Reg. pont. rom.*, n. 7276; *Liber iuris civilis Urbis Veronae*, p. 60; Milano 1248, in *Registres d' Innocent* IV, n. 4283; *Stat. Parma 1255*, p. 228; Modena 1278 e 1307, in *Stat. Modena 1327*, pref. I, 4; Padova 1306, in VERCI, *Marca Trivigiana*, V, 50 e seg.; per Brescia e Milano ved. LATTES, *Diritto consuetudinario*, pp. 325 e seg.

(4) *Stat. Parma 1266–1304*, p. 239.

(5) Il Potestà di Milano, al tempo di Onorio III, osa « legitima matrimonia, quod etiam ridiculum est, separare inaudita temeritate »; cit. in RAUMER, *Geschichte der Hohenstaufen*, V, 94.

(6) *Stat. Parma 1255*, p. 300; ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena* (1297), *Bull. senese di st. pat.*, V, 239; *Sinodus Aquensis 1308*, rub. XXIV, in MORIONDUS, *Monum. aquensia*, II, 52 e seg.; *Costituzioni sinodali di Pistoia del 1308*, in ZACHARIA, *Anecdot.*, p. 137 e seg.: rub. 15, 16, 40, 43, 44.

(7) Bologna 1215, in GHIRARDACCI, *Hist. Bologna*, I, 118; *Stat. Bologna 1245–67*, III, 277; Parma 1295, in *Registres de Boniface* VIII, n. 786; ed esempi Perugini in BONAZZI, *Storie di Perugia*, I, 174, 328.

tutti gli ecclesiastici (1). Sui primi del secolo XIV i Potestà dei Comuni romagnoli, quando coglievano un chierico in flagrante delitto, o si rifiutavano di consegnarlo al vescovo, oppure glielo mandavano di pieno giorno a suon di trombe, colle armi appese al collo e con una gran folla di armati « in scandalum et opprobrium ordinis clericalis » (2).

Negli sforzi per restringere la competenze del foro ecclesiastico i Comuni erano favoriti dalla mala vita del clero: nelle fonti laiche ed ecclesiastiche, segnatamente della fine del secolo XIII, si parla spesso degli scandali provocati dai così detti « clerici fictitii », i quali non portavano nè tonsura nè abito clericale, non stavano mai in chiesa, si occupavano di mercatura, giravano per le bettole, menando vita disonesta e giuocando a giuochi proibiti, commettevano omicidi, furti, rapine, incendi; e quando eran citati in giudizio, si ricordavano di esser chierici e invocavano il privilegio del foro (3). I Comuni facevan leggi per negare a questi malfattori ogni privilegio clericale ed esigevano dall' autorità ecclesiastica che rifiutasse loro ogni protezione (4).

Attribuendosi la giurisdizione in fatto di decime, i Co-

---

(1) *Stat. Bologna 1245-67*, lib. XI, rub. 6; Bartolo da Sassoferrato era di parere che questa concessione di rappresaglia fosse lecita; ved. DEL VECCHIO e CASANOVA, *Le rappresaglie nei Comuni medievali*, Bologna, Zanichelli, 1894, p. 29.

(2) *Concilio di Ravenna 1317*, rubr. 18, in MANSI, *Concilia*, XXV, 599 e seg.

(3) *Costituzione capitolare fiorentina del 1285*, in DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua cronica*, I, 55; *Concilio di Ravenna 1286*, rub. 3, in MANSI, *Concilia*, XXIV, 617; *Costituzioni del Legato pontificio in Lombardia 1287*, rub. 9, MANSI, *Conc.*, XXIV, 882; *Sinodus Aquensis 1308*, rub 1-6; *Costituzioni sinodali di Pistoia 1308*, rub. 29, 38, 39, 42; cfr. FRIEDBERG, *De finium iudicio*, p. 35.

(4) *Stat. Bologna 1245-67*, II, 102; *Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis*, p. 132; *Statuti sacrati e sacratissimi del Popolo di Bologna*, p. 89; *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena*, ed. Zdekauer, *Bull. senese st. patr.*; VII, 242, 257; *Stat. Lucca 1308*, III, 145; ved. anche le fonti citate nella nota precedente.

muni cercavano di aprirsi una via ad abolire lentamente per via di sentenze giudiziarie queste prestazioni, diventate nel secolo XIII odiosissime (1); ma qualche volta le attaccavano direttamente, riducendole, promovendone il riscatto, abolendole senz' altro o lasciando in facoltà dei fedeli il pagamento o il rifiuto di esse (2).

Assaliti nelle giurisdizioni feudali, nel privilegio del foro, nel diritto di riscuoter decime, i chierici erano meno che mai rispettati nella immunità tributaria. I due primi concili lateranensi avevano vietato che le chiese fossero sottomesse alle imposte se non quando ve ne fosse una ineluttabile necessità; « tamen - scriveva Odofredo - civi-« tates Lombardie et Tuscie, excepta ista (Bologna), nollunt « hec verba audire, imo cogunt ecclesias et clericos solvere « collectas; sed interdum post facto dolent, quia male ac-« cidit civitatibus hoc facientibus et maxime in partibus Tu-« scie » (3). Odofredo eccettua dai Comuni, che violano i canoni lateranensi, quello di Bologna; ma proprio Bologna nel 1211 ci offre uno dei più antichi esempi di tentativi per imporre gravezze agli ecclesiastici, e dopo troviamo Lucca e Padova 1221, Acqui 1238, Pavia 1243, Pisa 1246, Perugia dal 1248 al 1251, Treviso 1267, Bergamo 1272, Modena 1278 (4). L' ordine religioso dei Cavalieri gaudenti, nonostante che

(1) ODOFREDO, in TAMASSIA, *Odofredo*, Bologna, Fava e Garagnani, 1894, p. 148: « dico ego, qui debeo prestare decimam, nolo eam prestare canonicis « maioris ecclesie, nam ibi sunt multi canonici qui vadunt ut laici et qui tenent « palafredos et accipitres et assecinos et iste decime debent dari pauperibus. « Cives quasi omnes huius civitatis sunt in hac opinione »; cfr. BERTAGNOLI, Barbèra, 1881, *Vicende dell'agricoltura in Italia*, p. 177.

(2) GHIRARDACCI, *Hist. di Bologna*, I, 151; UGHELLI, *Italia sacra*, IV, 376; LATTES, *Diritto consuetudinario*, p. 331. Si vedano in seguito gli esempi di Reggio e di Pistoia.

(3) Citato in TAMASSIA, *Odofredo*, p. 149, n. 2.

(4) GHIRARDACCI, *Hist. di Bologna*, I, 115; LEVI, *Registri*, p. 10, 62; MORIONDUS, *Mon. aquensia*, I, 211; *Registres d'Innocent IV*, n. 332, 2198, 4024, 5006; VERCI, *Marca Trivigiana*, II, 110; *Registres de Grégoire X*

avesse ottenuto da Clemente IV il privilegio della immunità tributaria, fu verso la fine del secolo XIII sottomesso ovunque all'obbligo di pagare le imposte (1). Su questo campo, per altro, gli ecclesiastici ebbero buona fortuna; e salvo che in Venezia, dove pare non fossero esenti da alcuna delle pubbliche gravezze (2), in generale, contribuendo di tanto in tanto alle spese pubbliche, quando ce n'era assoluto bisogno, riescirono a conservare illeso in linea di principio il proprio privilegio.

Data la immunità tributaria dei chierici e dei luoghi religiosi, nasceva pei Comuni la necessità di impedire l'aumento delle proprietà ecclesiastiche: ed ecco delle leggi, che negano alle chiese il diritto d'ingrossamento, escludono i chierici dalla eredità paterna, vietano o limitano le vendite, i lasciti, i doni ai luoghi pii o per lo meno stabiliscono che i beni nuovamente acquistati dalle persone religiore restino obbligati al pagamento delle imposte (3).

Il Comune, poi, come tutti sanno, sebbene non riconosca altra religione fuori della cattolica e metta il braccio secolare a servizio della autorità ecclesiastica nella persecuzione degli eretici, pure ha fin dalla prima origine un carattere schiettamente laico, perchè esclude dagli uffici pubblici tutte le persone religiose; inoltre la massima parte delle opere pie

---

(Écoles françaises d'Athène et de Rome), n. 145; TIRABOSCHI, *Badia di Nonantola,* I, 137; ved. anche *Constituto del Comune di Siena 1262,* I, 247, 354.

(1) *Stat. Potestà Firenze 1322-25,* V, 43; MALAVOLTI, *Historia dei senesi,* II, 511; GHIRARDACCI, *Hist. di Bologna,* I, 233; pref. di Mr. Giovanni Bottari alle *Lettere* di FRA GUITTONE D'AREZZO, Roma, 1745; MANNI, *Sigilli toscani,* XVII, 37; POTTHAST, *Regesta pontif. roman.,* n. 19575.

(2) RUFFINI, *Lineamenti delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa,* p. 17.

(3) Firenze 1218, in RAYNALDI, *Annales,* 1218, n. 32; *Liber iuris civilis Urbis Veronae,* p. 41; *Stat. Padova dal sec.* XII *al 1285,* ed. GLORIA, n. 610 (1228); Venezia 1232, 1258, 1297, in RUFFINI, *Lineamenti,* p. 17; Asti 1236, in UGHELLI, *Italia sacra,* IV, 376; *Constituto di Siena 1262,* II, 15, 16, 65; *Stat. Parma 1266-1304,* pp. 212, 213; BANCHI, *Ordina-*

erano per legge amministrate da laici (1); e poichè il notariato era una specie di ufficio pubblico, l'autorità laica si sforzava di vietare ai chierici l'esercizio di siffatta professione (2).

E non contenti di respingere il clero fuori della vita pubblica, i Comuni non di rado intervenivano negli stessi affari ecclesiastici: si rifiutavano di accettare un vescovo, oppure appoggiavano la candidatura di questo a danno di quello (3), si sostituivano all'autorità ecclesiastica nella nomina dei curati (4), regolavano le spese dei funerali per via di leggi suntuarie (5).

Spesso, non riescendo a domare gli ecclesiastici coll'assalirli direttamente, i Comuni li assalgono nei loro parenti, e rendono questi responsabili per gli atti dei loro congiunti privilegiati (6).

---

menti economici dei Comuni toscani, in *Atti dei Fisiocritici di Siena*, Serie III, vol. II, p. 30, *Stat. Modena 1327*, I, 169; III, 51; IV, 48, 231.

(1) Bonazzi, *Storie di Perugia*, I, 327; Passerini, *Storia degli stabilimenti di beneficensa*, Firenze, 1853, passim.

(2) *Stat. Bologna 1245-67*, II, 190; cfr. Gaudenzi, *Le società delle arti di Bologna nel secolo XIII*, *Boll. ist. st. italiano*, n.° 21, pp. 32 e seg.

(3) Ughelli, *Italia sacra*, II, 224; Tiraboschi, *Badia di Nonantola*, I, 137; Ruffini, *Lineamenti*, pp. 19 e seg.

(4) Parma nel 1253, essendo le parrocchie rurali deserte dei sacerdoti, invita questi a risiedervi e, qualora non seguano l'invito, fa lecito agli abitanti di occupare i beni delle cure e di assegnarne le rendite ad altri preti, che sieno disposti a far da curati; *Stat. Parma 1255*, p. 74.

(5) Tutte le leggi suntuarie medievali contengono disposizioni di questo genere; ved. anche *Stat. Potestà Firenze 1322-25*, V, 10: « quod vestes mor- « tuorum sint ecclesie apud quam fuerit sepultura ».

(6) *Stat. Parma 1255*, p. 228, 420; *Breve et Ordinamenta Populi Pistoriensis 1284*, p. 132; *Stat. Potestatis Pistorii 1296*, III, 157, 160; IV, 123; *Stat. Parma 1316-1325*, p. 237; *Stat. Modena 1327*, p. 326; *Sinodo pistoiese 1308* (Zacharia, *Anecdot.*, p. 137 e seg.), rub. 48: « quod officiales « laici non impediant litigantes clericos in curia episcopali, capiendo detinendo « et aliis gravibus iniuriis lacessendo propinquos, consanguineos, affines et « familiares eorum »; rub. 53: « contra officiales seculares inferentes iniurias « clericis vel ecclesiis vel consanguineis clericorum occasione processuum ».

A tanti assalti la Chiesa rispondeva con le censure, con le scomuniche, con gl'interdetti (1); invocava dagl'Imperatori delle costituzioni, che mettessero al bando dell'Impero i violatori delle libertà ecclesiastiche (2). Ma i Comuni si ribellavano alle scomuniche: indennizzavano gli ufficiali scomunicati nell'esercizio delle loro funzioni e punivano con pene severissime chiunque attaccasse di nullità gli atti pubblici di un'autorità scomunicata (3); violavano gl'interdetti, assoldavano dei preti perchè dicessero egualmente la messa, facevano seppellire i morti nei luoghi sacri; vietavano ai cittadini di farsi somministrare anche in punto di morte i sacramenti dai preti refrattari (4) - ci è sfuggito un termine adoperato in Francia al tempo del terrore -; imprigionavano, bandivano, uccidevano vescovi, canonici, preti, finanche i parenti del Papa; si rifiutavano di ricevere i messi pontifici o li maltrattavano (5); mettevano i chierici ribelli fuori

---

(1) FRIEDBERG, *De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum iudicio*, p. 80. Per esempi di scomuniche ved. tutte le fonti citate nelle pagine precedenti.

(2) Costituzione di Federico II, 1220, THEINER, *Codex dominii temporalis Sanctae Saedis*, I, 59.

(3) *Stat. Bologna 1245-67*, III, 186; *Stat. Viterbo 1251*, III, 163; *Stat. Parma 1255*, p. 258; *Stat. Vicenza 1264*, p. 92; *Stat. Potestà Firenze 1322-25*, V, 44, 82-85.

(4) *Registres d'Innocent IV*, n. 201. 5252-54; RAUMER, *Geschichte der Hohenstaufen*, V, 96.

(5) A Forlì, 1198, è ucciso il potestà mandato dal papa ed è impiccato il nipote del papa stesso; BONOLI, *Storia di Forlì*, I, 161; gli abitanti di Treviso, 1220, « populo, more iudaico, acclamante: moriatur », uccidono il vescovo, e poi tentano d'imprigionare il successore, UGHELLI, *Italia sacra*, V, 372; chierici e vescovi imprigionati o banditi a Viterbo, 1218, RAUMER, *Geschichte der Hohenstaufen*, V, 95; a Bobbio 1218, UGHELLI, *Italia sacra*, IV, 940; a Milano, 1221, LEVI, *Regesto*, p. 34 (i Milanesi si rifiutano di ascoltare i messi del Legato pontificio, ibid., p. 48); a Lucca, 1221, ibid. p. 10; Firenze, 1224, RAUMER, p. 96; Genova, 1243, *Registres d'Innocent IV*, n. 261; Pavia, 1243, *Reg. Inn. IV*, n. 332; Massa, 1252, *Reg. d'Innocent IV*, n. 5673. Ecco che cosa dicono gli ecclesiastici convocati nel concilio d'Aquileia del 1282, mentre prendono delle misure pel caso che il Patriarca sia massacrato o imprigionato: « Proh dolor, libertas ecclesiastica

della protezione del Comune (1); e quando nella lotta si trovavano impegnati proprio a fondo, ricorrevano a un' ultima arma disperata: proclamavano contro tutto il clero il divieto o, come diremmo noi oggi, il boicotaggio generale.

III.

Fra i tanti casi, che si potrebbero raccogliere, di contrasti fra il potere civile e l'ecclesiastico nei nostri Comuni, ne ricorderemo qui alcuni fra i più interessanti.

Il Comune di Fano nel 1218 era stato già scomunicato per aver distrutta la chiesa di Fossombrone; ma, non contento della prima scomunica, nell' imporre una colletta necessaria al rifacimento delle mura, non volle esentarne il clero. Alla opposizione del vescovo, il Potestà Alberghetto rispose dapprima sciogliendo « novo potentie genere » dal giuramento un ufficiale vescovile, che, condannato dal vescovo per prevaricazione, si era impegnato a pagare la multa relativa; poi fece bandire per la città che nessuno osasse parlare col vescovo o coi suoi familiari e fare ad essi alcuna vendita, e mise delle sentinelle intorno al palazzo vescovile perchè sorvegliassero la severa esecuzione del divieto: così il vescovo rimase sequestrato per ventidue giorni cibandosi di soli legumi, perchè nessuno di fuori si attentava a soccorrer gli assediati, e quelli di dentro non si arrischiavano a venir fuori. Alla notizia di questi fatti accorsero a

« miserabiliter ancillatur, nonnulli iniquitatis filii, qui nomen domini invanum « recipere non formidant, exultantes in rebus pessimis et cum male fecerint « gloriantes, non solum ad ecclesiarum bona ceca cupiditate manus improbas « moliuntur extendere, verum etiam interdum in christos domini et tangi « prohibitos desevire sacrilege non verentur » ; MANSI, *Concil. Suppl.*, III, 74.

(1) Tutte le leggi per obbligare il clero a pagare le imposte e a riconoscere il foro laico, hanno per sanzione la minaccia della perdita della protezione comunale ai ribelli « ita quod possint in persona et rebus suis vel ecclesie a « quocumque offendi ».

Fano in difesa del collega i vescovi di Ancona e Sinigaglia e il Priore di Fonte Avellana, e indussero il vescovo assediato a porre ogni questione nelle loro mani; ma Alberghetto rifiutò qualsiasi accomodamento e sotto gli occhi dello stesso vescovo di Sinigaglia fece rinnovare il divieto e per giunta comandò « sub pena banni et vinculo iuramenti » che nessuno assistesse alla messa o alla predica o agli uffici divini del prelato nemico. Il vescovo di Sinigaglia allora scomunicò Alberghetto e la sua famiglia e interdisse la città; ma il capo del Comune non si perdette d'animo: intimò al vescovo di Fano di annullare le sentenze, e poichè il vescovo si rifiutava e offriva un arbitrato, assalì coi suoi il palazzo vescovile, atterrò le porte, entrò nella sacrestia del Duomo, rompendo a colpi di scure gli armadi e mettendo sossopra i diplomi, gli arredi, le carte; invase l'appartamento vescovile, scacciandone i familiari del prelato, e lo fece piantonare dalle guardie. Il povero vescovo, più morto che vivo, avvisato da uno dei suoi guardiani che la notte il Potestà l'avrebbe fatto mutilare, scalzo e nudo riuscì a rifugiarsi presso l'altare del Duomo, dove vennero a raggiungerlo sette canonici. Ma il Potestà, implacabile, fece inchiodar di fuori le porte della chiesa, mise delle sentinelle intorno all'edificio affinchè nessuno passasse ai prigionieri dei cibi attraverso le finestre, e tenne così le sue vittime per tre giorni e tre notti « sine vino, pane, aqua et omnibus alimentis ». Il vescovo finalmente, non resistendo più alla fame coi suoi compagni, revocò la scomunica e accettò tutte le intimazioni del Potestà, protestando per altro innanzi all'altare di esservi costretto dal pericolo di morte, e così potè ottenere da mangiare. Ma il Legato apostolico ripetè la scomunica e l'interdetto e il Papa riconfermò la pena il 29 settembre 1218. Nel marzo del 1219 il Comune resisteva ancora ed era di nuovo scomunicato. Alla fine si stancò di essere scomunicato e domandò perdono al Papa: ma qui nacque la difficoltà della multa, che avrebbe dovuto pagare e che era troppo grande; il Papa

non voleva sentir ragione e intendeva che ogni cittadino pagasse la sua quota di multa senza remissione alcuna o almeno desse pel pagamento idonee sicurtà; la questione si trascinò, pare, fino al 1222 e solo nell'agosto di quest'anno si ha notizia di un accomodamento completo (1).

Il Comune di Acqui nel 1243 usurpa le giurisdizioni feudali del vescovo: questi lancia l'interdetto sulla città. Ma il Comune fa dir la messa da alcuni preti suoi fedeli, obbliga i cittadini a ricorrere a questi per i sacramenti, vieta di far battezzare o ricevere viatico o confessarsi in punto di morte dal prete a ciò deputato dal vescovo; fa seppellire i morti in luogo sacro; scaccia dalla città tutti i francescani; confisca i beni del vescovo e di alcuni chierici; vieta « ne quis de populo aliquibus clericis daret aut ven- « deret seu comodaret aliquid vel emeret ab eisdem seu « solacium aliquod eis humanitatis daret aut in domibus « ipsos reciperet vel familiaritatem aliquam exhiberet »; e i forestieri, che avevan violato il divieto, furono « lacessiti innumeris contumeliis », tanto che il vescovo e il clero dovettero fuggirsene tutti dalla città (2).

Nello stesso anno 1243, essendo arrivato a Piacenza un corriere pontificio con una bolla contro il vescovo eletto, che era invece sostenuto dal Comune, il Potestà si mise sotto i piedi il messo, bastonandolo e frustandolo, perchè rivelasse il nome di colui, che aveva impetrata la bolla; e non ottenendo l'intento, lo sottopose a spietate torture fino a snodargli le ossa, e più l'infelice invocava nel dolore la sede apostolica e più il Potestà s'inveleniva e rendeva atroci i tormenti. Stancatosi di seviziarlo, l'obbligò a dar pegno e sicurtà per grande somma di non ritornare più a Roma; e fece bandire che sarebbe stato messo alla tortura chiun-

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, I, 663; AMIANI, *Memorie istoriche della città di Fano*, I, 182 e seg.; *Epistulae saeculi XIII*, I, 142, in *Mon. Germ. Hist.*

(2) *Registres d'Innocent IV*, n. 201.

que avesse falsamente testimoniato contro il vescovo eletto, riservando al proprio giudizio la interpetrazione della verità o della falsità delle testimonianze (1).

Nel 1278 il Comune di Modena tentò imporre delle tasse alla Badia di Nonantola; ma, trovando nei monaci una ferma opposizione, tolse al monastero la propria protezione e fece lecito a ognuno di offenderne i beni e le persone, imprigionò i parenti dei monaci, sequestrò i frutti delle campagne, respinse malamente i messi, che il Legato pontificio aveva inviati alla città. La questione delle imposte si complicò con quella del foro, perchè il Comune fece altri statuti con cui toglieva ogni protezione al chierico, che citasse un laico fuori del foro laico o provocasse sentenza di scomunica o interdetto, o impetrasse rescritto « a domino « Matheo, qui se dicit Episcopum Mutine »; se un chierico contravviene a queste leggi, « nullus habitator civitatis vel « districtus audeat laborare terras eius vel ecclesie sue, nec « in eius molendinis molere, vel in eius domibus habitare »; per i chierici ribelli son responsabili i loro parenti. Il Comune fu naturalmente scomunicato e interdetto, resistè per un anno e finalmente nell'ottobre del 1279 si sottomise completamente ai voleri del Legato, annullando tutte le leggi contrarie alla libertà ecclesiastica (2).

A Reggio nell' ottobre 1280 il Popolo era stanco « occa-

---

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, II, 224. I privati nei loro odi contro i chierici non erano meno feroci delle autorità pubbliche: nel 1235 a Modena alcuni nobili invadono il Monastero di Sant'Andrea, mentre il vescovo vi tiene convocati i religiosi a capitolo, lo feriscono nel viso, gli mozzano le mani, ch'egli incrociava in atto di preghiera, e lo uccidono con più di quaranta ferite, UGHELLI, *Italia sacra*, I, 864; nel 1265 a Sarsina due nobili, mentre erano a tavola col vescovo Guido, si levarono a tradimento, lo colpirono nel capo, gli frugarono con le spade il cuore, gli tagliarono le braccia, i piedi, il naso, gli bruciarono la faccia deturpandola spaventosamente; e poi saccheggiarono la casa, portandosi via suppellettili, cavalli e tutto ciò che di buono vi si trovava, UGHELLI, *Italia sacra*, II, 661.

(2) TIRABOSCHI, *Storia della Badia di Nonantola*, I, 137; II, doc. 481.

« sione decimarum, ex eo quod clerici nimis videbantur velle « accipere ab hominibus populi et totius civitatis », e non osando assalire i chierici di fronte, fece delle leggi contro i laici, che raccoglievano le decime. Ma il vescovo fece sua la causa dei collettori e scomunicò tutti gli Ufficiali del Popolo e interdisse la città. Allora il Popolo « iratus » pubblicò molti statuti contro i chierici: vietò che si pagassero le decime, stabilì che tutti i sudditi del Comune rompessero qualunque rapporto coi chierici: quindi nessuno poteva stare con essi a servire, prender a pigione le loro case, lavorare le loro terre, mangiare o parlare con essi, dare ad essi da mangiare o da bere o favorirli in altro modo, trattare affari mercantili, macinare il loro grano, infornare il loro pane, radere la barba o compiere qualsiasi altro servizio. E le leggi furono rigidamente applicate. Il clero, messo alle strette, nel novembre capitolò e fece pace col Popolo a condizione « quod nemo deberet compelli ad solvendum decimas nisi « secundum conscientiam suam », cioè « quod unusquisque « solveret id quod vellet, et quod nollet non solveret » (1).

Anche in Pistoia nell'aprile del 1282 vi fu una gran lite fra il Popolo e il clero per le decime (2), a causa delle quali « clericorum malitia obprimit et submergit personas popu- « lares, unde rixe et contentiones et scandala oriuntur et « parata sunt et parantur cotidie de male in peius ». Il 9 aprile nel Consiglio generale del Popolo gli Anziani propongono che si approvino degli ordinamenti, in forza dei quali tutti i consanguinei dei chierici fino al terzo grado debbono essere obbligati a prestar mallevadoria di pagare qualunque condanna sia ad essi imposta dal Potestà o dal Capitano, anche se non ne sarà specificata la causa. Se una persona della città o distretto sarà citata davanti

(1) Fra Salimbene da Parma, *Chronica*, Parma, 1867, p. 277; *Chronicon Regiense*, in *Rer. It. Script.*, XVIII, 9.

(2) *Breve et Ord. Pop. Pist. 1284*, ed. Zdekauer, pp. 109-116.

a un tribunale ecclesiastico per causa di decime non pagate, sarà difesa a spese del Comune. Appena il citato denunzierà la citazione al Potestà o al Capitano, questi debbono obbligare i consanguinei del chierico, che ha intentata la causa, a pagare tutte le spese portate dal Comune per tal ragione, e debbono anche condannarli a loro arbitrio. Questi ordinamenti furono approvati nel Consiglio; con l'aggiunta proposta da Ghiazante Aldibrandini, che se gli Ufficiali del Comune incorressero in qualche processo o condanna ecclesiastica per l'applicazione di tali leggi, il Comune dovesse indennizzarli di tutti i danni possibili e farli difendere a proprie spese. Il vescovo a nome del clero intentò un processo davanti alla Curia pontificia. Il 18 aprile il Consiglio diè incarico agli Anziani di presentarsi con altri sapienti davanti al vescovo e di domandargli che ritirasse il processo. Avendo il vescovo risposto di esser pronto ad accettare la domanda, purchè gli Anziani facessero cessare le leggi contro la libertà ecclesiastica, gli Anziani ritornarono la mattina del 19 a domandar ulteriori spiegazioni; e il vescovo dichiarò che la sola concessione, di cui egli era pronto a far grazia al Popolo pistoiese, era di ammonire il suo clero « quod a laicis acciperet quod conveniens esset de decimis », e di sospendere fino alla prossima raccolta del grano ogni processo contro i laici per causa di decime; e frattanto egli col suo clero avrebbe stabilito « concedente domino » ciò che sarebbe parso più confacente all' onore e al bene del suo clero e del popolo. Era questa una risposta derisoria pei cittadini che di decime non ne volevano più sapere. Quindi il giorno stesso si tenne novamente Consiglio; nel quale Giovanni Diologuardi propose che i fornai, i sarti, i barbieri, i mercanti, i vinattieri, i calzolai, gli osti, i pizzicagnoli, gli oliandoli, i fabbri, i maniscalchi, i mugnai, i biadaioli abbiano divieto di vendere o lavorare coi chierici; le loro terre sieno abbandonate dai lavoratori, le case dai pigionali; siano proibite le offerte di candele o di denaro al clero; nessun laico abbia rapporti di qualsiasi

genere con alcun chierico; pena 100 libre. La proposta è accolta con la limitazione che si tenti entro la giornata per l'ultima volta un accordo; se il vescovo non dichiara per pubblico istrumento di accettare la volontà del Popolo, si proceda secondo le proposte del Diologuardi. Due anni dopo la pace non era ancora fatta, perchè la legge dell'82 è riprodotta nel codice degli Ordinamenti popolari compilato appunto nel 1284. Ma come la lite sia andata a finire, non sappiamo.

Un altro Comune, che mostra una grande energia nella lotta contro il clero, è quello di Padova. Già prima del 1236 c'era in Padova una legge, per cui il Potestà doveva procedere contro il prelato o il chierico, il cui debito apparisse per pubblico istrumento, allo stesso modo che contro qualunque laico (1). Il 1270 si fa legge, che, se un chierico commette delitto, il Potestà deve invitare il vescovo a punirlo; se il vescovo non applica le pene giuste entro quaranta giorni, gli Ufficiali del Comune non renderanno più ragione ai chierici nè in civile nè in criminale. Se il delitto del chierico è tale, che richieda la pena di morte, il vescovo deve degradarlo e consegnarlo al Comune (2). Nel 1274 si va più avanti e si ordina senz'altro che il chierico delinquente sia punito dal potere laico come qualunque laico, con l'aggravante che il chierico non può esser assistito da alcun avvocato; se il Potestà per la condanna così pronunziata dovesse esser processato o scomunicato o altrimenti danneggiato dal potere ecclesiastico, il Comune dovrà indennizzarlo (3); inoltre si stabilisce che fino a quando il vescovo e il clero non vorranno pagare 300 libre per la riparazione dei ponti e delle strade della città e distretto, « nullus laborator terrarum clericorum audeat vel debeat

---

(1) *Stat. di Padova dal sec. XII al 1285*, ed. GLORIA, n. 577.

(2) *Stat. Padova*, n. 812.

(3) *Stat. Padova*, n. 455.

« ire vel transitum facere per vias publicas vel per pontes « civitatis Padue vel paduani districtus », pena 25 libre (1). Nel 1277 si annulla ogni possibile eccezione di scomunica nei processi contro i chierici (2). Nel 1282 « contra « clericos paduanos propter eorum insolentiam, de quibus « nulla fiebat iustitia, fuit factum statutum quod occidens « clericum condemnetur in uno denario grosso » (3): era questa una pena ridicola per un sacrilegio così grave come l'uccisione d'un ecclesiastico, e più d'un fedele suddito padovano approfittò della legge per darsi il gusto di ammazzar dei preti così a buon mercato. Il Comune fu naturalmente scomunicato e interdetto, ma resistè a lungo; e nel 1287 a favore dalla indipendenza laica dettero parere i due grandi giuristi, Guido da Suzzara e Jacopo d'Arena (4); finalmente, minacciato dal Papa Niccolò IV della perdita dello studio, nel 1289 il Comune revocò lo statuto ferocemente anticlericale e si venne a un vero e proprio concordato fra autorità laica e autorità ecclesiastica, il quale fu approvato con bolla del 2 agosto 1290 (5): il vescovo rinunzia a difendere dal foro laico i chierici fittizî o che non vestono sempre l'abito; quando il reo è riconosciuto vero chierico, il vescovo deve punirlo secondo lo Statuto di Padova; il chierico sorpreso in delitto o illegalmente armato, può essere arrestato dall'autorità laica, ma dev'essere poi consegnato al vescovo per la punizione; nelle cause civili fra chierici e laici davanti al foro ecclesiastico, se il laico ha in sospetto il giudice, il vescovo deve aggiungere al tribunale altri giudici non sospetti; è stabilita la procedura, che si deve seguire nei processi ecclesiastici e il Comune ha un diritto di sindacato sull'opera del tribunale vescovile; i beni

(1) *Statuti*, n. 459.

(2) *Statuti*, n. 470.

(3) *Chronicon* del MONACO PATAVINO, R. I. S. VIII, 737.

(4) GENNARI, *Annali di Padova*, Padova, 1804, III, 36 e seg.

(5) VERCI, *Marca trivigiana*, V, 185.

ecclesiastici debbono contribuire alle spese delle opere consorziali, dalle quali anch' essi sono avvantaggiati.

Un altro concordato fra Stato e Chiesa, sempre a proposito del foro ecclesiastico, si trova in Siena. Nel 1288, essendosi il vicario vescovile arrogata giurisdizione criminale pei reati commessi da un laico, il Comune gli si oppose, fu scomunicato e per rappresaglia condannò a morte un sacerdote accusato d' omicidio: i contrasti durarono per circa dieci anni e finalmente nell' aprile del 1297 il vescovo rinunziò a difendere i chierici fittizi e quelli che avessero commessi delitti enormi, e si impegnò a convocare un concilio diocesano, nel quale pei delitti dei chierici fossero fissate le stesse pene che c' erano nello Statuto del Comune, salvo il caso di pena capitale che pei chierici era convertita nella prigionia perpetua; inoltre il Comune, pur riconoscendo la giurisdizione vescovile in cause d' usura fra chierici e laici, ottenne che i processi civili nelle stesse cause avessero il loro corso indipendentemente dal processo iniziato nel foro ecclesiastico; in compenso il Comune abolì tutte le leggi contrarie alla libertà ecclesiastica (1).

---

(1) ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena, Bull. Senese di st. patria,* VII, 231 e seg., specialmente p. 260 e seg. Vedi un altro concordato dei primi del secolo XIV, più favorevole al Comune, ibid. p. 256 e seg. Anche nel 1255 si erano avuti a Siena dei contrasti col Vescovo, che, sotto minaccia di scomunica, pretendeva fossero corretti alcuni capitoli del Constituto contrari alla libertà ecclesiastica. Il 19 maggio 1255 si discute l' affare nei Consigli del Comune ed è notevole la dignità, con cui i due soli arringatori, che prendono la parola, si esprimono. Guidiccino, notaio, consiglia « quod respondeatur domino Episcopo quod modo non est tempus « mutare constituta, sed quando erit tempus quod constitutum fiet, statuetur « id quod conveniens fuerit et pro Ecclesia et pro aliis personis. Et de « eo quod dixit se iturum ad dominum Papam, dicatur, quod quando ibit, « significabit Potestati; et postea Potestas faciet super hoc, sicut fuerit faciendum. De facto suarum terrarum et hominum dicatur, quod super hoc pro« videbimus in eo quod conveniens fuerit pro honore suo et statu Comunis ». M. Ugo Alamanni accetta le idee di Guidiccino, « et hoc plus », che il Vescovo presenti in iscritto le sue domande a proposito dei suoi fedeli e delle

IV.

Il Comune di Vercelli si formò, a somiglianza di tanti altri Comuni settentrionali, distruggendo i poteri comitali, che il vescovo aveva ottenuto sulla città con un diploma di Ottone III del 999 (1). Ma, perdendo la giurisdizione sulla città, il vescovo aveva conservato la giurisdizione su estesi dominî nel contado, fra i quali il più importante era quello di Casale. Su questo, per altro, fin dall'ultimo ventennio del secolo XII, il Comune aveva acquistato un quasi dominio, obbligando nel 1183 i borghigiani a far esercito per conto della città e dare libero transito sul Po, e nel 1198 costringendoli a giurare, dopo un loro tentativo di insurrezione, « quod de cetero non erunt rebelles Vercellensibus » (2). Il borgo, spinto forse sottomano dal vescovo, nel 1213 tentò di sottrarsi completamente a ogni dominio vercellese, provocando così i Vercellesi a una guerra di sterminio finita, nell'agosto del 1215 con la distruzione del borgo ribelle. Il vescovo Ugo, come signore temporale del borgo, aveva durante la guerra fatte delle rimostranze ed era ricorso al Legato pontificio, perchè scomunicasse il Comune qualora non desistesse dall'impresa; ma il Comune si appellò alla Santa Sede della probabile scomunica, e intanto condusse a fine l'assedio; inoltre, distrutto il borgo, obbligò tutti i borghigiani caduti prigionieri a riconoscere la giurisdizione comunale e a promettere di non riedificare più il borgo di Casale e di andar ad abitare altrove.

La questione così apertasi fra il Comune e il vescovo si protrasse attraverso molte vicende fino al 1218, il vescovo

---

terre - pare dunque che si tratti di discordie per le giurisdizioni feudali - « et sicut tunc Consilio placuerit inde facere, ita fiat ». E così si approva unanimemente. *Constituto del Comune di Siena 1262*, pref., p. LXXXI.

(1) *Mon. histor. patriae*, Chart., I, 325.

(2) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 62.

stando per sicurezza a Milano, il Comune minacciato sempre di scomunica e d' interdetto e sempre pronto a trovar cavilli per intralciare il processo iniziato dal Proposto d' Ivrea delegato dal Papa. Finalmente, minacciato seriamente da Onorio III, che insisteva presso il Proposto d' Ivrea perchè conducesse a termine il processo, messo da Federico III - allora amico del Papa - al bando dell' Impero se entro il novembre del 1218 non avesse accordata ai Casalaschi facoltà di riedificare il borgo e di ritornare sotto la giurisdizione del vescovo, il Comune il 30 novembre, cioè proprio all' ultimo spirare del termine imposto dall' Imperatore, sciolse i Casalaschi del giuramento di sudditanza e riconobbe ad essi la facoltà di ricostruire il borgo (1).

Sconfitto dal vescovo Ugo nell' affare di Casale, il Comune se ne stette tranquillo per sedici anni; ma sugli ultimi del 1234 o sui primi del 1235 assalì il potere ecclesiastico da un altro lato: fece statuto « quod omnes clerici civitatis « Vercellarum et totius iurisdictionis dent de cetero fodrum « de toto suo patrimonio, quod habent in civitate Vercel- « larum et iurisdictione ». Il vescovo, in difesa della immunità tributaria del clero, interdisse la città e scomunicò il capo del Comune, che non volle annullare la legge; e Gregorio IX con bolla del 30 aprile 1235 confermò le sentenze del vescovo. Ma il Comune non si sottomise; invitato dall' Arcivescovo di Milano ad abolire lo statuto avverso alla libertà ecclesiastica, si rifiutò; essendo venuto a Vercelli in persona l' Arcivescovo in compagnia del Legato Pontificio e e dei vescovi d' Ivrea e Torino, il Potestà nega di mostrar loro il libro degli Statuti, si rifiuta di modificar le leggi, occupa per giunta due castelli appartenenti al vescovo. Il Papa, rafforzando le condanne, bandisce che nessun fedele cattolico abbia commercio coi Vercellesi, comanda agli scolari dell' università di lasciare il paese, vieta a qualsiasi Comune di prendere a potestà o rettore un cittadino della città

(1) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 62, 66-71, 74, 86-89.

ribelle; e i Vercellesi, sotto gli occhi dello stesso Legato pontificio, invadono un' altra terra dell' episcopato, ne devastano le messi, tagliano le viti e gli alberi, bruciano le case, obbligano gli abitanti a riconoscere la giurisdizione del Comune. Il vescovo di Novara, aggravando la mano, estende la scomunica a chiunque va al mercato di Vercelli o dà ospitalità ai Vercellesi, facendo bandire la sentenza per tutte le città vicine; ma i Vercellesi assalgono ancora tre terre del vescovo, obbligano i chierici a comparire nel foro laico e bandiscono quelli che si rifiutano, maltrattano parecchie chiese e monasteri, inducono nel 1236 parecchi abitanti di Casale a riconoscere la giurisdizione del Comune, minacciano sterminio, confisca dei beni e bando ai chierici fedeli al vescovo, vietano a tutti i sudditi del vescovado « ne quis episcopi « presentiam adeat vel ei prestet auxilium consilium et « favorem sine licentia Potestatis ». Gregorio IX il 3 settembre 1237 intima ancora una volta al Comune di sottomersi entro due mesi, e nel caso di disubbidienza priva di ogni beneficio ecclesiastico e di ogni diritto civile il Potestà e i suoi discendenti e tutti i cittadini di Vercelli fino alla terza generazione, fa lecito a chiunque di danneggiare nella persona e negli averi i ribelli, scomunica chiunque prende le loro difese e le città che osino assumere a proprio rettore uno di essi, comanda che le sentenze sieno lette solennemente nelle chiese ogni domenica al suono delle campane e colle candele accese. Il Comune rispose con una nuova legge, per cui il Potestà doveva « inferre et facere totum « malum quod facere posset » nelle terre di colui, che impetrasse lettere pontificie in affari giudiziari e non rinunziasse ad esse dietro invito dell' autorità secolare.

Nel 1238 i Vercellesi si pacificano finalmente col vescovo e col Papa, non sappiano a quali condizioni (1); ma il vescovo

(1) Il diligentissimo MANDELLI ricava la notizia della pace dagli *Annali* del RAYNALDI, ma non ha potuto ritrovare le bolle di Gregorio IX riferentisi

non si arrischiava a ritornare in città comprendendo che la pace era solo apparente: il Comune, infatti, quantunque avesse promesso di restituire tutte le terre occupate, era tardo nell'adempimento dei patti, e anzi per questo nel dicembre del 1239 corse pericolo di essere interdetto dal vescovo un'altra volta (1). Del resto liberatosi dalle scomuniche e dagli interdetti per una via, vi era ricaduto dentro per un'altra, rimanendo fedele al partito imperiale, nonostante che Federico II fosse stato scomunicato nel dì delle Palme del 1239. E poichè nel febbraio del 1241 era morto il vescovo, i vercellesi non mancarono di approfittare della vacanza per stender le mani sui borghi di Santià e Palazzolo soggetti anch'essi alla giurisdizione vescovile (2). Quali sieno state le relazioni tra i due poteri nella seconda metà del 1241 e durante il 1242 non sappiamo; certo è che il 1243 si apre con uno straordinario avvenimento favorevolissimo al Comune.

Le sorti del partito guelfo sembravano allora disperate: in tutta l'Italia settentrionale non si conservavano fedeli al Papa, nella lotta contro Federico II, se non i Comuni di Milano, Piacenza e Genova e qualche feudatario come il Marchese di Monferrato; il Legato pontificio, Gregorio di Montelongo, avrebbe fatto qualunque sacrifizio pur di indurre i Comuni del nord ad abbandonare la parte ghibellina. I Vercellesi col loro fiuto di mercanti rotti agli affari, capirono tutto il vantaggio della situazione, e, auspice il Marchese di Monferrato, entrarono in trattative col Legato, dichiarandosi pronti a passare nelle file del partito guelfo, purchè il vescovado cedesse al Comune tutte le sue giurisdizioni feudali. Il Legato mandò subito a Vercelli tre suoi rappresentanti

al fatto; forse queste bolle si trovano nei Registri di Gregorio IX pubblicati dalle Scuole francesi d'Atene e di Roma, ma non ci è stato possibile studiare questi documenti.

(1) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 171-215.

(2) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 221.

perchè stabilissero con precisione le basi delle trattative; e il 9 marzo fu convocata la Credenza a questo scopo. Le più importanti condizioni, che i consiglieri si accordarono a imporre in compenso dell'adesione del Comune alla parte pontificia, furono: 1.° Il Legato procuri che il Capitolo vercellese in rappresentanza del vescovo - essendo sempre la sede vacante - ceda al Comune tutte le giurisdizioni vescovili; l'Arcivescovo di Milano intervenga nel contratto dando il suo consenso; il Capitolo, l'Arcivescovo e il Legato garantiscano che il nuovo vescovo, appena eletto, confermerà la cessione; il Legato - essendo anche la sede apostolica vacante per la morte di Gregorio IX - faccia confermare il contratto dai Cardinali e dal Papa futuro e s'impegni a ciò con giuramento lui e, se è possibile, anche i Cardinali. 2.° Il Legato procuri dal Papa futuro un privilegio, per cui il Comune di Vercelli non potrà essere scomunicato per l'avvenire se non dopo un legittimo processo discusso innanzi a un collegio di dottori. 3.° Il Legato procuri dal Papa futuro un altro privilegio, per cui il Comune e i suoi sudditi non potranno mai esser citati fuori del distretto per processi iniziati dalla Sede apostolica. - Se il Legato crede di poter accettare queste condizioni, venga personalmente in città a stringere il contratto; in caso contrario non si scomodi a venire.

I tre messi del Legato si sforzarono di ottenere migliori condizioni, ma non riuscirono: accettarono tutto, salvo l'obdel giuramento da prestarsi dal Legato.

Il 15 marzo Gregorio da Montelongo dichiarò di accogliere tutte le condizioni e di esser pronto ad andare a Vercelli; e frattanto, poichè il Comune era scomunicato e interdetto, il Legato incaricò l'Arciprete di Padova e il Proposto di Faenza di pronunziare l'assoluzione « recepto « prius iuramento parendi mandatis Ecclesie ». Ma il Comune si rifiutò di prestar questo giuramento prima che il contratto fosse davvero conchiuso e così l'assoluzione rimase sospesa.

Il Legato venne a Vercelli, e il 6 d'aprile, convocato il Capitolo, « chiese, ammonì, comandò » e ottenne che acconsentisse alla cessione, col patto che il vescovado avesse almeno un competente compenso dal Comune. E così, dopo mezzo mese di trattative, in cui il Capitolo cercò di salvare dal naufragio almeno qualche brano degli antichi diritti, fra il 21 e 22 aprile furono firmati gli atti, con cui il Legato dietro il compenso di novemila libre pavesi cedeva ogni giurisdizione civile e criminale sulle terre al di qua del Po e sul Borgo di Casale posto al di là del fiume, eccetto la giurisdizione riferentesi a tutele e curatele e interposizione di decreti; impegnandosi a ottenere dai Cardinali, dal futuro Papa e dal futuro Vescovo l'approvazione del contratto; e promise di ottenere dal Pontefice i due privilegi desiderati dal Comune (1). Il suggello della pacificazione fu messa dal Comune riconoscendo la immunità tributaria del clero (2).

Ma il buon accordo durò poco: il nuovo vescovo, Martino Avogadro, e il nuovo Papa, Innocenzo IV, si rifiutarono di omologare il contratto (3). Un sintomo dell'irritazione del Comune, si ha in una legge dell'8 luglio 1246, con la quale si stabilisce che da ciascun lascito o dono fatto a luoghi religiosi debba sottrarsi una quota eguale a quella, che il donatore o il testatore dovrebbe sborsare se in quel momento si estinguesse a un tratto il debito pubblico del Comune (4). Nel maggio del 1247 Innocenzo IV, forse per tenere a bada il Comune, in considerazione del « sincere devotionis affectus » dimostrato sempre dai Vercellesi verso la Chiesa (!), ma più a causa della « temporis instantis necessitas », concede al Comune privilegio di non poter essere scomunicato o interdetto da alcun Legato durante il

---

(1) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 230-251.

(2) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, II, 103.

(3) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 271-75.

(4) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, II, 103.

prossimo triennio senza uno speciale mandato del Papa (1). Era una concessione da nulla di fronte a tutte quelle, che il legato Gregorio di Montelongo aveva promesso di ottenere: e così verso gli ultimi del 1248 i Vercellesi, vedendo che a conservare alle Chiesa il « sincere devotionis affectus » non c'era nulla da guadagnare, cambiarono strada e ridiventarono ghibellini (2).

Naturalmente questo nuovo atteggiamento politico fu accompagnato da nuovi assalti contro la libertà ecclesiastica; Innocenzo IV li fece ammonire, attese che ritornasseno all'obbedienza e finalmente li scomunicò il 1° settembre del 1251 (3); e scomunicati rimasero fino al principio del 1254, quando il Comune si pacificò col vescovo contentandosi di ritornare allo *statu quo* del 1236 prima dell'occupazione del borgo di Casale (4).

V.

In Firenze gli ultimi anni del secolo XIII ci presentano parecchi esempi di lotte, qualcuna delle quali è stata studiata dal Del Lungo nella sua opera magistrale su Dino Compagni (I, 45 e seg.). Ma, quantunque il campo sia stato largamente mietuto da un lavoratore ben più poderoso di noi, pure speriamo non riescirà sgradito ai lettori di queste nostre pagine, se riprenderemo in esame l' argomento, allargando e completando le notizie già pubblicate dal Del Lungo.

Il Cardinal Latino, riformando nel 1280 tutta la costituzione del Comune, aveva soppresso negli Statuti tutte le disposizioni contrarie alla libertà ecclesiastica; ma alla prima revisione statutaria dopo la partenza del Cardinale, gli Arbitri approvarono delle leggi, che danneggiavano molto gli

(1) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 145.
(2) MANDELLI, *Vereelli nel m. e.*, I, 306.
(3) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 317.
(4) MANDELLI, *Vercelli nel m. e.*, I, 327-337; ved. innanzi p. 62.

interessi della Chiesa (1). Due fra le nuove leggi, « De ex- « pensis et exequiis pro defunctis » e « De non faciendo coa- « dunationem pro cereis portandis ad aliquem presbiterum vel « monacum », cercavano di ridurre il lusso, che si usava nei funerali e nelle cerimonie di consacrazione di preti e di monaci. Un'altra, che cominciava « Item, quod cum multi sint « habentes fratres filios vel nepotes », arrivata a noi nel testo ufficiale del 1285 (2), stabiliva che se un chierico fosse scoperto a portar armi contro il disposto degli statuti, sarebbe stato invece sua punito « pater, si patrem habuerit, frater sive fratres vel avus vel patruus vel consanguineus ex parte patris, si eos vel aliquem eorum habuerit ». È il solito sistema di colpire i chierici nei parenti, non potendo assalirli direttamente per la loro immunità dalla giurisdizione laica (3). Finalmente un altro statuto, intitolato « Quod reddatur ius clericis », diceva:

Ne nostra municipalia iura, que quandoque contra sacras leges facta esse noscuntur, in clericorum negotiis volentium agere in nostro foro adversus laycos nostre iurisdictioni subiectos, ledant ecclesiasticam libertatem; statutum et ordinatum est quod Potestas et eius Iudices et omnes et singuli Iudices curiarum teneantur in omnibus et singulis questionibus civilibus, quas aliquis clericus moveret coram eis adversum aliquem laycum, procedere tam in cognoscendo quam in terminando solummodo secundum formam sacrorum canonum et etiam sicut ecclesiastici iudices faciunt in causis, quas layci movent contra ecclesiasticos in causis eorundem. Quos sacros canones ostendere teneatur idem clericus in causa, quam moverit contra laycum; non obstante aliquo capitulo Constituti supra vel infra posito. Et hoc capitulum sit precisum (4).

---

(1) *Consulte della Repubblica fiorentina del secolo XIII,* ed. GHERARDI, I, 34 e seg.

(2) RONDONI, *I più antichi frammenti del costituto fiorentino,* p. 53.

(3) Questa immunità era stata in Firenze riconosciuta con uno statuto del 16 giugno 1267; RONDONI, *I più antichi frammenti,* p. 37.

(4) Il testo si trova nello *Statuto del Potestà di Firenze del 1322-25,* II, 84.

Con questa legge, dunque, il Comune, dandosi l'aria di voler proteggere la libertà ecclesiastica, deliberava di applicare nelle cause intentate da chierici a laici le stesse norme giuridiche, che nel foro vescovile i giudici ecclesiastici applicavano ai chierici citati dai laici: in altre parole, non potendo indurre il clero ad uniformarsi alle leggi del Comune quando erano in gioco gl'interessi dei laici, si uniformava esso per rappresaglia alle leggi ecclesiastiche, quando erano in gioco gl'interessi dei chierici.

Il clero rimase scontento di queste novità e presentò ricorso al Papa. Il 26 marzo 1281 la questione è discussa nel Consiglio del Comune e delle Capitudini delle sette Arti maggiori; e fra le due proposte estreme, l'una sostenuta da M. Adimare Adimari di resistere alle domande del clero, l'altra presentata da M. Simone de Salto di cedere, prevale l'opinione di affidar l'affare al Potestà, al Capitano e ai Quattordici con i Sapienti che crederanno di consultare, colla condizione che le deliberazioni da essi prese debbano esser prima presentate al Consiglio. Come sia andata a finire la cosa non sappiamo (1), ma è certo che nel 1285 fra gli Ordinamenti del Potestà si trova sempre la legge contro i parenti dei chierici colpevoli del porto d'arme abusivo; e questo ci lascia credere che quattro anni prima il Comune debba esser riescito, se non in tutto, in parte vincitore.

Ben più grave e a noi nota in quasi tutti i particolari fu una nuova controversia fra il vescovo di Fiesole e il Capitolo fiorentino da una parte (2), e il Comune dall'altra,

---

(1) Il 31 marzo il Consiglio del Comune costituisce un sindaco per presentarsi al Papa « pro iuribus Comunis Florentie et deffensione Comunis et « hominum dicti Comunis contra quamlibet personam ecclesiasticam et secu- « larem »; par certo che questo fatto debba esser messo in relazione con la controversia sopra accennata. *Consulte*, I, 35.

(2) Il Clero fiorentino era in questo tempo rappresentato dal Vescovo fiesolano e dal Capitolo, perchè dal 1274 al 1287 l'episcopato fiorentino vacò per le questioni fra Schiatta Ubaldini e Lottieri della Tosa eletti vescovi da

durata circa tre mesi dell'85. Noi non riprodurremo qui tutte le discussioni, che avvennero in questa occasione nei Consigli dei Sapienti, del Difensore, del Potestà e nei Parlamenti; questo lavoro fu fatto già dal Del Lungo, quando le Consulte erano ancora inedite; e ora, dopo la pubblicazione dei processi verbali originali, esso diventerebbe doppiamente superfluo. Cercheremo, invece, di chiarire il significato politico e civile della controversia.

Causa della questione furono, al solito, alcune nuove leggi fatte dal Comune, delle quali alcune pare ledessero il diritto del clero di percepire le decime e di essere esente dalle imposte (1); con un'altra si rimetteva in vigore lo statuto « quod reddatur ius clericis » (2), al quale nel 1281 il Comune pare abbia dovuto rinunziare; e finalmente un'altra legge, su cui si accese più viva la controversia, era rivolta contro i « clerici ficticii » (3), uno dei quali nell'agosto fu imprigionato e sottoposto a processo (4).

I chierici cominciarono ad agitarsi minacciando processi presso la curia romana e intanto scomunicando i magistrati del Comune e interdicendo la città. La lite cominciata nella seconda metà d'agosto (5) era stata composta sui primi giorni di novembre (6); ma fu riaperta su gli ultimi di novembre da un Legato pontificio venuto appositamente a Firenze (7). Pare che gli stessi chierici, oramai pacificatisi col Comune, abbiano indotto il Legato a non ritornare sul passato, ma a lasciar le cose come stavano.

Le condizioni della concordia trattata sui primi di no-

---

due fazioni nemiche di canonici, l'una guelfa l'altra ghibellina; LAMI, *Memor. Eccl. Flor.*, I, 81; *Delizie Eruditi Toscani*, X, 224.

(1) *Consulte*, I, 287 e 288.

(2) *Consulte*, I, 288, 315.

(3) *Consulte*, I, 286 e seg., e passim.

(4) *Consulte*, I, 287.

(5) *Consulte*, I, 286.

(6) *Consulte*, I, 321, 324.

(7) *Consulte*, I, 337.

vembre erano che da una parte il Comune avrebbe riformati gli statuti contro la libertà ecclesiastica – e questo fu fatto con deliberazioni consigliari dell'8 novembre (1) –; dall'altra il Capitolo faceva ai chierici fittizî delle « monitiones » (2), le quali ci sono state per fortuna conservate dal capitolo III, 10 dello Statuto del Potestà del 1322-25 (3). Con tale atto il capitolo ammonisce i chierici conducenti mala vita ad astenersi dai delitti, a vestire l'abito clericale e a compiere regolarmente le funzioni divine, a non esercitare l'ufficio di avvocati o procuratori davanti al foro secolare se non in causa propria, a non portare armi senza licenza ottenuta per pubblico istrumento dal Capitolo fiorentino, a non esercitare « frequenter » l'ufficio di notaio in affari riguardanti persone laiche. « Si quis vero contra predicta vel aliquod « predictorum fecerit et eum propter hoc in iudicio seculari « conveniri contingat vel contra eum procedi vel gravari, no- « strum auxilium non expectet. »

Tutto lo scopo del Comune era appunto di ottenere quel piccolo « nostrum auxilium non expectet », messo lì in fondo quasi per forza. Ma il clero, se cede in qualche punto, riesce a conservare le sue antiche posizioni in qualche altro. Innanzi tutto la forma di « monitio » tende a dimostrare che i chierici delinquenti cadono sotto la giurisdizione del Comune, non perchè il Comune ne abbia diritto, ma perchè il Clero stesso crede opportuno abbandonarli al foro laico. Inoltre i chierici fittizî non hanno divieto assoluto di esercitare il notariato; essi debbono solamente non immischiarsi « frequenter » negli affari dei laici, e ognuno vede come questa sia una disposizione fatta quasi a posta per essere considerata vana. Finalmente le « monitiones » contengono rispetto al porto d'armi una deroga al diritto

---

(1) *Consulte,* I, 321. Ma la legge « quod reddatur ius clericis » non fu abolita e si trova ripetuta nello *Statuto del Potestà del 1322-25.*

(2) *Consulte,* I, 315.

(3) È pubblicato in DEL LUNGO, *Dino Compagni,* I, 55, n.

comune tutta a vantaggio dei chierici fittizî: infatti il diritto comune vietava il porto d' armi difensive e offensive; chi voleva ottenere il permesso di portar armi difensive, doveva prestare al Comune fideiussione « de non offendendo » (1). Invece i chierici debbono domandare il permesso d' armi - senza distinzione fra difensive ed offensive - dimostrando il « iustum metum » non al Comune ma al Capitolo.

Il resultato della lotta non fu, come si vede, del tutto favorevole al Comune. Il qual fatto si spiega quando si osservi che il Comune fiorentino non poteva spingersi troppo oltre nella guerra contro il clero: un eccesso di difesa o di offesa poteva provocare l' intervento del Papa e una scomunica pontificia. Ora la scomunica era spesso accompagnata dal sequestro dei beni dei mercanti appartenenti alla città scomunicata nelle terre del Papa e degli stati desiderosi di accontentare il Papa; quando i mercanti non facessero a tempo atto di sottomissione alla Curia, lavorando in patria a vantaggio della politica pontificia, il sequestro si trasformava in confisca. Per i Fiorentini, quindi, non era affare da poco una lite col clero, specialmente se questo riesciva a provocare l' intervento del Papa. Le relazioni di fedeltà obbligatoria, che stringevano il Comune al Papa, ci vengono spiegate molto chiaramente da M. Oddone Altoviti il 2 agosto 1285 in un Consiglio di Sapienti (2). Lucca aveva domandato a Firenze un servigio, che poteva dispiacere al Papa. L' Altoviti propose, e così fu accettato, « quod re-
« spondeatur quod Comune Florentie et Comune Luce sunt
« et semper fuerunt tanta fraternitate et unitate coniuncti,
« quod semper sunt et fuerunt unum velle et unum nolle;
« et sic que petuntur, libenter fierent per Comune Florentie;
« tamen Comune Florentie oportet obedire Ecclesie Romane,

(1) RONDONI, *I più antichi frammenti*, pp. 52 e 53; *Stat. Potestà 1322-25*, III, 59, 60, 89; Cfr. *Consulte*, I, 522 e *Stat. Potestatis Pistorii 1296*, II, 10.
(2) *Consulte*, I, 271.

che si studi bene la questione, che si facciano trattative col clero, che si cerchi in qualche modo una transazione, che si tentino tutte le vie per arrivare alla concordia (1).

Dalle osservazioni, che precedono, si vede chiaramente che la soluzione data nel novembre dell' 85 alle controversie giurisdizionali non dipese dal fatto che i Fiorentini riconoscessero la giustizia delle pretese del clero, ma fu imposta dal timore di andare a urtare contro il potere pontificio. Nessuna meraviglia, quindi, se cinque anni dopo, nel gennaio del '91, troviamo che la questione si riaccende (2).

Gli appaltatori della gabella delle frutta e del vino venduto in contado avevano presentato per loro mallevadori due chierici; non avendo i principali mantenuto i patti dell'appalto, i mallevadori dovevano pagare i danni; ma questi, essendo chierici, volevano prevalersi della loro qualità per sfuggire ai loro doveri, e ottennero delle lettere apostoliche con cui fu incaricato il vescovo di Pistoia di trattare l' affare; e il vescovo nominò un giudice subdelegato per condurre innanzi il processo, che il Comune invece riteneva di competenza del foro comunale. Per riparare a questa insidia dei due chierici, e per trovare un modo « quomodo exactio fieri possit contra eos et eorum bona « sicut melius poterit », il 4 gennaio si dà incarico al Capitano e ai Priori di difendere, come meglio crederanno, i diritti del Comune (3). Il mese di gennaio dovè esser speso in trattative per definire l'affare amichevolmente; ma, essendo ciò riescito impossibile, fra il 31 gennaio e il 3 feb-

(1) *Consulte*, I, 288, 299-314 pass., 337.

(2) Durante il 1290 le Consulte contengono due accenni a relazioni fra il Clero e il Comune. Il 6 aprile il Vescovo domanda che sieno lasciati liberi quattro prigionieri chierici, ma nel Consiglio dei Cento la domanda è respinta con 54 voti su 69 votanti (*Consulte*, I, 391-92). Il 15 maggio seguente, sempre nel Consiglio dei Cento, un'altra proposta di sospendere l'applicazione di cinque statuti del Capitano sui chierici fino ai primi del seguente ottobre, è respinta con 38 voti contrari e 34 favorevoli (*Consulte*, I, 422).

(3) *Consulte*, II, 1.

braio fu approvata nei Consigli una serie di Ordinamenti « contra impetrantes licteras » (1).

In questi si stabilisce che « nulla persona vel locus cuiuscumque condictionis existat » debba ottener lettere o privilegi da alcuna autorità estranea al Comune per citare un suddito fiorentino davanti a tribunali diversi da quelli del Comune stesso. Chi dopo aver ottenuto tali privilegi non rinunzia ad essi, pagando entro tre giorni tutte le spese alla persona citata, è punito in 100 libre o più ad arbitrio del Potestà o del Capitano. E se il colpevole è indipendente dalla giurisdizione del Comune, il Potestà e Capitano debbono condannare « patrem vel filium vel fratrem carnalem, « vel cuginum ex parte fratris vel patrum et nepotes ». Chi oltre ad ottenere privilegi mette in pratica la citazione e fa iniziare il processo, è condannato in 500 libre, lui e i suoi congiunti. Le lettere ottenute contro l'onore del Comune non possono essere presentate a nessun ufficiale comunale; nessun notaio faccia alcun istrumento avente relazione con siffatte lettere, pena 100 libre; nessun nunzio faccia la citazione o gli altri atti esecutivi dipendenti da tali lettere, pena 25 libre a lui o ai suoi parenti; nelle cause dipendenti da tali privilegi nessun legista presti patrocinio o difenda il privilegiato, pena 100 libre a lui, o 50 ai suoi congiunti. Chi si adopera a ottenere siffatti privilegi – e la sua colpa si può dimostrare con cinque testimoni di pubblica fama – sia punito in 100 libre lui o i parenti. Se le citazioni sono fatte a nome di Comuni forestieri o di altre autorità indipendenti dal Comune, il colpevole che avrà ottenuto tali atti, sia punito lui o i suoi parenti ad arbitrio del Potestà o del Capitano. Se il potere ecclesiastico do-

(1) *Consulte*, II, 4, 78. Gli Ordinamenti si trovano per esteso in *Provvisioni*, II, 175 e seg., e sono stati pubblicati in sunto dal VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, I, 271 e seg. Finora essi sono stati messi in rapporto con la lotta fra Magnati e Popolo, laddove le Consulte ci dimostrano che son rivolti contro il clero.

manda l'aiuto del braccio secolare per la esecuzione delle sue sentenze, tale aiuto dev' essere prestato solo quando la causa ecclesiastica sia stata *legittimamente* terminata e dopo che i rappresentanti del Comune abbiano preso cognizione della causa stessa (in questo modo il Comune si attribuisce il diritto di sindacare le autorità ecclesiastiche e di lasciar senza effetto le loro sentenze qualora non sembrino legittime). Se, per causa del rifiuto del braccio secolare, l'autorità ecclesiastica dovesse intentar processo contro il Comune e i suoi ufficiali, il Comune sia difeso da un sindaco, gli ufficiali siano compensati di tutti i danni, e colui, per conto del quale è stato domandato il braccio secolare, sia punito lui e i suoi congiunti ad arbitrio. E se non ha congiunti, si proceda contro i suoi beni e contro i suoi inquilini, lavoratori, pigionali e fittaioli. E se alcuna persona o autorità non sottoposta al Comune di Firenze prenderà possesso dei beni di alcun suddito del Comune in forza di sentenza non definitivamente pronunziata dal foro dello stesso Comune, deve restituire entro tre giorni la possessione illegalmente occupata, e sarà punito in multa eguale al prezzo della possessione. E in mancanza del colpevole siano puniti i suoi congiunti e il colpevole può esser offeso impunemente nella persona e nei beni; e qualora l'offensore del condannato ecceda troppo nell' offesa, potrà essere punito al massimo in 20 soldi. Se il condannato o i suoi amici reagiscono offendendo i sudditi del Comune, la pena ad essi imposta è doppia delle pene normali, e i magistrati debbono dare a spese pubbliche cavalcatori e berrovieri in aiuto degli offesi, perchè possano a loro piacere danneggiare nelle persone e nei beni i colpevoli, i loro parenti, gl'inquilini, i lavoratori, i pigionali. « Nullus quoque audeat ali-
« quod commertium habere in emendo vel vendendo cum
« talibus invasoribus et occupatoribus et delinquentibus nec
« aliquid portare dare vel donare eisdem. Barbitonsoribus
« quoque et clibannariis et aliis artificibus interdictum sit
« eis servire vel serviri facere de suo ministerio ».

E se si confronta la legislazione ecclesiastica, contenuta negli *Statuti del Capitano e del Potestà di Firenze del 1322-25*, con le costituzioni sinodali bandite dal vescovo Antonio da Cingoli nel 1327 (1), pare quasi di vedere ad ogni piè sospinto lo Stato e la Chiesa – questi eterni concorrenti – guardarsi in cagnesco e fare dei grandi sforzi per non venire apertamente alle mani. Da una parte lo Stato mette fuori della legge in generale chiunque declina la giurisdizione del Comune (2), e per i chierici ha proprio una legge speciale non dissimile dalla generale (3); vieta che alcun suddito del Comune possa esser citato davanti a tribunali esteri di qualsiasi genere – compresi quindi gli apostolici – imponendo gravi pene ai violatori della legge e rendendo con essi solidali i loro parenti (4); in generale per tutti i delitti dei

---

testamentorum », il che vuol forse dire l'esenzione dalle tasse di successione nelle eredità che vanno alle chiese; e si delibera di invitare il vescovo « quod desistat a predictis »; *Consulte*, II, 142.

(1) Sono state edite dal GHERARDI nei *Capitoli del Comune di Firenze, Inventario e Regesto*, Firenze, Cellini, 1893, II, 4–48.

(2) *Stat. Potestà.* II, 39: « de non tenendo rationes alicui qui declinaverit iurisdictionem Comunis Florentie occasione alicuius privilegii ».

(3) *Stat. Capitano*, V, 128: « de non declinando iurisdictionem Comunis Florentie »: se il citato dichiara di esser chierico « in sacris ordinibus constitutum portantem tonsuram et habitum clericalem et in ecclesia moram trahentem continuo deserviendo divinis officiis », il magistrato rilascia il chierico, ma in un apposito registro prende nota del nome e del fatto, per cui fu citato; e d'allora in poi si nega al chierico ogni ragione in causa criminale, se il primo affare era criminale, o in causa civile, se il chierico si sottrasse al foro laico in causa civile.

(4) *Stat. Capitano*. II, 17: « de procedendo contra eos qui vocaverunt aliquos ad iudicium extra civitatem et districtum Florentie »; *Stat. Potestà*, V, 44: « quod Potestas, Capitaneus et Defensor teneantur compellere patrem, avum et proavum et fratrem carnalem vel alterum eorum illius, qui fecerit citari aliquem extra districtum Florentie, illam questionem facere revocari ad civitatem Florentie »: se l'affare non é richiamato alla città, i parenti sono imprigionati e sui loro beni si indennizza il cittadino citato fuori della città di tutti i danni sopportati in causa del pro esso.

balìa del foro secolare (1); e dietro queste leggi si sentono fremere ancora le controversie del 1285 e del 1291. Ma nello stesso tempo il vescovo riserva a sè il diritto di concedere ai chierici il porto d' armi difensive e offensive, imponendo sul porto d' armi abusive pene diverse di quelle degli Statuti comunali (2); vieta ai chierici di esercitare lo ufficio di notaio pubblico o privato, salvo che per testamenti, matrimoni, locazioni « et aliis spiritualibus contractibus li- « citis et honestis », cioè apre loro la via subito dopo averla chiusa (3); minaccia la scomunica a chi citi un chierico davanti a tribunale diverso dal vescovile in causa che richieda l'indagine spirituale, cioè in tutte le cause, perchè in nessuna causa riguardante un chierico può farsi astrazione dal carattere morale del chierico (4); scomunica gli ufficiali secolari che usurpino la giurisdizione vescovile nelle cause che richiedano indagine spirituale (5); scomunica tutti gli statutari, che facciano leggi contro la libertà ecclesiastica (6).

VI.

Il Comune, nel quale i contrasti fra Stato e Chiesa si manifestano durante il secolo XIII nella forma forse più intensa e più continua, è quello di Parma.

Anche a Parma il Comune s'era formato, come a Vercelli, privando il vescovo della giurisdizione comitale; e un ricordo degli antichi poteri vescovili sopravviveva nella investitura, che i capi del Comune, Consoli e Potestà, dovevano domandare al vescovo alla loro entrata in ufficio;

(1) *Costituzioni di Francesco di Cingoli*, pp. 15 e seg. « de vita et honestate clericorum ».

(2) *Costituzioni*, p. 15; cfr. *Stat. Potestà*, III, 59, 60.

(3) *Costituzioni*, p. 34.

(4) *Costituzioni*, p. 27.

(5) *Costituzioni*, p. 34.

(6) *Costituzioni*, p. 12.

inoltre il vescovo conservava la sovranità su parecchie terre del contado. Questi diritti erano stati confermati alla chiesa con diplomi di Enrico VI, 1195, e di Ottone IV, 1210, i quali riconoscevano al vescovo anche il possesso del palazzo imperiale situato nella città, della palude vicina alle mura, della spiaggia del Po e del ripatico sul fiume, col privilegio di non esser obbligato a prestare in giudizio il giuramento di calunnia, di non poter essere danneggiato da una prescrizione minore di sessant'anni e della piena giurisdizione sui chierici (1). Ma nel 1210 lo stesso Ottone IV, dopo aver concesso il privilegio al vescovo, ne largì un altro al Comune confermandogli tutti i diritti ottenuti nella pace di Costanza e le consuetudini « in fodro, colta, nemoribus, pa-« scuis publicis, pontibus, aquis, et molendinis, exercitu, « munitionibus civitatis, plenam iurisdictionem tam in cri-« minalibus causis quam pecuniariis in civitate Parme et « in omnibus personis et extra, et in omnibus personis et « terris episcopatus (2) et comitatus et districtus »; tutti i privilegi concessi pel passato e dannosi al Comune dovevano considerarsi per questo atto annullati (3). Forte del diploma imperiale, il Comune negò di chiedere al vescovo l'investitura e cominciò a sostituirsi a lui nella giurisdizione sulle terre del contado; ma Ottone IV, invocato dal vescovo, intervenne dichiarando che il privilegio concesso al Comnue non doveva diminuire i diritti legittimi del vescovo, e così le liti per ora furono sedate; dalla lite per altro qualcosa il Comune guadagnò, perchè negli anni successivi lo troviamo in posesso del palazzo dell'Imperatore con tutti i luoghi annessi (4).

---

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, I, 174, 175.

(2) *Episcopatus* qui vuol significare semplicemente *contado*, *distretto*.

(3) *Stat. Parma 1266-1304*, p. 272.

(4) *Stat. Parma 1255*, p. 41 : « de palatio, coquina et rena Imperatoris « cum omnibus suis coherenciis secundum quod fuit degata tempore domini « Gabrielis de Camino (1217) manutenenda ».

Ma nel febbraio del 1219 il Comune impetrò da Federico II un diploma simile a quello di Ottone IV (1); e nonostante che l' Impertore nel marzo successivo dichiarasse di non aver inteso con quel privilegio derogare ai diritti del vescovo (2), il Comune non volle sentir ragione: si rifiutò di domandare al vescovo l' investitura, occupò quindici terre vescovili, fece leggi per sottomettere i chierici al foro laico, bandendo i refrattari, si attribuì la facoltà di giudicare in fatto di decime e lasciò al vescovo la sola giurisdizione in cause di matrimonio, d'usura, di emancipazione, tutela e curatela, protezione di minorenni, istituzione di notai, pubblicazione di testamenti a perpetua memoria (3). Il vescovo citò il Comune davanti alla Sede apostolica, ma il Comune si rese contumace; e condannato da Onorio III nel giugno del 1220 a restituire al vescovo tutte le terre e i diritti usurpati (4), invece di sottomettersi, per rappresaglia sciolse il Potestà dal giuramento di protegger le chiese i chierici e il vescovo, vietò ai chierici di citare i laici fuori del foro secolare, fece saccheggiare il palazzo vescovile, devastare le terre, maltrattare parecchi preti; vietò ai propri sudditi di macinare il grano, cuocere il pane per i chierici, contrattare con essi; al cittadino, che anche sul punto di morte facesse atto di sottomissione alla chiesa, minacciò di farlo seppellire in un letamaio se morisse, e di confiscargli i beni se recuperasse la salute (5).

Il Papa mise i mercanti parmensi fuori della legge, invitò nel settembre il re di Francia a sequestrare tutti i i loro beni (6), e il 25 novembre del 1220 li fece solenne-

---

(1) *Historia diplomatica Friderici II,* ed. Huillard-Bréholles, I, 608.

(2) *Hist. dipl. Frid. II,* I, 611.

(3) Affò, *St. di Parma,* III, 102 e seg., 336 e seg.

(4) Levi, *Registri dei Cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini,* pp. 26-27.

(5) Raumer, *Geschichte der Hohenstaufen,* V, 96.

(6) Levi, *Registri,* p. 27.

... e dal cardinale Ugolino d'Ostia,
... e, che confermò la condanna e
... mpero (1). Ancora nel maggio
... atteva e il Cardinale Ugolino
..., perchè s'era rifiutata di richia-
... città ribelle il proprio cittadino,
... mente il Comune, vedendo im-
... a per l'accordo fra il Papa e l'Im-
... venne col vescovo a una « com-
... che fosse tolta la scomunica e il
... anni recati al vescovo e al clero,
... one sui chierici, aboliva tutti gli
... esiastica, rilasciava al vescovo in
... one sulle decime, sulle emanci-
... ecc.; riconosceva al vescovo il pri-
... giudizio il giuramento di calun-
... e i capi del Comune alla loro
... enso il vescovo, rinunziando a ser-
... iata dal Papa nel giugno del 1220,
... odo che potesse « exercere omnia
... erit », tutte le proprie terre, salvo
... tro la città poteva imporre esercito
... a cui erano obbligati i soli cittadini;
... di pagare al vescovo la metà dei
... riminale nelle antiche terre vesco-
... o di riscattarsi da quest'obbligo me-
... mila libre; il vescovo prometteva per
... di tener ferma quella concordia e
... one del Papa e dell'Imperatore (3).
... ano pel Comune abbastanza buone;

... *II*, II, 48.

...

... 194 e seg. Vedi, per gli atti complementari
... 84, 85.

ma il Papa si rifiutò di approvare il concordato (1); e così, nonostante che, a quel che pare, i patti sieno stati egualmente attuati, la vertenza rimase aperta per altri sei anni, finchè il Comune non si sentì in grado di riprendere risolutamente l'attacco. Il 30 dicembre del 1227 nel Consiglio generale del Comune, convocato nella chiesa di Santa Maria, il giureconsulto M. Uberto da Bobbio in nome del Potestà e del Consiglio intimò al vescovo ivi presente che rinunziasse alla giurisdizione sulle decime vecchie e facesse acconsentire il Papa e l'Imperatore al concordato del 1221, come nel detto concordato era stato promesso; qualora l'approvazione non fosse venuta, il Comune si riteneva sciolto dal dovere di rispettare il concordato. Il vescovo Grazia rispose che per quanto era in lui voleva conservare il concordato; il Papa essere stato pregato di acconsentire ma non aver voluto; il Comune rispettasse dal suo canto il concordato, continuasse a pagare la metà delle condanne, non si occupasse di questioni di decime, perchè secondo il concordato del 1221 queste cause erano riservate al foro vescovile (2).

Riapertasi per tal modo la questione, il Comune fa leggi contro i chierici che producano falsi testamenti (3), sopprime in tutti i giudizi il giuramento di calunnia (4) con lo scopo evidente di abolire così per via indiretta il privilegio del vescovo, si arroga giurisdizione sulle decime (5), occupa alcuni beni del vescovado e finisce col farsi scomunicare e interdire dal vescovo Grazia il 14 ottobre del

---

(1) Affò, *Storia di Parma,* III, 112. Si deve forse mettere in rapporto con questo rifiuto del Papa il precetto, che il Cardinale Ugolino fa il 19 ott. 1221 al Comune di Parma, di inviare idonei procuratori innanzi al Pontefice « audituros nomine Comunis quod dominus Papa duxerit iniungendum », Levi, *Registri,* p. 98.

(2) Affò, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani,* Parma, 1789. I, 82-83.

(3) *Stat. Parma 1255,* p. 300.

(4) *Stat. Parma 1255,* p. 230.

(5) *Stat. Parma 1255,* p. 232.

1230 (1). L'accordo fra il Comune e il Vescovo fu conchiuso nel 1232 (2), e sebbene di esso non ci sia rimasto documento diretto, pure fu così svantaggioso pel vescovado, che Gregorio IX con bolla del 12 gennaio 1233 incaricò il vescovo di Brescia e l'abate di Cerreto di iniziare un processo contro Grazia, colpevole di aver abbandonato i diritti del vescovado e violate le libertà ecclesiastiche (3). Secondo che il Papa espone nella suddetta bolla, il vescovo avrebbe nominato due giudici laici annuali aventi su tutto il clero giurisdizione criminale e civile anche in fatto di decime; gl'introiti delle condanne eran divisi per metà fra il vescovo e i giudici; le cause matrimoniali erano affidate a persone « simplicibus et fere idiotis »; un chierico, il quale aveva ottenuto dal Papa una lettera per trarre in giudizio una donna, non avendo voluto rinunziare al suo diritto ed essendosi rifiutato di comparire innanzi ai giudici laici, era stato consegnato al Potestà del Comune perchè lo tenesse in carcere e in carcere era rimasto perchè non aveva pagato una multa, a cui era stato condannato. È evidente che la istituzione dei due giudici laici e il divieto ai chierici di invocare lettere pontificie sono effetti dell'accordo del 1232; accordo col quale il vescovo rinunziava a ogni giurisdizione sul clero nelle mani di due giudici laici forse approvati da lui ma nominati di anno in anno del Comune. Il Papa di una siffatta abdicazione fu, come si vede dalla bolla del gennaio 1233, malcontento; ma gli abitanti di Parma non erano naturalmente del parere del Pontefice e un'eco della loro opinione si ritrova nella Cronaca di Fra Salimbene, il quale dice che il vescovo Grazia « a « Parmensibus bonus episcopus habebatur; siquidem non « fuit rerum episcopalium dissipator sed potius aggregator « et conservator » (4).

---

(1) Affò, *Storia di Parma*, III, 139, 148, 361.

(2) Affò, *Storia di Parma*, III, 150, 151.

(3) Ughelli, *Italia sacra*, I, 176; Affò, *Storia di Parma*, III, 362.

(4) Fr. Salimbene, *Chronica*, p. 30.

Il processo contro il vescovo Grazia pare non abbia avuto seguito, perchè nella seconda metà del 1233 le relazioni fra il vescovado e il Comune vennero completamente sconvolte a danno del Comune dal famoso frate Gerardo Boccadabati, compagno di San Francesco, al quale gli abitanti di Parma in uno dei soliti passeggeri slanci di misticismo dettero, a cominciare dal 29 luglio 1233, la potesteria con facoltà di riformare gli statuti. E il frate potestà fece legge che il Comune dovesse sempre rispettare i diritti del vescovo e dei chierici e cancellare scrupolosamente tutti gli statuti contrari alla libertà ecclesiastica (1). Probabilmente questa restituzione volontaria fatta dal Comune al vescovo di tutti i diritti contestati fece cadere da sè il processo iniziato dal Papa.

Ma non passarono dieci anni e gli assalti ricominciarono: nel 1243, essendosi alcuni cittadini prestati come mallevadori in un debito di Frate Bernardo Vizio, eletto vescovo di Parma, ed essendo stato questi ben presto sospeso dal Papa come dilapidatore dei beni della chiesa (nov. 1245), il Comune sequestrò i beni della mensa vescovile per indennizzare i detti mallevadori (2), e stabilì in generale che chiunque desse garenzia per alcun chierico « existente in ad« ministratione alicuius ecclesie » fosse indennizzato sui beni della chiesa stessa (3). Innocenzo IV intervenne minacciando il Comune di scomunica e d'interdetto se non annullava le nuove leggi (4): ma queste si trovano nello Statuto del 1255, il che dimostra che il Comune non volle cedere. Due anni dopo le controversie diventarono più acute quando Federico II concesse al Comune un privilegio in forza del quale questo acquistava la potestà di interporre decreti nelle alienazioni di immobili appartenenti a pupilli, di dar tutori e

(1) *Stat. Parma 1255*, p. 5, 10, 198; Affò, *St. di Parma*, III, 37, 155.

(2) *Stat. Parma 1255*, p. 79; Affò, *Stat. Parma*, III, 185 e seg., 376 e seg.

(3) *Stat. Parma 1255*, p. 242.

(4) Affò, *Storia di Parma*, III, 186, 376.

di non esservi obbligato (1); e un altro statuto del 1261 determina che a dimostrar la legittimità delle decime non basta nè una scrittura pubblica nè una sentenza giudiziaria: chi pretende la decima deve provare di aver per sè la consuetudine, e sono sufficienti dieci anni di mancata prestazione per determinare la prescrizione dell' obbligo (2).

Nel novembre del 1262 troviamo che il Comune e il vescovo si accordano per far andare finalmente in vigore il concordato del 1221 (3); e questo fatto dovrebbe far credere che il Comune se ne sia rimasto tranquillo almeno per qualche anno. Ma proprio pochi mesi dopo, nel 1263, si stabilisce che tutte le cause civili e criminali di qualsiasi genere debbono esser trattate davanti ai giudici del Comune; i laici non possono esser citati fuori del foro secolare se non per cause d' usure, di feudi, di matrimonio; chiunque, laico o chierico, cita un cittadino davanti a un tribunale estraneo alla città, è punito in 100 libre, lui o i suoi prossimi parenti (4) Nel 1276 si vieta senza alcuna eccezione al chierico di citare il laico fuori del foro secolare (5). Nel 1278 è messo fuori della protezione del Comune chi, appartenendo al foro canonico, declina la giurisdizione comunale, e, invitato dal Potestà, si rifiuta di indicare un giudice qualunque chierico o laico della città, davanti al quale sia disposto a rispondere (6); i non soggetti alla giurisdizione del Comune, se vogliono intentare un processo nel foro secolare, non sono ascoltati se prima non dànno sicurtà di accettare le sentenze, quali che esse sieno; nel foro laico al laico citato dal chierico in causa civile si applicano le leggi, di cui si servono nel foro canonico i chierici; e poichè il chierico in causa civile non può esser detenuto a domanda del laico,

---

(1) *Stat. Parma 1266–1304*, p. 222.
(2) *Stat. Parma 1266–1304*, p. 223.
(3) Affò, *St. di Parma*, III, 265.
(4) *Stat. Parma 1255*, p. 227–228.
(5) *Stat. Parma 1266–1304*, p. 239.
(6) *Stat. Parma 1266-1304*, p. 220.

testamento proprio fidecommissario
di nullitá del testamento (1); i beni
recentemente nel clero debbono conti-
ste (2); sui beni del laico i diritti del
ferenza sui diritti del chierico (3). Nel
se una terra del contado resta incolta
iche potente, sia questi laico o chierico,
lavorare a spese del minacciatore e per
ponsabili i parenti (4). Nel 1284 si vieta
gire in giudizio, se non in causa propria (5).
Comune imprigiona un chierico ed è an-
comunicato (6). Due anni dopo nuove que-
Obizzo dei Sanvitali a proposito della
il vescovo aveva diritto di concedere ai ma-
ne fa tutta una serie di leggi, per cui chiunque
Potestà nel completo esercizio della giuri-
so fuori della protezione delle leggi a suon di
blica piazza, e tutti i sudditi del Comune
abstinere ab omnibus et singulis serviciis »
pena 100 libre (7); se alcuno invita il Potestà
l' investitura e gli reca molestia nell' esercizio
izione, il Potestà suoni a stormo per convocare
del Popolo e con questi vada a casa del ne-
ipsi respondeat verbis et opere ut congruen-
bitur » (8); chiunque fa citare fuori del distretto
no, perchè abbia difesa la libertà e la indipendenza
ne, è punito in 500 libre ed è tenuto in carcere
on dia garenzia di rifondere al citato ogni danno;

Stat. Parma 1266-1304, p. 212.
Stat. Parma 1266-1304, p. 212.
Stat. Parma 1266-1304, p. 213.
(4) *Stat. Parma 1266-1304*, p. 240.
(5) *Stat. Parma 1266-1304*, p. 239.
(6) AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, 87.
(7) *Stat. Parma 1266-1304*, p. 10.
(8) *Stat. Parma 1266-1304*, p. 11.

... ...gionato, sia bandito come falsario e
... confiscati; se il colpevole non è sog-
... te del Comune, sono per lui responsa-
... quarto grado (1). Con la controversia
... complicò poi la solita questione del foro,
... fece decapitare un frate e appiccare un
... di aver uccisa una donna (2). Il Co-
... te scomunicato dal vescovo, ma si ap-
... ndo il vescovo di esser perturbatore della
... come pare che in questo avesse ragione,
... maneggiava apertamente per dar la si-
... Marchese d'Este, il Papa volendo eli-
... te, promosse il vescovo all'arcivescovado
... vescovo, nonostante la promozione, tar-
... per questo il 23 agosto i Duemila del
... presso il Podestà, che riluttava a diri-
... accordo col vescovo, e l'obbligarono a
... marciar con essi contro il palazzo ve-
... fece appena in tempo a mettersi in salvo,
... lui e alcuni della sua famiglia e distrusse
... dei suoi.

... che abbiam dati intorno alle cause di
... tà laica ed ecclesiastica nei Comuni ita-
... che di siffatti contrasti abbiamo ricordati,
... larga messe di notizie interessanti avrebbe
... esse ricostruire la storia delle relazioni fra
... nostri gloriosi Comuni. I quali, come hanno
... moderni in tutte le manifestazioni della vita
... i loro precursori anche nei tentativi per
... tà dai ceppi ecclesiastici del medio evo e
... perfettamente laica.

... 300-1304 p. 16.
... *Bonifacé VIII*, n. 780.
... *di Parma*, IV, 95 e seg.

L'ABOLIZIONE DELL'ORDINE DEI TEMPLARI

I.

La mattina del 13 ottobre del 1307 tutti i cavalieri templari, che si trovavano nel regno di Francia, furono arrestati per comando di re Filippo il Bello e consegnati all' inquisizione sotto accusa di eresia, di immoralità e di delitti contro natura. Il 22 novembre successivo il Papa, Clemente V, pubblicò una bolla per invitare tutti i capi degli stati cristiani ad imprigionare i cavalieri risiedenti nelle loro giurisdizioni confermando essersi scoperti contro l'Ordine del Tempio gravissimi indizi di eresia e di altri vergognosi delitti. I processi durati per tutta Europa dal 1307 al 1311 dettero resultati contradittori, e nella stessa Francia, in cui le varie inchieste giudiziarie riescirono sfavorevoli ai Templari, vi furon accusati, che dopo aver riconosciute vere le accuse, si ritrattarono e sopportarono virilmente la morte in difesa del loro Ordine. Nel Concilio di Vienna, convocato per definire anche la questione dei Templari, non si venne a nessuna esplicita

deliberazione: la questione se i cavalieri fossero eretici o innocenti restò indecisa, ma il Papa servendosi della sua autorità apostolica abolì l'istituzione in via disciplinare. Il gran maestro dell'Ordine, Jacques de Molay, e il maestro di Normandia, Geoffroy de Charnay, durante i processi si riconobbero colpevoli di tutti i delitti apposti alla loro associazione; ma il 19 marzo del 1314, quando furono condotti davanti alla porta di Notre Dame a sentirsi condannare alla prigionia perpetua per le colpe da essi confessate, disdissero le confessioni precedenti, dichiararono di aver mentito per salvare la vita, proclamarono che l'Ordine del Tempio era puro e santo; e la sera stessa furono arsi vivi come relapsi sopportando eroicamente i più spaventevoli dolori.

Tutti questi fatti contradittorî non possono non far nascere nella mente dello spettatore curioso un acutissimo dubbio: l'Ordine dei Templari fu davvero colpevole delle eresie e dei mostruosi delitti, che Clemente V e Filippo il Bello addussero a legittimare la sua abolizione? Oppure furono queste nerissime e slealissime calunnie? E, in questo secondo caso, da quali motivi fu spinto il Re a prender l'iniziativa della persecuzione? E il Papa, che fu alleato di Filippo e decretò l'abolizione dell'Ordine nel Concilio di Vienna, fece tutto ciò in buona fede e animato dal desiderio di difendere la religione, oppure commise consapevolmente una perfidia, enorme specialmente in lui, capo della Chiesa? E allora quali interessi mai spinsero anche lui a farsi complice del Re di Francia in una tale opera?

Queste domande per quel che riguarda Filippo il Bello non hanno una molto grande importanza: la fama, infatti, del Re di Francia oramai è formata, e non può mutare per un delitto di più o di meno. Principe di grandissimo ingegno e di ferrea volontà, tutto intento a creare ad ogni costo e senza scrupoli in Francia una monarchia assoluta contro qualsiasi opposizione della feudalità o della Chiesa, fiancheggiato da agenti come Guglielmo di Nogaret

e Pietro Dubois pronti a qualsiasi azione pur di servire il loro padrone, Filippo il Bello fu il primo per tempo, e non ultimo certo per merito, fra i grandi tiranni del Rinascimento, e di questi ha tutti i caratteri perfidi e violenti; i quali urtano certamente contro il senso morale moderno, ma nel secolo XIV erano utilissimi a costituire uno stato e indicano in Filippo una mente molto superiore al suo tempo. Nel fatto dell'abolizione del Tempio, perciò, anche se fosse dimostrato che egli fu perfido e violento, questo aggiungerebbe un po' più di colorito all'immagine che di lui la storia dà, ma non ne farebbe un'altra sostanzialmente diversa da quella di prima.

Per Clemente V invece la cosa è ben diversa. Egli, oltre ad essere un personaggio storico molto importante (basti ricordare che sotto di lui la sede del papato fu trasferita da Roma ad Avignone), è anche uno dei più discussi; e la sua memoria da alcuni è stata gettata nel fango, come del peggiore dei papi; da altri è stata difesa con calore, che anche ai meglio disposti non può non apparire a volte eccessivo. Ora la soppressione dei Templari è uno dei fatti più importanti del pontificato di Clemente V; e dal determinare la condotta, che in esso il papa tenne, dipende in gran parte il giudizio che del carattere morale di lui la storia deve dare.

II.

Incominciando dagli stessi contemporanei, la massima incertezza regna su questo argomento. Se guardiamo alle opinioni degli italiani, troviamo che di essi Dante (1), Giovanni Villani (2), Dino Compagni (3), il Boccaccio (4), Gu-

(1) *Purgatorio*, XX, 92.

(2) *Cronica*, VIII, 92.

(3) *Cronica*, III, 23.

(4) *De Casibus virorum illustrium*, IX, 262. La narrazione della caduta dei Templari il Boccaccio dice d'averla avuta dal padre, che al tempo del fatto era a Parigi.

glielmo Ventura (1), l'autore delle Storie Pistolesi (2), Alberico da Rosate (3), affermano, quale più quale meno recisamente, l'innocenza dei Templari e accusano il Re di Francia e il Papa di averli perseguitati per impadronirsi delle loro ricchezze; invece frate Francesco Pipini (4), Albertino Mussato (5), lo scrittore degli Annales parmenses maiores (6), Ferreto Vicentino (7) e Tolomeo da Lucca (8), credono alla loro colpa; i tedeschi e gl'inglesi sono anch'essi la più parte favorevoli ai Templari; i francesi contrarî. Ora di questi scrittori si può certo dire quello che crediamo di aver dimostrato per Giovanni Villani nello studio messo in fine a questo lavoro: essi sono in buona fede e narrano il fatto con piena sincerità, la più parte raccogliendo il racconto che ne faceva il popolo, alcuni pochi, come Albertino Mussato e Francesco Pipini, consultando le bolle pubblicate dal Papa sul processo e sull'abolizione dell'Ordine. Ma basta pensare al carattere di queste due fonti messe a disposizione dei cronisti – la voce del popolo soggetta facilmente a sbagliarsi e a svisare i fatti, e le bolle che raccontano il fatto dal solo punto di vista pontificio – per convincersi come tutte le affermazioni dei cronisti, messe insieme, non portino a nulla di sicuro. Per lo storico esse, quantunque composte di elementi non del tutto falsi, non hanno valore molto maggiore di quanto ne hanno le due tradizioni popolari francesi, ricordate dal Martin (9); delle

---

(1) *Chronicon Astense*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XI, 193.

(2) In *Rer. Ital. Scr.*, XI, 518.

(3) *Dictionarium Iuris tam civilis quam canonici, Venetiis*, MDLXXXI, voce *Templarii*.

(4) *Rer. Ital. Scr.*, IX, 748.

(5) *Rer. Ital. Scr.*, X, 378.

(6) *Rer. Ital. Scr.*, IX, 880; e *Mon. Germ. Hist. Script.*, XVIII, 751.

(7) *Rer. Ital. Scr.*, IX, 1016.

(8) *Rer. Ital. Scr.*, XI, 1229.

(9) *Histoire de France*, Paris, 1861, IX, 496.

quali l'una, conservata in una ballata bretone, rappresenta i monaci cavalieri come uomini feroci e dissoluti, che rapivano le vergini sulle strade, e le traevano prigioniere nelle loro case, dove le facevano perire dopo averne abusato; l'altra, conservata in un paesetto dei Pirenei, Gavarnie, dove si mostrano sette teste di *martiri* Templari, racconta che ogni anno la notte dell'anniversario dell'abolizione dell'Ordine, appare nel cimitero una figura armata di tutto punto e avvolta nel mantello bianco colla croce rossa dei Templari, e grida tre volte: « Chi difenderà il santo Tempio? Chi libererà il sepolcro del Signore? » E le sette teste si svegliano e tutte le tre volte rispondono: « Nessuno, nessuno; il Tempio è distrutto!... »

Se poi lasciamo i contemporanei e le tradizioni popolari, e prendiamo gli storici, troviamo lo stesso profondo e inconciliabile disaccordo fra quelli, che cingono i Templari dell'aureola del martirio, e quelli che li votano all'infamia di delitti contro la religione e la morale; e di tanti e tanti studiosi, che hanno tormentato il problema, nessuno ha potuto asserire, che l'enigma fosse sciolto per sempre, senza esser subito smentito da nuovi studiosi, sostenenti una soluzione del tutto contraria.

Una delle cause di tante vane discussioni fu per molto tempo, doloroso a confessare, la parzialità, se non addirittura la mala fede, con cui la questione era da molti trattata. Fino, si può dire, a pochi anni addietro l'abolizione dei Templari, come tutti gli altri fatti in cui avessero avuto parte un papa o un re, è stata da molti studiata più coll'intento di trovarvi degli argomenti a favore delle proprie idee politiche e religiose, che per desiderio di cercare serenamente il carattere vero del fatto. Per alcuni, difendere la fama dei Templari era come combattere insieme la monarchia, che avea distrutto colla calunnia e col tradimento l'Ordine, e il papato che in tanto delitto era stato il complice necessario; per altri, dimostrarli colpevoli era come salvare insieme il principio monarchico e il religioso. Si

sono così avute, come era naturale, storte interpretazioni dei documenti, omissione dei fatti contrari ai propri preconcetti e amplificazione dei favorevoli, una sterile logomachia di affermazioni e di smentite, tutte egualmente prive di fondamento, nella quale ben poco posto rimaneva per la retta critica.

E purtroppo un fatto rendeva possibile tutta questa confusione: la mancanza di documenti; ed essa appunto ci spiega come mai storici eminenti e d'indiscutibile imparzialità, come Michelet, Martin, Boutaric, Michaud, Walter Scott, Ranke, Döllinger, Hefele, Renan, per non citare che alcuni dei principali del nostro secolo, si trovino in profondo dissenso non solo sulla questione fondamentale della innocenza o colpa dell' Ordine, ma anche su tutte le altre secondarie, che con quella hanno una relazione più o meno diretta.

III.

A questa mancanza di documenti cercarono di ovviare, fin dal seicento, il Baluzio e il Dupuy, seguiti poi dal Mürner, dal Moldenhawer, dal Raynouard. Ma le loro pubblicazioni, incomplete, non scevre d'errori, spesso fatte con intenti partigiani, potevano essere ben poco utili in un argomento così oscuro per sè stesso e più ancora intorbidato dallo spirito di partito. Inoltre, l'archivio vaticano, in cui si poteva supporre fossero i materiali più importanti, rimaneva chiuso a sette chiavi; e solo ai tempi nostri lo Schottmüller potè esplorarlo e cavarne dei documenti, che gettarono luce vivissima sulla questione. Per trovare una pubblicazione fatta con metodo scientifico e veramente utile, nonostante tutti i suoi difetti, dobbiamo giungere ai due volumi del *Procès des Templiers* del Michelet (1); nei quali sono editi

(1) Nella *Collection de documents inédits sur l'histoire de France*. Paris, 1841-51.

per esteso i processi verbali di tre interrogatorî subìti dai Templari: quello dell'ottobre e novembre 1307 in Parigi davanti agl' inquisitori; quello del 1310 nella diocesi di Elne; e quello che si fece a Parigi dalla Commissione papale dal novembre del 1308 al maggio del 1311. A questa pubblicazione, che si può dire inauguri la storia positiva della caduta dei Templari, tennero dietro molti altri studî ed edizioni di documenti. Mentre il De Wailly correggeva alcuni errori nella cronologia delle bolle di Clemente V (1), il Boutaric pubblicava nelle *Notices et extraits des manuscrits publiés par l' Académie des Inscriptions* (vol. XX, parte 2.ª, 1862), insieme a molti documenti relativi al regno di Filippo il Bello, le memorie scritte durante il processo contro i Templari e contro il Papa, quando questi si mostrava renitente a condannarli, dal giurista Pietro Dubois. Il Hefele scopriva in una rarissima opera spagnuola la bolla d' abolizione dell' Ordine e la pubblicava nella Rivista: *Tübinger theologische Quartalschrift* (1866, primo fascicolo). Pochi anni dopo, il Boutaric ritornava a studiare il manoscritto 10119 della Biblioteca Nazionale di Parigi, già adoperato dal Baluzio e dal Dupuy, e ne estraeva e pubblicava corretta e completa, nella *Revue des questions historiques* (vol. X, pp. 301-343 e XI, pp. 5-41), la corrispondenza fra Clemente e Filippo, della quale una parte era stata volontariamente omessa dai suoi predecessori, perchè evidentemente sfavorevole al Re e al Papa. Il Loiseleur faceva conoscere, meglio che non avesse fatto fin dal 1845 il Bini in un lavoro poco noto, il processo dei Templari in Toscana (2); e un altro buon manipolo di documenti pubblicava nel 1883 il

(1) *Recherches sur la véritable date de quelques bulles de Clement V*; l' opuscolo è senza data, ma fu pubblicato verso il 1860.

(2) LOISELEUR, *La doctrine secrète des Templiers*, Paris - Orléans, 1872. - BINI, *Dei Tempieri e del loro processo in Toscana*, negli *Atti della r. Accademia Lucchese di scienze lett. ed arti*, to. XIII, Lucca, 1845, pp. 460-501.

Prutz nei *Malteser Urkunden und Regesten zur Geschichte der Tempelherren und Johannitern* (München).

Ma il periodo più fecondo di ricerche utilissime e ricche di risultati, che ormai non si può esitare a dire definitivi, è stato quello che va dal 1885 al 1888.

Infatti in questo tempo i padri Benedettini davano alla luce i regesti di Clemente V (1), opera di grande importanza per la storia dell' abolizione dei Templari, perchè non solo porge l'inventario ordinato di tutti gli atti del Papa in questa faccenda, ma ci mette anche in grado di pronunziare un giudizio sicuro e documentato così del carattere di Clemente V come del suo governo. Il De Curzon, oltre a curare un' edizione critica e definitiva degli Statuti del Tempio (2), faceva la storia e la descrizione della casa dei Templari di Parigi (3). Il Delisle in una bellissima memoria parlava delle operazioni finanziarie dei Templari (4). E oltre a questi, non riguardanti in modo diretto la caduta dell' Ordine, altri tre importanti lavori venivano pubblicati, i quali hanno appunto lo scopo di studiare il problema della colpabilità dei Templari e le cause della loro abolizione, e rappresentano benissimo tutto il movimento degli studî, che nella seconda metà del secolo si è fatto intorno al nostro argomento. Essi sono:

SCHOTTMÜLLER: *Der Untergang des Templerordens,* Berlin, Mittler u. S., 1887, 2 vol.

PRUTZ: *Entwicklung und Untergang des Tempelherrenordens mit Benutzung bisher ungedruckter Materialien,* Berlin, Grote, 1888.

---

(1) *Regestum Clementis Papae V,* Roma, tip. Vaticana, 1884-88.

(2) *La Règle du Temple, publ. par la Société de l'histoire de France.* Paris, Renouard, 1886. Cfr. KNÖPFLER, *Die Ordensregel der Tempelherren,* in *Historisches Jahrbuch,* 1887, pp. 665 e seg.; PRUTZ, *Die Templerregel,* in *Königsberger Studien,* I, pp. 147 e seg.

(3) *La maison du Temple de Paris,* Paris, Hachette, 1888.

(4) *Mémoire sur les opérations financières des Templiers,* in *Mém. de l'Ac. des Insc. et Belles Lettres,* to. XXXIII, 2.e partie, Paris, 1889.

LEA: *The Templars*, in *A history of the Inquisition of the Middle Ages*, III, pp. 238-333; New-York, Harper, 1888 (1).

IV.

La pubblicazione di tutti i documenti, che abbiamo enumerati, parve in principio che desse un gravissimo colpo alla fama dei Templari. Infatti, a parte i documenti di fonte pontificia o regia, le cui accuse contro i Templari possono ben essere calunniose, nei processi editi dal Michelet e dal Loiseleur sono riportate testimonianze numerosissime di Templari, i quali riconoscono le pratiche eretiche ed immorali dominanti nell' Ordine e confessano anche di avervi partecipato essi stessi. Questo fatto accrebbe di molto il numero degli accusatori, che affermavano oramai indiscutibilmente dimostrata la colpa dell' Ordine: quando gli accusati stessi confessano, è più possibile la discussione? È vero che di quelle confessioni molte apparivano strappate colla tortura e con ogni sorta di violenza; ma molte erano state date anche spontaneamente, secondo i sostenitori dell'accusa, e non lasciavano più luogo al dubbio. Il Michelet stesso, che nella *Histoire de France* si era mostrato indeciso fra l' attacco e la difesa, affermò poi risolutamente la colpa dell' Ordine; e il Loiseleur pubblicando il processo di Toscana diceva anche lui: « à cette heure, tout le monde est à peu « près d'accord pour reconnaître qu'un grand intérêt religieux et social a présidé à la suppression de la milice « du Temple » (2). Nel processo di Toscana i Templari

---

(1) Non parliamo del libro del LAVOCAT, *Procès des frères et de l'Ordre du Temple* etc., Paris, 1888, perchè é privo di qualsiasi valore; nè ci tratteniamo, come il nome dell'autore meriterebbe, su uno studio del DÖLLINGER, *The Order of Knigts Templars* in *Addresses on historical and literary subjects, translated by* MARGARET WARRE, London, Murray, 1894, perchè brevissimo e rimasto anche incompiuto per la morte dell'A.

(2) Op. cit., pag. 3.

avevano confessato le loro colpe senza esservi obbligati dai tormenti soliti ad essere adoperati dagl' inquisitori nei processi d'eresia; i risultati di questo processo erano perfettamente concordi con quelli ottenuti in Francia e in tutti gli altri paesi d'Europa: quale prova più certa della colpevolezza dell' Ordine? Il Loiseleur faceva anzi di più: ricostruiva colle deposizioni dei testimoni d'accusa e con le notizie, che si trovano nelle lettere di Filippo il Bello e nelle bolle di Clemente V, tutta la dottrina segreta dei Templari, e ne ricercava anche le fonti. Secondo il Loiseleur, i Templari erano dualisti, di quel dualismo grossolano e superficiale, comune agli Gnostici, ai Manichei, ai Catari, alle sètte Ismaelite, che riconosce nel mondo due principî opposti: uno autore dello spirito e del bene, l' altro creatore della materia e del male. Per i Templari, come per i Bogomili, i due principî non sono in lotta, ma in relazioni amichevoli; il dio malvagio è figlio del dio buono; egli si ribellò al padre e fu cacciato dal cielo e creò la materia; e nonostante la sua ribellione il padre ha sempre un certo attaccamento per lui. Il dio cattivo può dare agli uomini ricchezza e potenza, perchè è con essi in comunicazione diretta; il dio buono invece è tanto lontano dall' uomo, che è inaccessibile alle preghiere di lui. Come i Luciferiani e gli Eutichiani, i Templari non riconoscevano in Cristo il diritto ad essere adorato dai mortali; solo degno degli omaggi umani è Satana, il dio del male, il figlio del dio buono. Il Nazareno era un ladrone, impostore, drudo di Maria Magdala, messo a morte non per i peccati nostri, ma per i suoi. Perciò i Templari, entrando nell' Ordine, rinnegavano il Salvatore, calpestavano la croce e vi sputavan sopra e omettevano nella messa le parole sacramentali dell' elevazione dell' ostia. Le riunioni segrete dei Templari erano un' imitazione delle pratiche simili dei Luciferiani; la consegna al neofito di un cingolo di lino era una seconda edizione dell' analogo cingolo, che i catari davano ai fratelli nella cerimonia del *consolamentum;* l' adorazione di un idolo barbuto e di un gatto derivavano

dall' eresia dei Bogomili e degli Stedinghi (1); la sete insaziabile di ricchezza e di potenza, che fu uno dei vizî più rimproverati nell' Ordine, era presa dai Luciferiani; e questi anche dettero al Tempio la enorme immoralità, che prescriveva nel momento della ammissione baci fra l' iniziatore e l' iniziato non solo sulla bocca ma in altre parti innominabili, e permetteva, se pure non imponeva, una pratica che è la conseguenza più ributtante della degenerazione sessuale.

Ma come mai s'era formata questa eresia? Come mai prima della notte del 13 ottobre 1307, in cui i Templari furono tutti insieme improvvisamente imprigionati in Francia, di questa eresia nessuno aveva avuto sentore?

A queste domande procurò di dare la risposta Hans Prutz nel 1879 (2). La eresia templaria, diceva il Prutz, si è formata a poco a poco, come è naturale che avvenga di tutti i fenomeni di questo genere. Trovandosi a contatto con la civiltà superiore dell' Islam in Terra Santa; vivendo in un secolo come il XIII travagliato da un numero inaudito di eresie, e prima fra queste il Catarismo e l' Albigesismo; scoraggiato dai cattivi resultati delle Crociate, che doveano quasi dimostrare a quelle menti ignoranti la superiorità del dio dell' Islam sul dio Cristiano; l' Ordine non poteva non risentire l' effetto dell' ambiente in cui viveva. Esso non solo perdette l' antico entusiasmo religioso dei tempi di s. Bernardo e si adagiò in un' indifferenza colpevole, che lasciava posto solo ad un sordido egoismo e a una smoderata sete di ricchezze, raggiunta la quale divenne

---

(1) Gli Eutichiani erano monofisisti; e la così detta eresia degli Stedinghi, sterminati con una crociata nel 1234, consistèva nel non voler pagare le decime alla Chiesa. Mancherebbe quindi in questi casi, anche se i Templari potessero esser convinti di eresia, quella stessa somiglianza di dottrine, che è necessaria (ma, badiamo bene, non sufficiente) a dimostrare la derivazione di un' eresia dall' altra.

(2) *Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempelherrenordens*, Berlin, 1879.

vero senza discussione il racconto di tutta la faccenda, come si trova nella bolla di abolizione dell' Ordine scoperta dal Hefele; quando invece la questione è appunto di sapere se questa bolla narri un insieme di fatti veri o se piuttosto non sia un centone di menzogne.

Il lavoro del Prutz, poi, se a bella prima poteva fare impressione sul lettore per l'erudizione e per la grande abilità con cui era scritto, ad un esame attento non poteva non apparire anch'esso privo di base solida. In esso infatti nesuna prova vera è portata a documentare l' esistenza di un' eresia nell' Ordine fino da un' epoca antica: le sole tre testimonianze ricordate di Giovanni di Würtzburg, di Innocenzo III, di Federico II, studiate spregiudicatamente, perdono ogni valore, perchè alludono a tutt'altro che a una eresia; e tutte le considerazioni generali sull'eresie del medio evo, sulla degenerazione morale dei Templari, sulle loro relazioni coi musulmani, sui loro contatti con gli eretici del secolo XIII, anche a volerle tutte accettare, con una gran dose di buona volontà, come giuste, non provano punto come pretende l' autore, l' eresia dell' Ordine. Esse costituirebbero tutt' al più dell' eresia la prova generica, la prova della non impossibilità di essa; ma la prova generica non ha nessun valore finchè non sia accompagnata dalla prova specifica: qui non si tratta di vedere se sia possibile che i Templari sieno stati eretici, ma bensì se fossero veramente tali; e dall' aver dimostrata la prima cosa non ne segue punto la seconda.

V.

A difendere la fama dei Templari contro le affermazioni del Loiseleur e del Prutz si accinse lo Schottmüllller, che, dopo cinque anni di lavoro continuo e di ricerche, specie nella Biblioteca Vaticana, pubblicò nel 1887 due volumi sulla questione dei Templari.

L' opera dello Schottmüller fu da alcuni con troppa

acerbità criticata come priva di ogni valore scientifico, da altri con troppo calore lodata, come contenente le prove oramai sicure e definitive dell'innocenza dell' Ordine.

La verità è che essa aveva molti pregi e molti difetti. In essa infatti l' autore pubblicava documenti di capitale importanza: il processo di Poitiers, gli estratti del processo d' Inghilterra fatti per uso della Commissione di Cardinali incaricata di riferire sull' abolizione del Tempio al Concilio di Vienna, i processi dello Stato Romano, di Brindisi, di Cipro (1). Tutto questo materiale documentario importantissimo, che prova fra l' altro la falsità dell'asserzione che i processi sieno riesciti in tutti i paesi contrarî all'Ordine del Tempio, lo Schottmüller lo studiò diligentemente, lo illustrò con molte ricerche, che fecero conoscere una gran quantità di fatti fino allora ignoti; ma da tanto lavoro non seppe trarre tutto il profitto possibile. Poco pratico dei testi medievali e della lingua stessa, in cui i documenti sono scritti, conoscitore poco profondo della storia della procedura giudiziaria e del diritto canonico, egli incorse in non pochi gravissimi errori nei particolari del suo lavoro. Inoltre, desideroso di diminuire quanto più fosse possibile la responsabilità di Clemente V, pur affermando l' innocenza dei Templari, si lasciò portare ad ipotesi insostenibili, che diminuiscono di molto l'autorità dei suoi studî. I quali perciò, anzichè dare una soluzione definitiva del problema, portano a questa solamente il contributo di importanti lavori preparatorî, da adoperarsi, per altro, con molta cautela da chiunque si accinga allo studio della intricatissima questione (2).

---

(1) Del processo di Poitiers un sunto imperfetto era stato già pubblicato dal RAYNOUARD; e del processo d' Inghilterra il testo completo era stato pubblicato fin dal secolo passato dal WILKINS nei *Concilia Britaniae*. Un elenco completo di tutti i documenti riferentisi al processo dei Templari è dato dal LANGLOIS in *Revue historique*, 1889, XL, 168 e seg.

(2) Cfr. due recensioni dell'opera dello Schottmüller, l'una del WENCK, *Göttingische gelehrte Anzeigen*, 1888, pp. 465-511; l' altra del LEA nella *English historical Review*, 1888, III, 149 e seg.

Dell' opera dello Schottmüller e delle conclusioni a cui era arrivato, meno di tutti fu contento il Prutz, che vedeva disfatta la tela, che il Loiseleur e lui avevano così faticosamente tessuta. Facendosi perciò arma degli errori, molti e gravissimi, dell' avversario, l' anno dopo pubblicò un nuovo lavoro, nel quale, oltre a fare dell' opera dello Schottmüller una critica troppo acerba, cercò di difendere con nuove considerazioni e con un grande sfoggio di documenti editi e inediti - fra i quali i processi di Bigorre, Bayeux, Caen, Cahors, Chaumont, Clermont, Renneville, Troyes - la sua antica opinione, però un poco modificata e attenuata, sulla colpevolezza dell' Ordine. Ho detto: un poco modificata e attenuata, perchè alcune delle accuse, fatte nel primo scritto, nel secondo non ricomparvero o ricomparvero sotto forma diversa; ma in fondo è sempre la stessa idea: l' abolizione dei Templari fu giustificata da un insieme di dottrine eretiche su Dio e su Cristo accettate dai cavalieri; dalla profonda immoralità, se non dell' Ordine come tale, della più parte dei suoi membri; e dalla eccessiva potenza e sconfinata ambizione dell' Ordine stesso, il quale costituiva, specie in Francia, un pericolo perenne per le istituzioni monarchiche e nazionali (1).

VI.

Mentre il Prutz scriveva a Berlino questa fiera requisitoria contro i Templari e contro il loro difensore, a New-York il Lea dedicava nel terzo volume della sua Stòria dell' Inquisizione nel Medio Evo un capitolo all' abolizione dell' Ordine del Tempio, in cui tanta parte appunto ebbe l' Inquisizione.

---

(1) Una larga recensione del Wenck su questo nuovo libro del Prutz si trova nelle *Göttingische gelehrte Anzeigen*, 1890, p. 253-275. Il Wenck è favorevole ai Templari.

Sono cento pagine scritte con una sobrietà e una lucidità ammirevoli, con una conoscenza piena e profonda della letteratura sull'argomento, nelle quali i motivi dell'abolizione sono serenamente discussi e il truce dramma è narrato nei più importanti e caratteristici suoi particolari.

Il Lea riconosce la decadenza morale dell'Ordine e la scostumatezza di molti dei suoi membri; questo vizio del resto era comune a tutti gli ordini religiosi di quel tempo e inevitabile, specie dai Templari, i quali dovevano essere fatalmente portati, nella loro vita attiva e appassionata di soldati in guerra perpetua, a trascurare i tre voti ascetici di castità, povertà ed obbedienza, imposti loro da s. Bernardo. Ma rispetto all'accusa di eresia, la sola che possa, se vera, giustificare l'abolizione dell'Ordine, il Lea conchiude che ogni spirito sereno, a cui sieno noti tutti gli elementi del problema, deve pronunciare sentenza non solo di non provata reità, ma anche di vera e propria inesistenza di reato (p. 275).

Infatti, egli dice, di questa eresia nessuna prova materiale si ha: nessuno degli idoli, che si dicono adorati dai Templari, nessuna copia dei celebri statuti secreti è giunta fino a noi: e sì che nell'improvvisa cattura ordinata con tanta segretezza da Filippo il Bello e da Guglielmo di Nogaret qualcuno almeno di questi corpi del reato avrebbe dovuto venire alle mani degli agenti del Re, e sarebbe stato Dio sa con quanta cura inserito negli atti e nei documenti del processo.

Le prove, dunque, della colpa dei Templari si possono ricavare solo dalle deposizioni dei testimoni sfavorevoli all'Ordine, le quali sono certo molte e gravissime. Ma tali [illegible] che valore hanno? A questa domanda, da cui [illegible] la soluzione di tutta la questione, il Lea risponde [illegible] che gli viene dall'aver studiato meglio di [illegible] storici l'organizzazione dell'Inquisizione e [illegible] una profonda conoscenza della procedura giu[illegible] del medio evo; e risponde che tutte quelle te[illegible] non hanno alcun valore; perchè esse, an-

che quando nei processi verbali è detto che tutto è passato *sine coatione aliqua vel tormentis,* sono strappate colla tortura, o col timore della tortura, o coll' indiretta tortura della prigione, degli stenti, della fame, o coll' alternativa fra esser perdonati, se confessi, o bruciati vivi, se ostinati nei dinieghi; mezzi questi che l' Inquisizione sapeva bene adoperare per ottenere dagli accusati tutto ciò che voleva.

Inoltre, se si prendono le confessioni sfavorevoli all' Ordine raccolte in tutta Europa, e si confrontano fra loro e si criticano, si è obbligati a riconoscere, che indipendentemente dal modo come sono state ottenute, esse hanno tutte un carattere di estrema improbabilità.

Innanzi tutto è difficile che un' associazione ricca, potente, ambiziosa di ricchezze terrene, come quella dei Templari, si sia impegnata segretamente nella impresa pericolosa e visionaria della creazione di una nuova fede, che, mentre non poteva arrecar alcun vantaggio in caso di vittoria, dovea esser rovinosa nel caso, molto probabile, che il segreto fosse scoperto. Ammettere ciò significa supporre nei Templari un' esaltazione ascetica e un desiderio di martirio, che si può aspettare da un Cataro o da un Dolcinista, non dallo spirito mondano, che era il vero vizio dell' Ordine.

In secondo luogo, se si fossero impegnati a fondare una nuova fede sotto gli occhi onniveggenti dell' Inquisizione, i Templari avrebbero dovuto esser più cauti nell' accettare nuovi membri, nel rivelare i loro segreti a stranieri. Invece essi accettavano neofiti senza neanche il noviziato vòluto dagli statuti; e vi ammettevano fanciulli, cavalieri, preti, operai, contadini, bifolchi, servi e simil gente; e a tutti fin da principio, proprio nell' atto dell' ammissione, svelavano la loro segreta dottrina e imponevano i baci disonesti e consigliavano la sodomia.

In terzo luogo, se una fede non conformista avesse fatto parte essenziale della regola segreta dell' Ordine, essa avrebbe dovuto essere rigidamente definita; nell' ammissione avrebbe

dovuto esser seguìto un rituale strettamente determinato; e i testimoni nelle loro confessioni avrebbero dovuto fare gli stessi racconti e dare gli stessi particolari. Invece, nonostante che i testimoni sieno esaminati tutti su di una serie precedentemente elaborata di articoli d'accusa, in modo che le risposte erano suggerite ai torturati nella domanda stessa, le confessioni sono tutt' altro che concordi, e nei particolari diverse l'una dall'altra. Che se pure qualche somiglianza si avverte, se ne ha presto la spiegazione osservando come i testimoni, che si trovano d'accordo, sono stati esaminati e torturati dallo stesso vescovo o inquisitore, oppure sono stati chiusi nello stesso carcere, dove evidentemente si sono messi d'accordo per salvar la vita.

E finalmente, se nell'Ordine vi fossero state delle tendenze verso una nuova fede religiosa, esso avrebbe presentato almeno qualche martire ostinato nella sua fede, come ve n'ebbe fra i Catari e i Dolcinisti. Ora neanche uno di questi casi nel processo si è dato: di quelli che morirono di stento o di fuoco, neanche uno morì per aver confessato; morirono tutti per non aver voluto confessare o per aver ritrattate le false confessioni fatte prima. Ora è possibile mai che esistano eretici, che si lascino bruciare vivi non per difendere la loro eresia, ma per negarla?

A queste assennatissime osservazioni noi non sappiamo che cosa si possa rispondere. Certo non tutte sono nuove, e parecchie di esse furono esposte già dal Voltaire (1) dal Raynouard (2) e da altri; ma nel libro del Lea, messe avanti in una forma, che non ricorda neanche lontanamente le apologie sistematiche del Voltaire o le giustificazioni appassionate del Raynouard, esse hanno una forza di con-

---

(1) *Essai sur les moeurs et l'esprit des nations,* Paris, 1817, IV, 56, cap. 66.

(2) *Monuments historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple,* Paris, 1813.

vincimento, che in nessun altro lavoro su questo incerto argomento ci è avvenuto di trovare.

Ma quale fu allora il motivo, che spinse Filippo il Bello a prendere l'iniziativa di una persecuzione così feroce contro l'Ordine?

Negata l'eresia, il Lea accetta naturalmente la spiegazione tradizionale dell'urgente bisogno di danaro, bisogno che come altre volte avea spinto il Re a spogliare delle loro proprietà i giudei e i mercanti italiani e a falsificare le monete, così lo consigliava ora ad impadronirsi delle ricchezze dei potenti cavalieri. A questo motivo però il Lea riconosce debba aggiungersene un altro d'indole in certo modo più alta: cioè l'incommodo e anche il pericolo, che doveva sentire Filippo da una massa di persone, organizzata militarmente, vivente come un esercito stabile nel regno, che egli voleva mutare da feudale in assoluto, e indipendente da qualsiasi altro potere che non fosse quello, più che altro nominale, della Santa Sede. Questa idea era stata esposta da altri prima del Lea, per es. dal Renan (1) e dal Hefele (2); il Prutz ne aveva fatto anzi, gonfiandola più del necessario, uno dei principali argomenti per giustificare l'azione di Filippo il Bello. Ma il Lea anche in questo campo trova da portare una buona considerazione: ed è che in fondo questa tanto decantata e magnificata potenza dei Templari, dopo un maturo esame, deve apparire in parte una esagerazione dei contemporanei e dei posteri, i quali, vedendo l'Ordine caduto improvvisamente da uno stato di relativa potenza ad uno di profondissima infelicità, sono stati naturalmente portati ad immaginarsi il periodo anteriore alla caduta molto più florido del vero. Studiando infatti le liste pervenute a noi dei Templari e delle loro possessioni, si vede chiaramente che l'Ordine non era punto, per numero di uomini

(1) *La Papauté hors de l'Italie: Clément V; Revue des deux mondes*, 1.° marzo 1880, p. 119.

(2) *Histoire des conciles*, Paris, 1873, IX, 306.

l' esame delle personalità dei giudici, che appaiono quasi tutte creature devote a Filippo per benefizi ricevuti; la narrazione del modo veramente vergognoso con cui vennero condotti i processi a Parigi, a Poitiers, a Chinon, nelle singole diocesi e finalmente davanti alla Commissione papale (1).

Ma l' opera del Gmelin, a parte la pesantezza veramente tedesca della esposizione, ha purtroppo un grave difetto: la poca serenità con cui, massime nella prima parte, è scritta.

Il Gmelin è profondamente convinto della innocenza dei Templari rispetto al delitto di eresia. Fin qui nulla di male. Il male però comincia quando questa profonda convinzione gli impedisce di discutere coi suoi avversarî pacatamente e senza insolenze. L' A. nella prefazione protesta che egli intende di essere obbiettivo solo nel senso che crederà alla evidenza dei fatti senza cercare svisarli in grazia dei proprî preconcetti; ma che con questo non intende di rinunziare al diritto di confutare gli errori dei suoi avversarî e di esporre i fatti con un certo calore. È giusto. Ma *est modus in rebus!* La sua obbiettività il Gmelin la

---

(1) A un punto solo del tema il Gmelin non ha prestata tutta l' attenzione necessaria: alla parte avuta in questa faccenda da Guglielmo di Nogaret, il principale agente di Filippo il Bello in questo come in tutti gli altri loschi affari promossi dal Re negli ultimi dieci anni della sua vita. Su Nogaret fino a poco tempo addietro non avevamo se non uno studio buono, ma incompleto, del RENAN, *Guillaume de Nogaret légiste*, nella *Histoire litteraire de la France*, t. XXVII, p. 233-371; ora invece abbiamo un buon volume del HOLTZMAM: *Wilhelm von Nogaret Rat und Grosssiegelbewahrer Philipps des Schönen von Frankreich*, Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 1898, p. XI-279; per i Templari ved. p. 135 e seg. Il Holtzmann non crede alla colpa dei Templari ed ammette che Filippo fu mosso contro di essi da mire esclusivamente politiche; ma non esclude che Filippo e Nogaret credessero almeno in generale (wenigstens in allgemeinen) alla verità delle loro accuse, perchè « fere libenter homines id quod voluńt credunt » (p. 136). Ma un proverbio non è una ragione e non si capisce perché il Holtzmann voglia sciupare la sua caritatevole ipotesi pei begli occhi di due individui, la cui capacità a delinquere esce dallo stesso suo lavoro perfettamente dimostrata.

spinge sino a dividere gli autori, che si sono occupati di questa questione, in due classi - storici con critica, e storici senza critica - e a metter fra i primi quelli che sostengono l' innocenza dell' Ordine, e fra i secondi i sostenitori della colpa. Il modo poi, con cui è trattato il Prutz, non è nè molto cortese nè del tutto giusto. Il Prutz è sommamente antipatico al Gmelin: basta che una cosa sia asserita dal primo, perchè venga dichiarata falsa dal secondo; e 189 pagine delle 511 del libro sono dedicate a dimostrare che il Prutz è ignorante e in mala fede. E sì che il Gmelin avrebbe ben dovuto pensare che in fondo in fondo delle asserzioni, certo in gran parte erronee del Prutz, qualcuna ha dovuto penetrare anche nella sua opera; ed egli, che forse cinquant' anni fa avrebbe sostenuto la piena e assoluta innocenza del suo caro Ordine, oggi, dopo quei certi lavori « senza critica », ha dovuto riconoscere, insieme col Lea, che l' Ordine in parte non fu indegno della sua fine. Siccome poi il Prutz insieme a molti errori ha detto anche delle verità, accade che il Gmelin, pur di contraddire e ferire l'avversario, cada egli stesso in errori che non hanno nulla da invidiare a quelli che in parecchi casi ragionevolmente rimprovera al suo predecessore. Per esempio il Prutz dice che il sentimento religioso non fu se non uno solo dei fattori delle Crociate; le cause prime di queste si debbono ricercare nelle condizioni sociali ed economiche del medio evo. - Non è vero, dice il Gmelin. - La civiltà e la cultura maomettana, dice il Prutz, erano, nel periodo delle Crociate, superiori alla cultura e civiltà cristiana, e influirono molto beneficamente su di queste, e i contatti fra cristiani e musulmani furono una delle cause del sorgere di tante eresie nei secoli XII e XIII. - Non è vero. - Il Catarismo distruggeva tutto il dogma cristiano. - Non è vero: il Catarismo non è la negazione assoluta del Cristianesimo, ma un tentativo di riforma contro la corruzione del Cristianesimo cattolico. - E così di seguito.

8

Da questa smania di dir sempre bianco dove il Prutz ha detto nero, ne nascc che il Gmelin, mentre nelle ultime pagine dell' opera giudica con sufficiente equanimità del grado di corruzione dei Templari e si tiene lungi dalle eccessive apologie e dalle eccessive accuse, e, pur ritenendoli innocenti della colpa di eresia, mostra come fossero ben degenerati dalla regola primitiva; non fa invece altrettanto nel capitolo intitolato « Was waren die Templer? », che è il primo della parte positiva dell' opera. In questo luogo il Gmelin, ancora tutto caldo della lunga battaglia col Prutz, pur trovandosi obbligato dal suo retto senso storico ad ammettere la corruzione del Tempio, anzi a confermarla con nuove giudiziose considerazioni, quando viene a determinare in che cosa precisamente questa corruzione consistesse, resta molto nel vago; e la impressione generale, che si ha dell' intero capitolo, è che per il Gmelin, nonostante qualche difettuccio scusabilissimo e spiegabilissimo, come la superbia (1), la venere femminile e maschile e la poco salda disciplina, i Templari in fondo fossero il migliore degli Ordini religiosi del tempo. Anche la cattiva fama dell' Ordine presso i contemporanei quanto alla moralità, sulla quale meno dovrebbero aver luogo discussioni, il Gmelin cerca di attenuarla e quasi di negarla. È vero che egli porta a sostegno delle sue asserzioni l'autorità del Döllinger, il quale dice che prima del 13 ottobre 1307 nessun ricordo si trova di questa asserita corruzione, ma al contrario nella let-

(1) A mostrare questa superbia il Gmelin (p. 240), seguendo il Lea (p. 244, n.), riporta il fatto che non potevano eseere ammessi nell' Ordine se non i nobili; e cerca di scusare questa regola, poco d'accordo coll'umiltà cristiana, con un lungo periodo di parole altisonanti. Ma i Templari possono essere scusati di ciò in forma meno sonora ma più sicura, quando si osservi che la regola, la quale impediva ai non nobili di entrare nell' Ordine, era comune a tutte le associazioni cavalleresche, e dipendeva dalla incapaità in cui erano i non discendenti di stirpe nobile, di essere elevati alla dignità della cavalleria.

teratura del tempo e del periodo immediatamente successivo i Templari godono di buonissima fama e sono posti ad esempio di correttezza di vita agli altri Ordini religiosi corrotti (1). Ma, con tutto il rispetto dovuto al Döllinger, la forma stessa così assoluta di queste affermazioni toglie ad esse ogni valore. Il fatto che alcuni scrittori del secolo XIV dànno come esempio di purità l'Ordine, soppresso nel 1311, non dice niente, perchè tutti siamo portati, quando qualcuno è caduto in disgrazia o morto, a esagerarne i pregi e trascurarne i difetti. E che nessuno scrittore del tempo dica male dei Templari, non è esatto, perchè tutti i cronisti, che credono alle accuse di eresia e di immoralità, non lo fanno certo per testimoniare la santità e purità dell' Ordine. E poi, lasciando da parte gli scrittori, come si possono trascurare tutti i modi di dire sfavorevoli ai Templari, che correvano sulla bocca del popolo? Dal processo d' Inghilterra, uno dei paesi più favorevoli al Tempio, se non uscì provata l' eresia, restò però dimostrata la poco buona fama dell' Ordine, a proposito della quale basti ricordare la esortazione vicendevole dei fanciulli inglesi a custodirsi dal bacio dei Templari; l' uso tedesco di chiamare « case da Templari » quelle in cui le vergini non erano molto comuni; e i detti francesi « bere « come un Templaro, orgoglio da Templaro ». Il Gmelin (p. 247), si contenta a questo proposito di dire che il motto « bere come un Templaro » allude solo alla vita ricca e allegra dei cavalieri e che anche gli altri dettati potrebbero intendersi in senso non molto sfavorevole all' Ordine; ma, mentre in tutto il resto egli è così diligente, qui non si ferma neanche un momento a dimostrare la sua asserzione, a spiegarci che cos' altro mai possano significare i baci e le case dei Templari; prova questa, credo, che neanche lui è pienamente convinto di ciò che dice.

---

(1) DÖLLINGER, op. cit., p. 206.

E così la prima parte « polemico-critica » del libro del Gmelin per voler esser troppo polemica è riescita poco critica ed ha quindi poco valore storico; la seconda parte invece va ritenuta come lo studio più completo, che finora si abbia sulla tanto dibattuta questione.

VIII.

Con questo non è detto che il Gmelin abbia del tutto esaurito l'argomento: il problema della colpa o dell'innocenza dei Templari risulta dalla convergenza di un numero grandissimo di questioni particolari e il terreno non è mai così completamente esplorato da rendere inutile qualsiasi altra ricerca.

Ne è prova un altro lavoro del Lea, breve di mole ma molto importante per contenuto, edito nel 1893 nelle pubblicazioni dell'*American Society of Church History* (1). In esso il Lea, fra le tante accuse portate contro i Templari da Clemente V nelle sue bolle, prende in esame quella che il gran maestro, i visitatori e i precettori dell'Ordine ricevessero le confessioni dei fratelli e li assolvessero dai loro peccati, amministrando così il sacramento della penitenza e usurpando ereticamente uno dei più sacri poteri del clero. Che valore ha questa accusa?

Il fatto è vero; ma, osserva il Lea, se noi badiamo al carattere degli Ordini militari e al tempo in cui si formò la dottrina della confessione sacramentale, dobbiamo ricoscere che in esso non c'era nulla di strano o di poco ortodosso secondo le idee dogmatiche del secolo decimosecondo. I membri, infatti, degli Ordini militari erano monaci soggetti a tutte le regole e investiti di tutti i privilegi del monachismo. Inoltre, sino al tredicesimo secolo non era necessario

(1) Vol V, p. 37-58: *The absolution formula of the Templars.*

confessarsi a un prete e il potere di chi udiva la confessione si riduceva più ad intercedere da Dio il perdono per il peccatore, che ad assolvere questo dei suoi peccati in nome di Dio. Solo nel secolo decimoterzo gli scolastici cominciarono a costituire la dottrina, come l'abbiamo oggi; e bisogna aspettare il Concilio di Trento per trovare finalmente affermato che nessuno all' infuori dei sacerdoti ha potere di ascoltare confessione; solo nel 1240 fu stabilita la formola *ego te absolvo,* la quale, per prendere il sopravvento su tutte le altre, dovette aspettare anch'essa fino al Concilio di Trento. L'uso quindi dei Templari di confessarsi nei capitoli era una cosa normale. Ma, quando si fu costituita la dottrina della confessione, le regole degli Ordini religiosi si trovarono in opposizione con essa: gli Ospitalieri rimossero questa opposizione, facendo che i loro priori fossero anche preti; i Templari non ebbero questo senno: ignoranti, avvezzi a battersi colle armi e non a discutere di teologia e di canoni, essi non seppero seguire il movimento dei tempi e adattarsi appuntino allo sviluppo della teorica sacramentale della Chiesa; e, fermi nella loro regola arcaica e pur dovendo sentire l' influsso delle idee nuove, non seppero far di meglio che seguire una pratica, in cui si trovarono stranamente confusi il vecchio sistema e il nuovo: assoldavano dei preti, ai quali i frati si confessavano ognuno per conto proprio; e siccome oramai i peccati confessati ai preti erano perdonati, nei capitoli la confessione pubblica non si fece più; ma l' ufficiale presidente continuò a dare come prima l' assoluzione dei peccati, che nessuno più confessava. Tutto questo era certo illogico; ma la Santa Sede non aveva diritto di accusarne i Templari, prima di tutto perchè una regola precisa e definitiva non c'era ancora su questa materia; e poi perchè la Curia conosceva la pratica dei Templari, che era soggetto di discussione fra i canonisti. E la severità, con cui il Papa mette avanti quest'accusa, mostra, secondo il critico americano, quanto poco in buona fede egli fosse.

IX.

E, oltre a questa, un' altra prova favorevole ai Templari è venuta fuori dagli ultimi studi; ed è tale che a noi sembra debba togliere ogni minimo dubbio sulla perfetta innocenza dell' Ordine e sulla mala fede dei suoi accusatori.

Fin dal 1891 in un bellissimo articolo pubblicato nella *Revue des deux mondes* (1) il Langlois, confrontando fra loro il processo di Bonifacio VIII e il processo dei Templari - manipolati entrambi da Guglielmo di Nogaret, l'anima dannata di Filippo il Bello - osservava che essi sono la manifestazione di una medesima tendenza e sono stati condotti con una eguale tattica: « la storia della lotta di Filippo « il Bello contro il Papa è come la prefigurazione della « storia della distruzione del Tempio. Sembra che Guglielmo « di Nogaret, il protagonista della monarchia in entrambi « gli affari, si sia fatta dapprima le mano assalendo il Papa, « e poi non abbia trovato nulla di meglio contro i Templari « che impiegare la scherma traditrice e brutale riescita tanto « bene la prima volta ». Infatti, contro Bonifazio VIII il Nogaret ricorre subito a un atto d'audacia: piomba improvvisamente ad Anagni e s'impadronisce della persona del Papa; così nell'affare dei Templari la mattina del 13 ottobre del 1307 con un vero e proprio colpo di stato fa imprigionare a un tratto tutti i Templari, passando sopra ai loro privilegi ecclesiastici e a ogni più elementare principio di procedura giudiziaria. E come, nella lotta fra il Papa e il Re, il Nogaret se ne appella al popolo francese e moltiplica durante il 1303 le riunioni popolari, in cui assale e fa assalire il Papa dai suoi salariati; così pel processo dei Templari, il giorno stesso in cui ha fatto il colpo maestro dell'arresto in massa, convoca un'adunanza popolare e poi due giorni dopo un' altra

(1) *Le procès des Templiers*, 15 gennaio 1891.

adunanza per rivelare alla curiosità pubblica le colpe dei Templari. Tanto Bonifazio VIII quanto i Templari godevano nel popolino di fama cattiva; ed ecco che il Nogaret nell' un caso e nell' altro fa leva sulla impopolarità delle sue vittime per sollevare contro di esse tutto un cumulo di accuse calunniose, ridicole, assurde; e le accuse sono tali a bella posta, perchè il Nogaret, intuendo meravigliosamente la infantile psicologia popolare, capisce che al popolo, a quest'eterno fanciullone, bisogna contarle proprio grosse perchè le beva più facilmente: quindi tanto il Papa quanto i Templari negano l' immortalità dell'anima, fanno dei sortilegi, abusano della confessione, voglion rovinare il reame di Francia, insultano l' eucaristia, adorano il diavolo, sono sodomisti, omicidi, atei, bestemmiatori. E nell'un caso e nell'altro il Nogaret, questo oriundo di una regione di albigesi, della Linguadoca, e figlio lui stesso di genitori albigesi, con una ironia atroce e quasi con una buffonesca sete di vendetta, si atteggia a difensore della purità della fede e della integrità della Chiesa cattolica proprio di fronte al capo della Chiesa e a uno degli Ordini religiosi più floridi e più potenti, che la Chiesa cattolica abbia mai avuto. Ognuno comprende come questo parallelismo fra i due affari sia una prova fortissima in favore del Tempio, quando consideri che la mala fede di Filippo il Bello e del Nogaret è nella faccenda di Bonifazio VIII indiscutibilmente sicura.

Ma non furono solamente Bonifazio VIII e i Templari le vittime della spregiudicata politica del Re di Francia. Sotto il regno di Filippo il Bello e manipolato sempre dal solito Nogaret, ci fu un altro processo scandalosissimo, anche questo contro un alto dignitario della Chiesa, Guichard vescovo di Troyes (1).

---

(1) Nel 1895, quando pubblicammo per la prima volta questo lavoro, noi lamentavamo che sul processo di Guichard non ci fosse se non una brevissima memoria del BOISSY D'ANGLAS e auguravamo che il fatto fosse sottomesso a uno studio più ampio, il quale non solo avrebbe avuto un grande interesse

Bello per iniziare una nuova persecuzione contro il vescovo di Troyes, noi non riesciamo a veder chiaramente, dato lo stato dei documenti a noi pervenuti. Certo è che il vescovo dopo cinque anni di inchieste e di prigionia, fu assolto, perchè Noffo Dei, che non era morto nell' agosto del 1306 e, ritornato al suo mestiere di falso accusatore, era stato col Nogaret uno dei principali manipolatori di questo nuovo processo, dovendo essere impiccato per delitti del tutto estranei all'affare di Guichard, proclamò, sul punto di morire, la piena innocenza del vescovo e così lo salvò definitivamente da una condanna sicura.

Orbene la tattica, con cui Nogaret conduce il processo di Guichard, corrisponde perfettamente a quella da lui seguita nella lotta con Bonifazio VIII e nella persecuzione contro i Templari. Per primo atto il Re, violando le leggi canoniche, s' impadronisce illegalmente della persona dell' accusato a mezzo agosto del 1308 e mette sotto sequestro i suoi beni. Poi i suoi satelliti fanno appello alla opinione pubblica e il 6 ottobre in una delle solite adunanze popolari a Parigi rivelano al mondo attonito i delitti del vescovo, mentre intanto davanti alla commissione inquirente presentano una caterva di testimoni pronti a dimostrare la verità delle accuse. E le accuse sono le solite: Guichard è figlio di uno spirito maligno, è in rapporti intimi coi demoni, ha avvelenato parecchie persone, fra cui la regina suocera del re di Francia, è falsario, adultero, più volte omicida, istigatore di tumulti, ladro, simoniaco, usuraio, subornatore e corruttore di testimoni, concussore, fabbricatore d'argento per via d' alchimia, maliardo, sodomita, rinnegatore di Cristo, insultatore dell' ostia consacrata. Centro di tutto il sistema di accusa è il delitto di aver provocato per via di sortilegi la morte di Giovanna, moglie del re di Francia: il vescovo fece evocare il demonio da una strega e da un romito e, fattogli omaggio, gli domandò in che modo avrebbe potuto provocar la morte della regina; il demonio lo consigliò di fare un' immagine di cera, battezzarla col nome della regina e pungerla alla testa e nelle altre parti del corpo perchè la

regina si ammalasse; se questo non bastava, continuasse a pungere e facesse strugger la cera, e la regina sarebbe morta di sicuro. Guichard, seguendo le diaboliche prescrizioni, travestito da contadino, andò col romito e con due donne in fondo ai boschi e qui fabbricò una immagine di cera, la battezzò con padrini e madrine in tutte le forme, e cominciò a pungerla: la regina si ammalò gravemente senza che i medici, per quanto bravi, fossero capaci di trovare un rimedio. Le punture furono di tanto in tanto rinnovate; ma poichè la malattia andava troppo per le lunghe, Guichard ritornò al romitaggio, mise la immagine vicino al fuoco, la ruppe, la schiacciò sotto i piedi, la gittò nelle fiamme. E la regina naturalmente morì (1). E si trovarono circa 300 persone, che testimoniarono contro il vescovo, fra le quali il romito e la strega! Evidentemente il Nogaret adoperava in tutti i suoi loschi affari la medesima ricetta.

Nel processo di Guichard non manca neanche la trovata umoristica di far apparire il Re come difensore della vera fede: « attendu que les crimes en question tournent contre la « majesté divine, contre celle du seigneur roi et surtout « contre la foi catholique, et estimant qu'ils seraient d'un « grave et dangereux exemple s'ils restaient inpunis; que « le signeur roi, à défaut de l'Église - ce que'à Dieu ne « plaise - ne peut sur son honneur s'empécher de faire « lui même la justice, qui lui est due, pour conserver l'hon- « neur de l'Église, pour éviter pareil péril et pareil scan- « dale ». Allo stesso modo, per legittimare la violenza usata contro Bonifazio VIII, il Nogaret nello stesso anno 1308, in cui cominciò il processo di Guichard, proclamava di essere andato ad Anagni « pro fidei catholice defensione, pro « sancte Ecclesie unitate servanda scismatisque vitando pe- « riculo, quod erat in ianuis et paratum »; e nel processo dei Templari fa dire da Filippo il Bello: « Rex catholicus,

(1) Rigault, op. cit., pp. 62 e seg., 72 e seg.

« non ut accusator, non ut denuntiator vel partialis pro-
« motor hoc suscepit, sed ut Dei minister, pugil fidei catho-
« lice, legis divine zelator ad defensionem Ecclesie juxta
« traditiones SS. Patrum, de qua tenetur Deo reddere ra-
« tionem »! (1).

X.

Il processo dei Templari si chiude dunque innanzi alla storia, dopo le prove venute finalmente in luce, con una sentenza di assoluzione, che si può, senza pericolo di essere di nuovo smentiti, chiamare veramente definitiva.

L'accusa di eresia è falsa non solamente per tutto l'intero Ordine ma anche per i singoli membri di esso. Questa accusa venne messa avanti da Filippo, perchè era il solo mezzo per distrugger l'Ordine e consegnarlo all' Inquisizione, dalle cui mani, data la procedura illimitata inesorabile arbitraria, era quasi impossibile che un accusato di eresia uscisse assolto. Il processo dei Templari fu pel re di Francia una magnifica operazione finanziaria: Clemente V, dopo avere nel Concilio di Vienna soppresso l' Ordine, stabilì con la bolla *Ad providam Christi* (2 maggio 1312) che i suoi beni passasero agli Ospitalieri; ma intanto Filippo il Bello non aveva più pagati i debiti, che aveva coi Templari, i quali fino alla vigilia del processo erano stati i suoi banchieri; si era impadronito di tutto il numerario trovato nelle casse dell'Ordine al momento dell' arresto generale; il tesoro del Tempio fu trasformato in cassa reale e il Re sottentrò ai Templari in tutti i loro crediti; avendo avuto l' attenzione di distruggere tutti i registri contabili, pretese di esser anche creditore dei cavalieri e si fece pagare dagli Ospitalieri 200.000 lire tornesi a saldo di ogni avere; e finalmente, nonostante la deliberazione di Clemente V, continuò a godersi le ren-

(1) RIGAULT, pp. 245 e seg.; HOLTZMANN, *Wilhelm on Nogaret*, p. 268.

dite dei beni immobili dell' Ordine col pretesto di rifarsi delle spese sopportate per mantenere in prigione i Templari durante il lungo corso del processo.

Clemente V fu in questo delitto del re di Francia e del Nogaret il complice necessario. Fece dapprima - e questo va ricordato a suo discarico - qualche tentativo di resistenza; ma privo di qualsiasi energia morale, indole più da gaudente che da lottatore, non era certo capace di attingere nella sua mezza anima la forza per opporsi, com'era suo dovere, alle pressioni di chi non aveva esitato a mettersi risolutamente contro a Bonifazio VIII. Alle prime proposte fattegli da Filippo il Bello fin dal novembre del 1305, come appare della corrispondenza pubblicata dal Boutaric, egli oppone un rifiuto; ma il Re insiste e gli domanda un abboccamento per la primavera del 1307. Egli si schermisce, cerca di mandar le cose per le lunghe, è indisposto, deve curarsi la salute, deve cavarsi sangue. Finalmente l'intervista avviene a Poitiers: il Papa non vuol credere alle accuse, ma già comincia ad aver dei dubbi e, pregato dello stesso Gran Maestro dell' Ordine che ha avuto sentore delle calunnie che circolano, stabilisce di aprire un'inchiesta. Ma l'inchiesta va per le lunghe, il Papa deve fare una cura salutare e purgarsi nel mese di settembre; e invece Filippo il Bello ha fretta: cerca in tutti i modi di spinger innanzi l'affare, ma alla fine si stanca d'aspettare, rompe gl'indugi, fa imprigionare il 13 ottobre tutti i Templari, li mette in mano dell' Inquisizione, della quale è sicuro perchè dipende da Guglielmo di Parigi, suo confessore, e fa cominciare il processo senza preoccuparsi minimamente della inchiesta iniziata dal Papa. È una violenza inaudita, contraria a ogni norma di procedura, perchè l'Ordine dei Tempio dipende direttamente dalla Santa Sede e non può esser processato e giudicato se non dal Papa: Clemente V rimprovera il Re della sua condotta illegale, sospende dalle loro funzioni gl'inquisitori ed avoca a sè il processo. Ma Filippo è pronto a parare il colpo: subito risuscita il processo contro la

questo lo strumento, con
Clemente V: il processo con-
nella cristianità uno scandalo
piari; esso è l'incubo di Cle-
tti i costi per non discreditare
d ecco che il 22 novembre il
ollito: il Papa, che il 24 ottobre
civescovi di Reims, Brouges e
ccuse, un mese dopo si convince
nto e pubblica la bolla *Pastoralis*
lodando lo zelo di Filippo il Bello,
sieno incarcerati in tutta la cri-
sizione. Ma il processo resta intanto
l'ha avocato a sè, laddove il Re
to l'affare per condurlo con mano
bisogna dunque indurre il Papa a
chiesta. Oramai egli s'è compro-
el 22 novembre e si è messo senza
lippo: ed ecco che gli agenti di questo
samente per via di libelli la campagna
Bonifazio VIII, mescolandovi di tanto
cce contro lo stesso Clemente V, che già
accusato di simonia. Il Papa si dibatte,
r tempo; ma ha ceduto una volta e
in fondo ed andare al di là di quanto
na non si fosse prima proposto. Nel mag-
un nuovo abboccamento col Re a Poiters
a una ignobile transazione: il Re fa le
are i prigionieri al Papa, ma questi li affi-
chè li custodisca in nome della Santa Sede;
esso, bisogna distinguere le accuse contro
idui, dal processo collettivo contro l'Ordine:
ranno processati dall'Inquisizione, che in Francia
a al Re; l'Ordine sarà giudicato in un Con-
lico da tenersi a Vienna nell'ottobre del 1310.
o il Bello ebbe le mani libere contro i singoli

individui, che in Francia, sottomessi a torture orribili, riconobbero tutto quello che gl' inquisitori volevano: « Io confesserei di aver ucciso anche Dio, se lo volessero », diceva un cavaliere, che aveva imparato per prova quali conseguenze portava il negare le accuse.

Parallela al processo contro i singoli Templari manipolato dall' Inquisizione, era condotta da una commissione pontificia l' inchiesta, che doveva servire ad illuminare i prelati del Concilio di Vienna. In Francia l' inchiesta riescì sfavorevole all' Ordine, perchè i Templari eran nelle mani del Re e quando non confermavano le confessioni già fatte nell' altro processo, venivano sottomessi in carcere a nuove torture o arsi vivi *come individui* ricaduti nell' eresia. Nell' Italia centrale e settentrionale, dove prevaleva la influenza del Papa, i Templari furon trovati colpevoli; nella Sicilia non si ottenne alcun resultato; dell' Italia meridionale si sa poco; in Aragona, in Portogallo, in Castiglia, nel regno di Leon, in Germania, a Cipro furono assolti; in Inghilterra non fu possibile raccoglier prove dalle deposizioni dei Templari e gl' inquisitori dovettero introdurre nel processo un numero stragrande di testimoni estranei all' Ordine per trovare un qualsiasi pretesto di condanna.

Clemente V, desideroso di raccoglier elementi contro l' Ordine anche fuori di Francia, scriveva ai re d' Inghilterra d'Aragona, di Portogallo, di Cipro, agl' inquisitori italiani che adoperassero pure la tortura; ma la convinzione che i Templari fossero innocenti s'era oramai diffusa nel pubblico, e nel Concilio di Vienna, che, dopo esser stato prorogato una prima volta in attesa di nuove prove, si aprì finalmente il 16 ottobre del 1311, un grosso numero di prelati era favorevole ai Templari e domandava che almeno fosse ad essi dato modo di difendersi seriamente. Furono cinque mesi di maneggi, sui quali non sappiamo quasi nulla, perchè gli atti del Concilio, per un caso non del tutto impossibile a spiegare, sono scomparsi dall' Archivio Vaticano. Finalmente Clemente V commette l'ultima miserabile viltà: non essendo

sicuro di ottener dal Concilio la condanna canonica, tronca ogni discussione e il 22 marzo del 1312 pubblica la bolla *Vox in excelso,* con la quale, lasciando impregiudicata la questione dell'eresia, in forza del suo potere apostolico, « per « modum provisionis », sopprime l'Ordine dei cavalieri del Tempio.

Quando, per altro, avremo riconosciuta la innocenza dei Templari dell' accusa di eresia, sarebbe poco scientifico trasformarli da vittime di una sia pure odiosissima ingiustizia, in martiri della fede cristiana: pur ammesso che le accuse di adorazione del demonio, del gatto, degl'idoli siano fandonie attinte alle superstizioni popolari, che attribuivano siffatte pratiche a tutti i presunti eretici; pur ammesso che alcune accuse nacquero dall' esser stati interpetrati a rovescio fatti la più parte innocenti, come il cingolo di castità, la raccomandazione ai soci di confessarsi ai preti dell' Ordine, l'assoluzione dei peccati contro la regola data dai superiori, la mancanza della prova prescritta dagli statuti per i novizi, il segreto dei capitoli generali (preso a prova delle male pratiche, che vi si tenevano, quando invece quell' uso era seguìto forse perchè nei capitoli si trattavan piani di operazioni militari, che la prudenza dovea consigliare a tener segreti); è certo che altre accuse erano in fondo vere e si prestavan bene a servire come ingredienti in un sistema di eresia, inventato da persone desiderose di perder l' Ordine. Questo infatti non era più quale l'avevano voluto i suoi fondatori: le primitive tendenze ascetiche oramai erano rimaste aduggiate dall'eccessivo sviluppo delle tendenze mondane; i voti di povertà e di obbedienza non erano più se non formule senza valore in un' associazione giunta a ricchezze e a potenza grandissime e scissa in partiti interni, che si disputavano in essa il predominio. Il voto di castità si trovava nelle stesse condizioni degli altri due, nè le donne eran più guardate con salutare terrore come incarnazione del nemico infernale, nè si può affermare che non si sieno dati anche molti casi di quel turpe vizio, che nel me-

dio evo era molto comune, nonostante le pene terribili con cui le leggi ecclesiastiche e civili lo punivano. Dello stesso cinto di castità oramai nessuno capiva più il significato. E i baci sconci, che tante volte ritornano nelle testimonianze d'accusa, possono ben aver avuto luogo in qualche caso per un eccesso, facile a intendersi, di quella boriosa soldatesca, che, dovendo scambiare il bacio fraterno coi novizî, li sottoponeva, specie se erano di umile stato, a quella ridicola umiliazione. Così può ben essere accaduto che qualche cavaliere più frivolo degli altri abbia sputato o maltrattato la croce o tenuto contro di essa discorsi poco ortodossi in un momento di passeggera irritazione contro gli eccessivi doveri e le troppo gravose astinenze, che in nome della religione gli s'imponevano.

Il popolo aveva poca simpatia per quest' Ordine, che, venuto su dalla povertà, era diventato la più grande potenza finanziaria del secolo; i principi lo insidiavano, perchè eran quasi tutti suoi debitori; il clero lo detestava per i grandi privilegi, che era riescito ad ottenere dai papi. I cavalieri invece di risiedere tutti in oriente e contrastarvi con gli sforzi di ogni giorno il terreno ai Turchi, si erano sparsi per tutta l'Europa, fondando case dall' Irlanda a Cipro, facendo operazioni bancarie, ammassando denaro nelle loro casse, lasciando che i Turchi continuassero poco disturbati le loro conquiste. Oramai San Giovanni d' Acri, l' ultimo baluardo della cristianità in Siria, era stato perduto fin dal 1291; l'Ordine, dunque, sembrava non avesse più nessuna funzione da compiere, e la voce pubblica, facile a fabbricar accuse concrete su inafferrabili indizî, affermava che i Templari, invece di combattere i Turchi, eran segretamente d'accordo con essi.

Minato da tutte le parti, costituito in forma di associazione internazionale indipendente dai singoli stati, nei quali pur viveva, l' Ordine difficilmente avrebbe potuto soppravvivere alla rovina del medio evo e salvarsi dall'assalto degli stati moderni. Filippo il Bello, seguendo l' im-

pulso della sua cupidigia, e Clemente V, secondando supinamente il Re nella sua perfidia, furono gli inconsapevoli esecutori di una sentenza storica, alla quale l'Ordine o prima o poi doveva soggiacere. Considerazione questa, la quale, se ci permette di assegnare all'abolizione dei Templari il suo posto preciso nella serie dei fatti storici, non diminuisce in niente la responsabilità morale dei suoi persecutori. Storicamente parlando, possiamo affermare che l'Ordine era destinato, comunque fosse, a sparire, perchè diventava ogni giorno più incompatibile con tutto l'ambiente religioso e politico, che dal secolo dodicesimo in poi era venuto formandosi in Francia e in Europa; moralmente l'abolizione dell'Ordine fu un delitto e come tale la nostra coscienza deve notarlo di eterna infamia.

APPENDICE

Giovanni Villani al libro VIII, cap. 92, della Cronaca racconta che un Cavaliere Templaro, priore di Montfaucon, e un certo Noffo Dei, fiorentino, uomini di mala vita e condannato il primo a carcere perpetuo, trovandosi insieme a Tolosa prigionieri e disperando d'ogni salute, pensarono di riacquistare la libertà, prestando un gran servizio al Re di Francia, Filippo il Bello. Accordatisi, inventarono che l'Ordine dei Templari era eretico e corrotto moralmente e fecero pervenire quest'accusa per mezzo degli ufficiali al Re; il quale, desideroso com'era d'impadronirsi delle ricchezze dei Templari, capì tutto il partito, che si poteva trarre da una tale accusa, e se ne servì a dovere, distruggendo con quel pretesto l'Ordine e facendone arder vivo il Gran Maestro. I due prigionieri riacquistarono la libertà; ma poco utile n'ebbero, perchè ben presto il Priore di Montfaucon morì di morte violenta e Noffo Dei fu impiccato per altri delitti.

Questo racconto del cronista fiorentino è stato rifiutato in blocco dai piú degli storici moderni, come inverisimile ed evidentemente leggendario. Il Renan anzi crede che il Villani, quando narra la distruzione del Tempio, inventi tutto di sana pianta: « Villani.... veut amuser ses compatriotes florentins, et leur conte « des histoires dont il savait mieux que personne le peu de réalité « historique » (1).

Questa condanna così recisa del nostro vecchio cronista non è punto giusta; e noi dimostrerèmo come egli, lungi dall'inventare di testa sua, fosse in piena buona fede e non facesse se non accettare un racconto, che correva per le bocche di tutti e la cui invenzione va forse attribuita in gran parte al Re di Francia e al Papa.

---

(1) *La Papauté hors de l'Italie; Clément V,* in *Revue des deux mondes,* 1.° marzo 1880, p. 106. Non molto dissimile è l'opinione dello SCHOTTMÜLLER, *Der Untergang des Templerordens,* I, 688 e seg.

Incominciamo dal far osservare che il Villani non è la sola fonte, che ci dia questo racconto.

Amalrico Augerio di Béziers *(Biterrae)* narra che, sotto il pontificato di Clemente V, nella diocesi di Tolosa furono imprigionati dagli ufficiali del Re di Francia un certo *Squinus de Floriano* di Béziers e un frate Templaro apostata. I due prigionieri, aspettando di dover essere condotti a morte da un momento all'altro per i delitti che avevano commesso, si confessarono l'un l'altro; e il Templaro narrò a Squino nella confessione, che l'Ordine del Tempio era pieno di eresie contro Dio e di pratiche contro i buoni costumi. Udito ciò, Squino fece subito mandare a dire al Re, che gli doveva comunicare un segreto di grandissima importanza. Filippo lo fece condurre a Parigi, e, promessagli la vita, seppe tutta la grave confessione del Templaro. Allora fece prendere alcuni Templari e processarli; e avute le prove dei fatti svelatigli da Squino, comunicò i resultati dell'inchiesta al Papa. Così in tutta Europa fu iniziato un processo di eresia, che portò all'abolizione dell'Ordine nel Concilio di Vienna del 1311 (1).

Se si confronta la narrazione del Villani con quella di Amalrico, si vede a prima vista che esse sono certo indipendenti. I due scrittori, infatti, oltre ad essere discordi nel giudicare le accuse mosse contro l'Ordine, che pel primo sono false pel secondo vere, dànno i particolari del fatto in forma sensibilmente diversa, il che non si avrebbe se l'uno avesse attinto dall'altro.

Inoltre tanto il Villani, dando il nome di Noffo Dei fiorentino, quanto l'Augerio, dando il nome di Squino di Béziers, parlano ambedue di loro concittadini, e probabilmente non fanno se non ripetere ciò, che della caduta del Tempio nelle loro patrie si narrava. Amalrico, poi, dottore di decretali a Montpellier e cappellano di Urbano V verso il 1365 (2), era uomo tutt'altro che ignorante, e probabilmente ci riporta la versione del fatto come era data a Béziers, ma mettendola in rapporto con ciò che si diceva nella corte pontificia d'Avignone.

---

(1) *Vita Clementis V* in BALUZIO, *Vitae Paparum Avenionensium*, Parisiis, MDCXCIII, I, 99, e in MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, III, II, col. 443 e seg.

(2) MURATORI, ibid., p. 3.

Tutto questo ci dà quindi il diritto di affermare, che il racconto riportato dal Villani era sparso per tutta Europa e narrato naturalmente con particolari diversi nei diversi luoghi, come avviene di tutte le narrazioni affidate per un certo tempo alla tradizione orale.

Inoltre i due nomi di Squino di Floriano e di Noffo Dei sono tutt'altro che leggendarî.

Nel processo del Tempio, tenuto dalla Commissione papale in Parigi dagli ultimi del 1308 al 1311, un Templaro processato presenta ai commissarî una cedola, in cui sono scritti i nomi di quattro traditori dell' Ordine: « ces sont les treytour, li qual ont pro« posé fauseté et delauté contra este de la religion deu Temple »; e fra i quali traditori c'è *Esquins de Floyrac de Biterris cumprior de Montfaucon;* e la cedola aggiunge, che i frati dell' Ordine, che avevano confessato di essere eretici e immorali, lo avevan fatto perchè obbligati dalle torture inflitte loro dal detto Squino (1).

Si comincia così a vedere, che il Priore di Montfaucon di Giovanni Villani ha avuto davvero una parte nell'abolizione dei Templari; egli è lo stesso Squino di Amalrico Augerio; e fra i due prigionieri ricordati dai cronisti, Squino era templaro e non il compagno suo, come vuole Amalrico (2).

Passiamo ora a Noffo Dei (3).

Egli è uno di quei tanti mercanti e prestatori italiani, che

---

(1) MICHELET, *Procès des Templiers,* I, 36. Nello stesso passo il nome del Priore di Montfaucon è riportato un' altra volta sotto la forma *Floyrano de Biteris.*

(2) Lo SCHOTTMÜLLER, op. cit., I, 724 e seg., che non vuol ammettere vi sieno stati Templari traditori, quasi che questo possa esser una prova di colpabilità, di fronte alla prova lampante del documento non si arrende: per lui *treytour* non vuol dire « traîtres », ma *maltraiteur* cioè tormentatori; *Esquins* vuol dire *esquius,* cioè *esquiers,* cioè *escuier,* cioè scudiero o impiegato del re; Montfaucon non è una casa dell' Ordine, ma una via di Parigi, in cui c'è una forca; e così *Esquins de Floyrac de Biterris cumprior de Montfaucon* vuol dire: Floriano scudiero del Re soprastante *(cumprior!)* alla forca di via Montfaucon. Evidentemente, a voler interpretare i testi con questi criteri filologici e logici, si può far dire loro tutto quel che si vuole!

(3) Anche all' esistenza di Noffo Dei lo SCHOTTMÜLLER, I, 723, non vuol credere: secondo lui il testo del Villani « uno Noffo Dei nostro fio-

l'odio popolare in Francia bollava col poco lusinghiero appellativo di « lombardi cani » e che, come dice il Muratori, « magnum sibi « nomen, sinistram autem famam per universam Europam com- « pararunt » (1). Di questi avventurieri alcuni arrivavano a conseguire uno stato ragguardevole, come Bettino Cassinelli, lucchese, esattore delle imposte e quasi ministro delle finanze di Filippo il Bello (2); come Biccio e Musciatto Franzesi, fiorentini, venuti su da contadini a mercatanti e da mercatanti a cavalieri, e amici e consiglieri del re di Francia e di Carlo Senzaterra (3). Altri invece non erano così fortunati, e finivano sul patibolo, e di questi è il nostro Noffo Dei.

La prima notizia, che di lui si abbia, è del marzo 1288, e da questo tempo al 15 luglio 1289 lo troviamo in Alvernia, come commesso del celebre ser Ciappelletto da Prato, il faccendiere tinto di tutti i vizî di cui un lombardo allora in Francia potesse fare sfoggio, e immortalato nella prima novella del Boccaccio (4). Nel febbraio del 1295 lo ritroviamo rappresentante della società di un certo Rinieri Jacobi alle fiere di Sciampagna (5). Dopo questo tempo lo perdiamo di vista fino al 1300, quando lo vediamo prender parte al primo processo di Guichard come principale accusatore di costui (6). Secondo testimonianze contrarie a Guichard, raccolte nel secondo processo, questi avrebbe per difendersi cercato di subornare dei

---

« rentino » si deve leggere: « uno noffo dei nostri fiorentino »; e *noffo* vuol dire *novo*, cioè *novizio* ! ! ! Ma, a parte la insostenibilità intrinseca di questa ipotesi, i documenti son lì a dimostrare che Noffo Dei è stato un uomo proprio in carne ed ossa.

(1) *Antiquitates Italiae Medii Aevi*, diss. XVI, vol. I, p. 888; cfr. la prima novella del BOCCACCIO. Il PITON, *Les Lombardes en France et à Paris*, Paris, Champion, 1892, pp. 7 e seg., riporta molti passi di cronache e di romanzi, dai quali appare l' odio che il popolo aveva contro i lombardi.

(2) PITON, ibid., pp. VII e 114.

(3) Idem, pp. 102 e seg.; DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua Cronica*, I, 207 e passim.

(4) C. PAOLI, *Documenti di Ser Ciappelletto*; in *Giornale storico della Letteratura Italiana*, vol. V, pp. 336 e 347 e seg.

(5) BERTI, *Documenti riguardanti il commercio dei fiorentini in Francia nei sec. XIII e XIV*; in *Giornale storico degli Archivi Toscani*, I, 258.

(6) RIGAULT, *Le procès de Guichard*, pp. 23 e seg.

testimoni perchè affermassero aver Noffo Dei detto a Guichard in loro presenza: Che Dio m'aiuti, o signore, io fui costretto ad accusarvi per uscire di prigione, ma in verità io non ho mai saputo niente di tutto quel che deposi contro di voi; mi comportai in quel modo « pour eschiver prison perpetuel et « peril de mort: quar soiez certains que je en feisse et faroie en- « core demain autant contre le pere, qui me engendra, et contra « la mere qui me porta, pur eschiver si grant peril, con je en ai « fait contre vous ». Dunque, secondo Guichard, Noffo Dei sarebbe stato spinto ad accusarlo dai suoi nemici, che l'avrebbero a questo patto liberato dal carcere (1). Che cosa ci sia di vero in tutto quest'imbroglio, non riesciamo a determinare; certo è che Noffo Dei era accusato a torto o a ragione di essersi fatto accusatore di Guichard nel processo di Jean de Calais per salvarsi dalla prigionia perpetua o dalla morte. Quando Filippo il Bello e il Nogaret ripresero la persecuzione contro Guichard imbastendo un secondo processo, il più attivo collaboratore del Nogaret fu, come abbiamo altrove visto, Noffo Dei, nonostante la ritrattazione fatta due anni prima sul letto di morte pel processo precedente; e all'impiccagione di Noffo Dei, avvenuta nel 1313, dovette Guichard la sua salvezza. Dunque Noffo Dei fiorentino visse in Francia dal 1288 al 1313; partecipò come falso accusatore a un primo processo avvenuto fra il 1300 e il 1304 e di lui si disse che fosse indotto a questo per salvarsi dalla galera o dalla morte; partecipò poi, sempre come falso accusatore, a un altro processo durato dal 1308 al 1313, e morì impiccato dopo aver ritrattate le sue calunniose accuse.

Come si vede, la vita di Noffo Dei contiene appunto tutti i fatti, che sono raccontati dal Villani: solo il primo processo di Guichard si trova assorbito nel secondo; e questo, essendo contemporaneo e simile al processo dei Templari, è stato confuso col processo più importante e più famoso. Noi possiamo dunque sopprimere il nome di Noffo Dei nella narrazione della caduta dei Templari; quantunque non si possa del tutto escludere, che egli abbia avuto qualche parte anche in questa faccenda (2).

---

(1) RIGAULT, pp. 149 e seg.

(2) Il suo nome non appare però mai nei documenti del processo dei Templari.

Quanto poi a Squino di Floriano, ricordato direttamente da Amalrico e dai documenti ufficiali, e indirettamente dal Villani, che cosa dobbiamo dire sulla parte di inspiratore di Filippo il Bello, che i cronisti gli fanno rappresentare nella faccenda dei Templari? Che egli sia stato uno degli agenti di Filippo il Bello, e non degli ultimi, nella persecuzione dei Templari, appare certo dal documento innanzi citato; nè è difficile che egli fosse stato prima davvero prigioniero e messo in libertà a patto che si facesse calunniatore e aguzzino dei suoi antichi compagni: per chi conosca il modo come il processo dei Templari fu fatto, questo caso appare tutt'altro che impossibile. Ma che l'ispiratore del processo sia stato lui, è cosa che nessun conoscitore anche leggero dei fatti potrà accettare. Il vero autore ed esecutore del disegno di accusare il Tempio di eresia, fu Guglielmo di Nogaret; nè questo legista avea bisogno di consiglieri per concepire un piano di quel genere.

Allora, come mai la voce pubblica e i cronisti nominano Squino e tacciono quasi del tutto di Nogaret? Il fatto si spiega facilmente, quando si osservi la narrazione che il papa fa del modo con cui egli venne a cognizione delle colpe dei Templari. Secondo le bolle *Faciens misericordiam* e *Regnans in Cœlis,* i delitti dei Templari sarebbero stati prima riferiti a Filippo il Bello, il quale alla sua volta ne avrebbe informato il Papa; in principio questi non voleva crederci, ma poi, avendogli un Templaro confermato in segreto, sotto la fede del giuramento, le informazioni dategli dal Re, si indusse finalmente ad iniziare il processo (1). Questo racconto dal Papa è certo menzognero e nasce dal bisogno che Clemente aveva di spiegare il suo intervento nel processo; gli ultimi studî hanno dimostrato che le trattative fra lui e il Re seguirono una via ben diversa.

Ma, a parte questo, è certo che un tale racconto, consacrato in parecchie bolle pontificie, si sparse per tutta Europa e fu da tutti creduto (2). E poichè vi si parlava di un Templaro, svelatore

(1) *Regestum Clementis PP. V,* III, 285 e seg.

(2) FRANCESCO PIPINI (*Chronicon,* in *Rer. It. Script.*, IX, 749), narrando il modo come si scoprì l'eresia templaria, cita come fonte delle sue notizie appunto le parole di Clemente V, e da queste ricava la notizia che il Re di Francia si sia mosso contro i Templari, perchè gli era stata riferita la voce delle loro colpe. Anche Albertino Mussato mostra di aver avuto per fonte le bolle pontificie.

TEORIA DI BARTOLO DA SASSOFERRATO

sulle costituzioni politiche

[...]io: I. Apriorismo degli scrittori politici del medio evo. — II. Espo[...]zione della teoria di Bartolo da Sassoferrato. — III. Origini della [t]eoria di Bartolo. — IV. La teoria di Bartolo nel secolo XVIII. — V. Valutazione della teoria.

I.

Gli scrittori politici medievali non si occupano quasi mai [di] studiare una società in particolare per vedere quale or[din]amento politico sia in quel caso speciale preferibile e [pr]atico; essi, come spiega benissimo il Villari (1), vanno [se]mpre alla ricerca di un governo ideale, metafisico, immu[ta]bile, da applicarsi a tutti i popoli senza distinzione, senza [li]mite di luogo o di tempo. Siano essi guelfi o ghibellini, [pr]eferiscano la monarchia universale o elettiva o ereditaria, [ess]i non fanno se non obbiettivare i propri concetti, occu[pa]ndosi poco o punto della pratica, quasi che rifuggano dal [m]escolarsi negli affari di questo basso mondo (2).

Ben altro metodo aveva seguito Aristotile, che pur fu [nel] medio evo il modello e la fonte di tutti gli scrittori po[liti]ci: si trova bensì anche in lui la ricerca dell'ottimo go[ve]rno; e in questo campo egli sostiene che, qualora in un [p]opolo si presenti un uomo di genio pronto a governare

(1) *Machiavelli*, 2.ª ediz., II, 245.

(2) Cfr. Scaduto, *Stato e Chiesa negli scritti politici dalla fine delle [lotte] per le investiture sino alla morte di Ludovico il Bavaro,* Firenze, Le[Mon]ier, 1882, p. 52.

dei misfatti dei suoi socî e si conosceva che
faucon era stato fra gli accusatori uno dei pri
Priore di Montfaucon era stato il Templaro, d
A questo dato primitivo le fantasie di qu
poco o nulla sapevano, aggiunsero altri partic
manzeschi. Squino, prigioniero, che fa la par
stare la libertà, fu diviso in due persone ; e
esser templaro e gli dettero per compagno
vece a Bèziers perdette la qualità di templ
compagno, ma continuò a far da rivelatore
prigionieri, per quelli che ritenevano l'Ordi
accordati insieme per salvare la vita a dan
invece, che credevano alla eresia e immo
potevano accettare questa versione : e si in
corte romana, la confessione fatta dal Tem
in un momento di effusione e di pentim
una storiella, che se non è vera è certo

Il Villani difficilmente poteva dubita
trovava nella fonte da cui attingeva, che
voce del popolo ; e se pure un dubbio
sorto nella mente, non aveva certo i me
quale l'abbiamo noi oggi, dopo tanti
tante ricerche, e – perchè non dirlo ? –
racconto va quindi rifiutato ; ma prima
mente, e, giacchè c'è un errore, ricer
aver fatto questo lavoro, avremo il diri
poca coscienziosità e di leggerezza ; n
si possa molto di rado muovere, sen
alla nostra volta.

nelle scienze morali e sociali
·lo storico, del quale solo nel
·nno compresa chiaramente la

·:o era troppo complesso per
:na i primi passi sulla via della
stotile, più ammirata e copiata
lio evo solo come una miniera,
:i andarono ad attingere esempi
idee per le loro discussioni me-
').

II.

e abbia abbandonato il metodo
il concetto della relatività nella
giurista Bartolo da Sassoferrato
.tello *De regimine civitatis,* da lui
ni della sua vita (2).
imasto finora quasi del tutto tra-
a scienza politica (3), Bartolo di-

olo anche GIOVANNI DA PARIGI, *De pote-*
(in GOLDAST, *Monarchia S. Rom. Imperii,*
:1, II, 112), aveva scritto che « secondo il
i. delle condizioni umane, posson trovarsi diffe-
diverse forme di governo; e quel che per un
o per l'altro »; ma quest'affermazione, lanciata
discussione sulla superiorità del papato o del-
ata e sembra più che altro una reminiscenza

tractatus, ed. Venezia, 1485, c. 133t-135; e
. X, 152 e seg. Nel trattato Bartolo ricorda l'am-
1355 all'imperatore Carlo IV di Lussemburgo,
une perugino.
istituzioni civili, Firenze, 1840, I, 366 e seg.,
litica in Italia, Mem. dell'Istituto Veneto di
38 e seg., dànno dell'opuscolo di Bartolo un

scute anche lui della miglior forma di governo; ma con la sua mente, come dice Baldo, « multum inherens practice », se ne occupa in vista di uno scopo prevalentemente pratico: quello, cioè, di ammaestrare i giuristi pel caso che sieno consultati sul modo migliore di ordinare un dato governo, ovvero che sia ad essi affidata senz'altro una riforma politica (1). E il metodo della trattazione concorda perfettamente con lo scopo, perchè lo scrittore, oltre ad abbandonare la terminologia aristotelica, sostituendola meglio che può col linguaggio politico adoperato comunemente al suo tempo (2), adduce sempre a sostegno delle sue teorie non solo, in linea di diritto, i testi romani e le sante scritture - e in questo segue il metodo dei giuristi medievali - ma anche, in linea di fatto, parecchi esempi attinti alla storia contemporanea dei Comuni italiani - caso questo rarissimo negli scrittori

---

sunto ampio e abbastanza esatto. Le notizie, che se ne trovano in FERRARI, *Corso sugli scrittori politici italiani,* Milano, Manini, 1862, I, 152; BERNABEI, *Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi,* Roma, Loescher, 1881, p. 100 e seg.; SCALVANTI, *Considerazioni sul primo libro degli Statuti perugini,* Bollettino della Società Umbra di Storia Patria, I, 240 e seg.; sono incomplete, confuse, inesatte. Il CHIAPPELLI, *Le idee politiche di Bartolo,* Archivio Giuridico, XXVII, 398, riconosce che il *De regimine* è « forse il più « importante dei trattati » di Bartolo, ma non lo sottomette a uno studio approfondito, come, volendo, avrebbe potuto senza dubbio fare. Il SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo,* II, 648, mette senz'altro il trattato fra quelli, nei quali « al titolo non corrisponde in realtà l'importanza del contenuto ». Il MOHL, *Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften,* Erlangen, 1855-58, parlando degli scrittori medievali (I, 224 e seg.), non nomina nemmeno Bartolo; e il JANET, *Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale,* I, 466 e seg., fa un cenno dell'altro opuscolo giuridico di Bartolo *De Tyrannia,* ma non del *De regimine,* che è veramente politico e ben più importante del primo.

(1) « Haec investigatio necessaria est iuristis, quoniam domini universales, « dum de reformatione civitatis tractant, vel iuristas consulunt, vel eis com« mittunt, vel, cum ipsi assident, apud eos de regimine civitatis querela « proponitur ».

(2) « Nos vero nomina secundum presens tempus congruentius inseremus ».

politici del medio evo, che riattacca il nostro autore alla scuola storica d'Aristotile (1).

Bartolo, attenendosi alla teoria aristotelica, divide le costituzioni politiche in tre ordini, secondo che l'esercizio della sovranità appartenga ad un solo o alla minoranza o alla maggioranza dei cittadini; e sdoppia ciascun ordine in due specie secondarie, l' una buona l' altra cattiva, secondo che i governanti procurano l' utile comune o amministrano solo a proprio esclusivo vantaggio. Oltre a queste, ci sarebbe una settima forma di governo: quella attuale della città di Roma - siamo dopo il fallito tentativo popolare di Cola di Rienzo -, dove il potere centrale, « regimen comune », è così debole da non poter frenare i numerosi piccoli tiranni dominanti nelle città e contrastantisi fra loro: ma questo non è un governo, è una forma mostruosa di convivenza, a cui Dio ha condannato Roma per dimostrare, con l' esempio della città una volta maestra delle leggi e ora discesa tanto in basso, la caducità delle umane fortune.

Eliminato pertanto dal novero delle forme politiche il regime mostruoso di Roma, restano le prime sei che sono;

I. - *a)* Il « regimen ad populum », che Aristotele chiama *politia* (noi nel corso dello studio lo chiameremo democrazia); nel quale la maggioranza o la totalità della cittadinanza, investita della sovranità, governa pel bene di tutti.

b) La « tyrannides populi » o « populum perversum », che Aristotile chiama *domocrazia* (noi moderni possiam dire demagogia); nella quale la maggioranza favorisce solo i poveri a detrimento dell' utile generale.

II. - *a)* Il « principatus vel regimen bonorum », che Aristotile chiama *aristocrazia;* in cui il governo è tenuto « per paucos « divites bonos et prudentes », che tutelano gl' interessi di tutti.

---

(1) Cfr. DEL VECCHIO E CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali,* Bologna, Zanichelli, 1894, p. XXIII e 25.

b) La « tyrannides aliquorum » o « principatus divitum vel « regimen malorum », detto da Aristotile *oligarchia;* in cui la minoranza opprime la maggioranza.

III. - *a)* L' « imperium, regnum, ducatum, marchia, contea », secondo che si tratti di uno stato universale o di stati particolari - forme politiche dette da Aristotile, con unico nome, *monarchie* -; in cui l'unico sovrano promuove il vantaggio generale.

b) La « tyrannides unius » o senz'altro « tyrannides » - è la *tirannia* di Aristotile - nella quale il re governa capricciosamente e dispoticamente, opprimendo i sudditi.

Questa classificazione aristotelica è difettosa in quanto ammette una bipartizione di ciascuna delle tre forme fondamentali di governo - di uno, dei meno, dei più - in due sottoforme, secondo che l'utile generale sia preferito o subordinato all'interesse particolare; perchè, come ha ossevato nel sec. XVII il Hobbes *(De cive,* VII, 2), è impossibile distinguere nettamente il vantaggio comune dal vantaggio particolare e ognuno tende a considerare come utile a tutti il soddisfacimento dei bisogni propri e viceversa a negare ogni carattere di generalità ai bisogni altrui; onde quello stesso governo, che per gli uni sarà monarchia, aristocrazia, democrazia, sarà classificato dagli altri fra le tirannie, le oligarchie, le demagogie. Bartolo non mostra di aver avuta una chiara coscienza di questo difetto della classificazione aristotelica; solo nel corso del trattato prende a base delle sue argomentazioni esclusivamente i tre governi buoni, dimenticando quasi del tutto le tre forme cattive e contentandosi di affermare che fra queste la peggiore è la tirannia di un solo.

Ora fra la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia, qual'è il governo migliore? Aristotile, dice Bartolo, tratta di siffatta questione nel terzo libro della *Politica;* ma più chiaramente ne discute, nel *De regimine principum* (Lib. III, part. II, cap. 3), Egidio Colonna, « qui fuit magnus « philosophus et in theologia magister ». Bartolo quindi espone la teoria contenuta nel libro attribuito ad Egidio, sostituendo alla terminologia filosofica del suo predecessore

la terminologia giuridica richiesta dalla indole del proprio insegnamento, e citando i testi di diritto romano, che vengono in appoggio delle opinioni dello scrittore. Esposta la teoria di Egidio, Bartolo si riserba di criticarla e di passare poi dalla critica alla ricostruzione, sviluppando la teoria propria.

Egidio, dunque, sostiene che fra le tre forme di governo buona è la democrazia, migliore l'aristocrazia, ottima la monarchia; e tenta di provarlo con argomenti filosofici e argomenti tratti dall'esperienza. La prima missione del governo è il mantenimento della pace e della concordia; ora nel governo dei più la pace e la concordia richiedono l'accordo universale, difficile a raggiungere, laddove nel governo di un solo la unità del comando è assoluta. Le forze, associandosi, aumentano di effetto; e così, quando la civile autorità è raccolta tutta nelle mani di un solo, il governo è più potente e più efficace. L'arte deve imitare la natura e in natura il corpo ha molte membra e un capo solo: ora lo stato, non essendo se non una individualità politica, per imitar la natura deve avere un capo solo; anche le api hanno un re solo. Finalmente l'esperienza dimostra che i paesi non retti da re sono travagliati da dissensioni e da guerre, laddove quelli governati monarchicamente vivono nell'abbondanza, non conoscono le guerre, godono della pace. Dunque l'aristocrazia è migliore della democrazia, perchè più s'avvicina all'unità; la monarchia è ottima perchè è l'unità stessa.

Bartolo non nega che fine del governo sia il conservare la pace e la concordia, ma aggiunge che il governo deve anche constantemente e fermamente assicurare a ciascuno il suo diritto. Ora, per ottenere questo scopo, sono necessari: perfetto discernimento per distinguere il giusto dall'ingiusto, il lecito dall'illecito; retta intenzione, che miri più al bene pubblico che al vantaggio particolare; fermezza incrollabile e incorruttibile. Ciò posto, il discernimento di molti è più sicuro di quello d'uno solo, perchè quanti più sono a vedere

tanto meglio vedono; inoltre, se anche la moltitudine si svia dalla tutela dell'utile generale per favorire il solo vantaggio proprio particolare, questo vantaggio si scosta meno dall'utile comune, che non se ne scosti quello di un solo, e gl'inconvenienti sono minori nella tirannìa collettiva che in quella di un re. Finalmente è più facile sedurre e corrompere un solo individuo, che tutta una moltitudine. A queste argomentazioni Egidio risponderebbe che un re o principe deve aver seco molti consiglieri e valenti uomini; quindi la opinione sua sarà precisamente quella dei molti suoi consiglieri, ai quali si applicano perfettamente tutte le argomentazioni, che Bartolo fa a favore dell'esercizio collettivo della sovranità; che se il re trascurasse i pareri dei suoi consiglieri e seguisse il proprio capriccio, diventerebbe tiranno e allora entreremmo nel campo dei governi cattivi. Ma è appunto questo – ribatte il nostro giurista – lo scoglio, contro cui si rompono tutte le monarchie! Certo, se il re esercita bene le sue funzioni, è ottimo regime il governo regio, e in questo senso deve intendersi l'opinione di Aristotile e di Egidio romano; ma quando pensiamo alla naturale tendenza, che hanno i re o i loro discendenti a mutarsi in tiranni, ci avvediamo che la ipotesi, su cui poggia il ragionamento di Egidio, non avverandosi se non di rado nella pratica, non può affatto servire di base a una discussione essenzialmente pratica come la nostra (1).

Criticando la teoria di Egidio, Bartolo non vuol dimostrare che la democrazia o l'aristocrazia sono assolutamente superiori alla monarchia; vuole solo dimostrar nulla la superiorità assoluta, affermata da Egidio, della monarchia sulle altre forme di governo. Compiuta quest'opera negativa, Bartolo passa ad esporre la propria teoria.

---

(1) « Si vero consideramus illud, quod evenire potest, quia rex quandoque « vertitur in tyrannum ipse vel descendentes ab eo, dico quod considerare « debemus quod evenire potest, quando id, de quo agitur, ad hoc naturaliter « et verisimiliter tendit ».

E comincia col dividere gli stati in tre classi: piccoli, mezzani e grandi.

Agli stati piccoli non conviene il re; perchè i re sono obbligati dalla loro posizione elevata a fare grandi spese, alle quali, non essendo sufficienti i redditi del piccolo stato, essi sono obbligati a far fronte opprimendo i sudditi e diventando tiranni: anche Roma, quand'era nel primo stadio di grandezza, dovè disfarsi dei re perchè erano tiranni. Nè ai piccoli stati si addice l'aristocrazia, perchè la minoranza ricca di un piccolo stato, essendo necessariamente costituita di poche persone, finisce col diventar naturalmente mira all'invidia e all'odio del resto della popolazione, quand'anche il governo sia buono. Questo fu il caso di Siena, dove i ricchi governarono la città bene e prudentemente per circa ottant'anni; ma, poichè il popolo era malcontento, l'aristocrazia doveva frenarlo con grandi forze militari, e alla fine fu sbalzata dal potere, quando Carlo IV imperatore venne a Siena (1). Inol-

(1) Cfr. PAOLI, *I Monti nella Repubblica di Siena,* Nuova Antologia, 1.° agosto 1891, p. 409. Il governo dei Nove (cioè del popolo grasso andato al potere nel 1270) costituisce « una lunga età di floridezza, la più prospera « forse e la più luminosa » della storia di Siena; « ma il governo dei Nove « era un governo chiuso; e se in ciò (come già i patrizi veneti nella Serrata « del Gran Consiglio) ponevano essi la propria forza, accumulavano intanto « contro di sè le gelosie di tanta parte della cittadinanza di vari ordini esclusi « della signoria. Ribellaronsi i nobili più volte; poi i giudicii e notai chiesero « d'esser fatti partecipi, coi mercatanti, del governo; poi cominciò a tumultuare « la plebe, aizzata dai grandi e cupida anch'essa medesima di avere parte « al reggimento. I tumulti si repressero col sangue e con gli sbandimenti; « ordinaronsi vigorosamente, a difesa del magistrato dei Nove, le milizie « cittadine per terzieri e per contrade e simile ordinamento si estese alle masse « e al contado. Erasi fatta un'oligarchia intollerante e alla grande massa dei « cittadini intollerabile: onde, nonostante le molte benemerenze verso lo « Stato, dovette cadere. Ma pur non bastarono contr'essa le forze degli avversari « interni, ché tutte le altre frazioni valevano assai meno dei noveschi e bisognò « che vi si mescolasse un avvenimento politico di più generale importanza, « dico la venuta in Italia di Carlo IV e la sua diretta intromissione nelle

tre nei piccoli stati retti ad aristocrazia naturalmente avviene che quei pochi, i quali compongono il partito dominante, si dividano e così dien luogo a rumori, sedizioni, incendi, guerre civili, come spesso avviene a Pisa (1). A questi piccoli stati la costituzione politica più conveniente è il « regimen ad popu-« lum seu regimen multitudinis ». Non che la moltitudine debba tutta insieme governare, ma il governo dev'essere affidato per turno o per sorte a una parte sempre sostituibile del popolo; inoltre dal popolo sovrano vanno esclusi gli infimi plebei; e finalmente dal ceto governante possono essere, e sono comunemente, eliminati per leggi speciali alcuni magnati i quali abbiano tale potenza da esser pericolosi alla libertà cittadina. Con queste limitazioni la democrazia è il miglior governo per gli stati piccoli, come è dimostrato dall'esperienza di Roma, che crebbe molto in potenza sotto la repubblica; e dall'esempio moderno di Perugia, che è retta secondo giustizia e cresce e fiorisce in pace e in unità. In Perugia i cittadini, che governano quando viene la volta loro, non han bisogno di difendersi da alcun assalto, ma son

« faccende di Siena ». Queste parole del più profondo fra i moderni illustratori della storia senese sembrano scritte quasi per commentare Bartolo da Sassoferrato.

(1) Anche questa critica mossa da Bartolo alla vita politica pisana è confermata appuntino dalle fonti storiche; vedansi nella *Cronica di Pisa, Rer. Ital. Script.*, XV, 1018 e seg., le notizie sulle lotte che c'erano al tempo di Bartolo fra Raspanti e Gambacorti o Bergulini, frazioni entrambe del popolo grasso: « reggeano in Pisa (fra il 1348 e il 1356) li Gambacorti e loro seguaci « in grande e buono stato; e l'entrate del Comune di Pisa si brigavano di « guardare e mantenere la ragione del Comune e sì di riparare all'opre delli « rei uomini e di mantenere e volere pace con tutti loro vic'ni di Toscana; « e operarono tantochè la Camera del Comune di Pisa aveva più di duegento « cinquanta migliaia di fiorini d'oro. E certi cittadini di Pisa sdegnonno contro « li ditti Gambacorta, perchè nè da Conservatore, nè da Potestà, nè da « altri Uffiziali neuno cittadino poteva aver grazia nè alcuno servigio, senza « volontà e li enza delli Gambacorta: di che li cittadini male si contenta-« vano; ma nullo aveva ardimento di dire o operare cosa che fusse loro in « dispiacere ».

custoditi da tutti; e spesso s'è vista la moltitudine prender deliberazioni, che i saggi han chiamate subito assurde e invece l'esperienza ha dimostrate prudentissime (1). Anche l'Imperatore Carlo IV, quando Bartolo era presso di lui a Pisa come ambasciatore dei Perugini, lodò molto questa forma di governo.

Agli stati mezzani la democrazia non s'adatta più, perchè sarebbe difficilissimo e pericoloso raccoglier tutta la folla dei cittadini in un luogo solo per deliberare sugli affari di governo; nè la monarchia è ancora conveniente, perchè le spese necessarie al fasto del re sarebbero sproporzionate anche alla capacità contributiva di uno stato mezzano. Ottima in questo caso è, invece, l'aristocrazia. Infatti l'aristocrazia di uno stato di media grandezza, se è una minoranza di fronte alla popolazione del proprio paese, è per altro sempre molto più numerosa dell'aristocrazia di una piccola città; il numero, quindi, abbastanza esteso dei privilegiati di uno stato medio illude il resto della popolazione, che non s'accorge d'essere governata da pochi e lascia fare. Inoltre in una numerosa aristocrazia, anche se nascono lotte intestine, resta sempre un buon nucleo di persone neutrali, le quali mantengono la continuità nei metodi di governo e sostengono le istituzioni. Roma, quando fu cresciuta in potenza, ebbe appunto bisogno di affidare tutta la sovranità al Senato; e ai giorni nostri Venezia e Firenze sono rette anche esse ad aristocrazia (2), e la loro vita politica è esente dalle divisioni, che lacerano gli altri paesi.

---

(1) Cfr. BONAZZI, *Storie di Perugia*, I, 426, grande potenza del Comune al tempo di Bartolo; e p. 329, 453 e 539: « Perugia seguita a presentarci il consueto spettacolo: da una parte i popolani di mezzo e la plebe mirabilmente concordi nel reggere il paese; dall'altra i nobili aiutati nei loro soprusi dagl'infimi popolani ».

(2) Appaiando la costituzione fiorentina con la veneziana, Bartolo dimostra molto maggiore penetrazione di quegli storici moderni, che han voluto vedere nel Comune di Firenze un governo democratico non mai esistito. In Firenze,

Un grande stato è quasi impossibile possa esser costituito da una sola città, ma si ha quando una città domina su altre città e provincie. In questo caso è ottima la monarchia, e il re, pur che lo voglia, può sempre tenersi sulla via della giustizia, perchè nella gran massa dei suoi sudditi troverà sempre un numero più che sufficiente di persone dabbene capaci di consigliarlo rettamente. L'esperienza dimostra che un popolo tanto meglio è governato quanto più grande e più potente è il re che lo governa; e Roma, quand'ebbe conquistate molte provincie, dovè adottare il governo monarchico. Gli argomenti da Egidio romano addotti a dimostrare la superiorità della forma monarchica, hanno tutto il loro valore e contro essi si spunta ogni critica, appunto quando si tratta di grandi stati. Solo, laddove Egidio romano vuole la monarchia ereditaria, Bartolo - e in questo riconosciamo sicuramente l' influenza del *Defensor pacis* di Marsilio da Padova - preferisce il regno elettivo al regno ereditario, perchè l'autorità viene da Dio e la elezione permette a Dio di intervenire più spesso nel conferimento dell'autorità, ispirando gli elettori del sovrano: ed è questa la ragione per cui il Papa e l' Imperatore, cioè le due più grandi autorità del mondo, sono elettivi.

Del resto - Bartolo non manca di osservare - nel ricercare quale forma di governo meglio si adatti a un popolo,

---

come in Venezia, durante il secolo XIV dominò it Popolo grasso; solo, in Venezia questo Popolo si era costituito in casta chiusa con la Serrata del Gran Consiglio; in Firenze le file del partito dominante erano sempre aperte o chi, arricchendosi, si staccava dal Popolo minuto; inoltre di tanto in tanto il Popolo grasso fiorentino fu obbligato a far partecipare al governo il Popolo minuto, salvo a ritogliergli al momento opportuno ogni concessione. Ma a parte queste provvisorie oscillazioni democratiche e la mancanza in Firenze di un libro d' oro come quello di Venezia, è un fatto che a Firenze come a Venezia, pel secolo XIV e per buona parte del XV, finchè il principato mediceo non sorse sulle rovine della vecchia aristocrazia mercantile, il governo fiorentino fu di fatto monopolizzato dalla classe più ricca della popolazione.

bisogna tener conto non solo delle condizioni attuali ma anche della sua storia e delle sue tradizioni; perchè un paese può essere assuefatto dai tempi antichi a un dato ordinamento politico in modo che non possa staccarsene a nessun patto; e in questo caso va rispettata la costituzione tradizionale (1).

Oltre agli stati piccoli, mezzani e grandi, vi sono anche gli stati piccolissimi: questi, non avendo forza sufficiente a difendere la propria autonomia, devono o soggiacere al dominio di uno stato più grande, oppure stringersi in confederazione con un altro stato forte, come fanno i piccoli comunelli umbri federati col comune di Perugia (2).

III.

A quali fonti Bartolo ha attinta questa teoria? Egli stesso, a dimostrare la convenienza della democrazia agli stati piccoli e della monarchia ai grandi, cita dal Digesto (I, 2, 2, §. 9, 11, 18) i passi, nei quali si narra l'origine dell'autorità dei senatori, dei dittatori e degl'imperatori:

« Deinde quia difficile plebs convenire cepit, populus certe multo difficilius in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam reipublicae ad Senatum deduxit. Populo deinde aucto, cum crebra orirentur

---

(1) « Predicta vera, nisi de antiquo regendi modo civitatis aliud appareat: « potest enim esse quod una gens vel populus ita assuefacti sunt certo modo « regendi, quod eis quasi in naturam conversum est et aliter vivere nescirent. « Tum antiquus modus regiminis servandus est ».

(2) « Illi enim (populi parvi) vel alteri civitati subsistunt, vel alteri civitati « vel regi confederantur aliquo federe, ita quod alterius maiestatem venerantur; « et videmus in civitatibus et castris que sub protectione civitatis huius Perusine « sunt. Sicut enim corpus humanum debile et parvum non potest per se regi « sine auxilio tutoris et curatoris, ita isti populi parvi per se nullo modo regi « possunt, nisi alteri submittantur vel alteri adheeant ». Cfr. per le confederazioni di Assisi, Spello, Foligno, Spoleto, Bettona, Nocera, Camerino, Gualdo, Gubbio, Rocca contrada, Città di Castello, Borgo San Sepolcro, con Perugia, BONAZZI, *Storie di Perugia*, I, 426.

bella, interdum re exigente, placuit maioris potestatis magistratum constitui: itaque dictatores proditi sunt. Novissime, sicut ad pauciores iuris constituendi via transisse, ipsis rebus dictantibus, videbatur, per partes evenit ut necesse esset reipublicae per unum consuli; nam Senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterat. Igitur, constituto principe, datum est ei ius, ut quod constituisset ratum esset ».

Per dimostrare poi la convenienza della aristocrazia agli stati medi, cita la glossa di Accursio alle *Novellae* (Coll. III, tit. II, cap. 1), nella quale il vecchio glossatore vuole spiegare come mai l'ufficio di « Defensor » possa esser dato, stando alla parola della legge, agli « universi nobiliores civitatis habitatores secundum circulum »; ma, non sapendo che « secundum circulum » vuol significare « per turno », immagina che tutte le persone notabili della città si ponessero in circolo e due fra esse scegliessero dal circolo il magistrato,

« conferendo bonitatem singulorum ut meliorem eligerent: quod habebat locum cum pauci homines erant per civitates; hodie autem non sic, quia difficile est convenire sic omnes bonos homines de civitate; sed quidam eliguntur, quorum factum omnes alii tenent ».

Oltre, poi, alla glossa di Accursio, Bartolo cita anche il passo della *Politica* (VII, 3), in cui Aristotile, trattando delle qualità necessarie all'ottimo stato – che, come sappiamo, dev'essere aristocratico – vuole che non sia nè troppo piccolo, perchè non basterebbe ai propri bisogni, nè troppo grande, perchè sarebbe molto difficile il governarlo bene:

« Perchè fra tanta moltitudine qual generale riescirebbe a farsi intendere? quale Stentore potrebbe funzionar da pubblico banditore? Per giudicar le liti e ripartire le funzioni secondo il merito, bisogna che i cittadini si conoscano e si apprezzino vicendevolmente: dove queste condizioni non esistono, elezioni e sentenze sono necessariamente cattive; e questo non può non accadere in una massa eccessivamente numerosa ».

Le analogie fra il pensiero di Bartolo e i luoghi del Digesto, di Accursio, di Aristotile sono evidentissime; ma le fonti, a cui Bartolo ha attinto, non contengono se non fatti slegati e frammenti di teorie, laddove il nostro autore ha coordinati tutti questi elementi in una teoria unica, originalissima e perfettamente equilibrata. E questa teoria, pur derivando in alcune delle sue parti da teorie antecedenti, non è in fondo se non un tentativo per ridurre a sistema scientifico tutti i fenomeni, che intorno a Bartolo si manifestavano nella vita dei Comuni italiani.

Nell' Italia settentrionale i Comuni, agglomerandosi fra loro, si trasformavano da repubbliche in signorie, ossia, direbbe Bartolo, in monarchie; ed era, come oramai viene ammesso da tutti, trasformazione necessaria, perchè solo il signore preposto a tutte le città poteva tenerle insieme, uguagliandole, conciliandole, stringendole fortemente e stabilmente fra loro con un' amministrazione unitaria accentrata nelle sue mani; laddove il predominio di una città sulle altre era odiosissimo e causa di disgregazione politica. E le signorie abbraccianti parecchie città apparivano molto più stabili di quelle, che non uscivano fuori di una città sola, appunto perchè, non essendo le finanze dei piccoli stati sufficienti a sopportar le spese per la corte e per le milizie mercenarie del signore, questi doveva quasi sempre tiranneggiare i sudditi e finiva col farsi detestare; e d'altra parte, quando una insurrezione scoppiava, non era in grado di raccogliere, a somiglianza dei grandi signori, i mercenari delle altre città tranquille a reprimere la rivolta; e così le piccole signorie eran più esposte delle grandi alle rivoluzioni e meno addatte a difendersene efficacemente.

Nei Comuni, che non s' erano ancora trasformati in signorie e conservavano, specialmente nell' Italia centrale, la forma repubblicana, i magnati e la plebe erano universalmente esclusi dal governo. Lo stato più potente dell' Italia centrale, cioè Firenze, era governato, come Venezia, dal popolo grasso, cioè da una esigua minoranza

della popolazione; e quest' aristocrazia mercantile, pur dovendosi difendere dagli assalti dei magnati, del popolo minuto e della plebe, si teneva stabilmente in sella, e, salvo brevi intervalli democratici, governò il Comune dalla istituzione del Priorato (1282) alla vittoria del partito democratico mediceo (1434), cioè fino alla morte della repubblica e al sorgere, più o meno larvato, della monarchia. Nei Comuni meno potenti di Firenze il popolo grasso tentava di mantenere il predominio politico, ma, essendo meno ricco del fiorentino e più debole, si trovava sbattuto violentemente dal popolo minuto, come a Siena e a Pisa, quando pure non era già stato del tutto detronizzato, come a Perugia.

Spingendo, poi, l' occhio fuori dei Comuni, Bartolo vedeva i grandi stati, come i Regni di Sicilia e di Francia, retti tutti a monarchia, e la forma comunale persistere solo nei piccoli comunelli autonomi della Svizzera e nelle città libere della Germania e dei Paesi Bassi.

Di fronte a tanti fenomeni contradittorî, la mente acuta e positiva di Bartolo da Sassoferrato doveva naturalmente considerare la ricerca dell' ottimo governo come una vana esercitazione retorica, perchè l' idea della relatività delle forme politiche era suggerita a chiunque avesse buon senso dallo spettacolo giornaliero della vita pubblica italiana ed europea. E così, sotto la suggestione diretta dei fatti e messo un po' sulla via dall'autorità del Digesto, della Glossa e di Aristotile, Bartolo arrivò ad affermare la relatività delle forme politiche ed escogitò, a spiegare le leggi di siffatta relatività, la teoria delle tre grandezze.

IV.

La teoria di Bartolo si ritrova, quattro secoli dopo la morte del suo autore, proprio dove meno ce l'aspetteremmo: nell'*Esprit des lois* e nel *Contrat social*.

Il Montesquieu, come tutti sanno, divide i governi in tre classi: governo repubblicano, in cui il popolo intero (democrazia), ovvero una sola posizione di esso (aristocrazia) tiene la potestà sovrana; monarchico, nel quale governa uno solo, ma entro i limiti di alcune leggi costituzionali fondamentali; dispotico, in cui chi governa fa tutto a suo senno e capriccio, senza leggi e senza norma (1).

Questa classificazione del Montesquieu è senza dubbio sbagliata (2). I Greci, che fin dal tempo di Erodoto *(Hist.*, III, 80 e seg.) avevano escogitata la classificazione dei governi in democrazie, aristocrazie, monarchie, capirono che una classificazione, a esser ben fatta, deve ricercare negli oggetti da classificare un carattere comune, il quale, presentandosi negli oggetti singoli sotto forme diverse e irriducibili fra loro, permetta di dividerli in tante categorie quante sono le variazioni del carattere comune. Ora nel caso delle costituzioni politiche l' unico elemento comune, in base al quale esse possano esser classificate, è l' esercizio della sovranità, secondo che appartiene a uno solo o alla minoranza o alla maggioranza. Il Montesquieu, invece, dapprima mostra di prender a criterio della sua classificazione la sola forma esterna del governo e divide repubbliche da monarchie, raccogliendo nelle repubbliche tanto le democrazie quanto le aristocrazie; ma poi divide le monarchie in due, in base a un altro carattere - il modo come la sovranità è esercitata -, del quale non ha tenuto conto, quando si è trattato di confondere insieme la democrazia con l' aristocrazia. Inoltre, quella, che il Montesquieu chiama dispotismo, non è se non una forma della monarchia, la quale sarà detta dispotismo dagli uni e monarchia dagli altri, secondo le simpatie e gl' interessi; e d'altra parte la monarchia del Montesquieu è nient' altro che la monarchia feudale, cioè quella in cui

(1) *Esprit des lois*, II, 1 e 2.

(2) Cfr. JANET, *Histoire de la science politique*, II, 343.

la nobiltà coi suoi privilegi fa argine al potere regio (1): è quindi una forma mista di elementi monarchici e aristocratici.

Divisi così artificiosamente i governi in repubbliche monarchie e dispotismi, il Montesquieu sostiene che agli stati piccoli s'addatta la repubblica, ai mezzani la monarchia, ai grandi il dispotismo. In un piccolo stato il bene pubblico si rivela più facilmente, è più conosciuto, si accosta più ad ogni cittadino; meno estesi sono gli abusi e per conseguenza meno potenti; il governo diretto dei cittadini può quindi funzionare senza inconvenienti, laddove negli stati vasti il bene comune è sacrificato a mille considerazioni, è subordinato a mille eccezioni, dipende da mille accidenti e il cittadino non riesce facilmente a comprendere da che parte sia (2). Mentre al piccolo stato s'adatta la repubblica, è difficile che altro governo vi possa sussistere: il principe d'un piccolo stato, avendo grande autorità ma pochi mezzi, cerca naturalmente di servirsi della sua autorità per aumentare i propri redditi; d'altra parte un principe siffatto è esposto quasi senza difesa ad esser detronizzato dai sudditi malcontenti, i quali, essendo in pochi, possono agevolmente far lega contro di lui e rovesciarlo (3). Lo stato monarchico, invece, dev'essere di mezzana grandezza. Se fosse piccolo, si formerebbe in repubblica; se fosse troppo esteso, i grandi dello stato, che dividono col re la sovranità, non essendo sotto gli occhi del re e non temendo un castigo troppo lento e troppo lontano, diventerebbero troppo potenti, finirebbero col dichiararsi autonomi e lo stato

---

(1) *Esprit des lois*, l. IV, cap. 4: « dove non v'è monarca non v'è « nobiltà, dove non v'è nobiltà non v'è monarca »; vedi JANET, *Histoire de la science politique*, II, 362 e seg.

(2) Nella repubblica « il popolo, che tiene in mano la sovrana potestà « deve far da sè stesso tutto quello che può fare a dovere, e ciò che non « può far bene deve farlo per mezzo dei suoi ministri »; ed è « massima « fondamentale di questo governo che il popolo nomini i suoi ministri, che « è quanto dire i suoi magistrati »; *Esprit des lois*, II, 2.

(3) *Esprit des lois*, lib. VIII, cap. 16.

si sfascerebbe (1). Un vasto impero finalmente richiede un governo dispotico, affinchè la speditezza delle risoluzioni supplisca alla distanza dei luoghi, e la legge, prodotta dalla volontà individuale del re, abbia modo di cambiare perpetuamente a norma dei moltiplici casi, che insorgono tanto più numerosi quanto esteso è lo stato (2).

Se la repubblica può vivere solo in un paese non esteso, ne nasce che la repubblica è poco vitale, perchè gli stati piccoli sono sempre minacciati di esser sottomessi dagli stati vicini più grandi. Ma c' è « una foggia di costituzione, che possiede tutti i vantaggi interni del governo repubblicano e l'esterna forza del monarchico »; ed è la repubblica federativa, in cui più corpi politici consentono di associarsi creando uno stato maggiore: è una società di società, che ne formano una nuova, e questa può ampliarsi per mezzo di nuovi associati. Questo sistema, mentre permette a ciascuno stato di conservare all' interno il governo repubblicano, crea una forza federale capace di difendere i singoli stati da ogni assalto esterno (3).

Come si vede, qui siamo proprio nella teoria di Bartolo. Essa è solo leggermente deformata, perchè il Montesquieu ha bisogno di adattarla alla propria classificazione: basta mettere l'aristocrazia del giurista italiano invece della monarchia del sociologo francese - e la monarchia del Montesquieu abbiano visto non essere altro che aristocrazia mista a monarchia - e le idee di Bartolo corrispondono perfettamente a quelle del Montesquieu; la stessa teoria del federalismo non è se non lo sviluppo di un' idea adombrata da Bartolo sulla fine del suo trattato, dove spiega che gli stati piccolissimi devono o sparire o associarsi *(confederari aliquo federe, adherere)* ad altri stati.

---

(1) *Esprit des lois,* VIII, 17.
(2) *Esprit des lois,* VIII, 19.
(3) *Esprit des lois,* IX, 1.

Nel Rousseau non c'è bisogno neanche di fare la correzione richiesta dal Montesquieu, per ritrovare intera e completa la teoria di Bartolo. Il Rousseau non si allontana punto dalla classificazione tradizionale in democrazia, aristocrazia e monarchia (1); e sostiene che, affinchè la democrazia sia possibile, è necessario, fra le altre condizioni, uno « stato piccolissimo, in cui il popolo possa facilmente riunirsi e ciascun cittadino possa facilmente conoscere tutti gli altri » (2); all'aristocrazia « non è necessario uno stato così piccolo come a una buona democrazia; nè è necessaria una nazione così grande che i capi sparsi per governarla possano rendersi indipendenti dalla sovrana autorità e diventar padroni » (3); la monarchia finalmente si addice solo ai grandi stati (4). « Grandezza delle nazioni! estensione degli stati! prima e principal sorgente delle sventure del genere umano e sopra tutto delle calamità innumerevoli, che minano e distruggono i popoli civili. Quasi tutti i piccoli stati, sieno repubbliche o monarchie, prosperano per questo solo che sono piccoli e tutti i cittadini vi si conoscon fra loro e si sorvegliano, i capi posson vedere da sè il male che si fa e il bene che devon fare, i comandi sono eseguiti sotto gli occhi di chi comanda. Applicatevi ad estendere e perfezionare il sistema dei governi federativi, il solo che riunisca i vantaggi dei grandi e dei piccoli stati » (5).

Il Rousseau prese la teoria delle grandezze direttamente dal Montesquieu, riducendola, senza rendersene conto, alla [illegible] primitiva fissata da Bartolo, pel solo bisogno di [illegible] propria classificazione? oppure tanto il Montesquieu quanto il Rousseau attinsero a una fonte comune,

(1) [illegible] III, 3.
(2) [illegible] III, 4.
(3) [illegible]
(4) [illegible]
(5) [illegible] cap. V, in *Oeuvres complètes*, Genève, [illegible] III, 15.

il primo modificando leggermente, il secondo lasciando intatta la teoria? Queste domande per noi, che ci occupiamo specialmente del trattato di Bartolo, non hanno grande importanza; c' interesserebbe invece molto sapere quale sia la fonte, alla quale il Montesquieu e il Rousseau – quest'ultimo o direttamente o attraverso l' opera del Montesquieu – attinsero. Questa fonte è senz'altro il trattato di Bartolo? per quanto la cosa non sia impossibile, ci sembra molto improbabile. Quale sarebbe allora l'anello di congiunzione fra il giurista del secolo XIV e i sociologi del secolo XVIII?

A risolvere questo problema lo studio di moltissime opere politiche dei secoli XV, XVI e XVII non ci ha dato lume alcuno; la teoria di Bartolo non siam riesciti a ritrovarla in nessuno dei numerosissimi trattati, che hanno arricchita la scienza politica massime dopo il Rinascimento. Solo nel Bodin (1) si trova lontanamente adombrata l'idea che a piccolo stato mal si adatta la monarchia, perchè il signore di piccolo dominio deve necessariamente opprimere i suoi sudditi. Il Puffendorf (2) dice a questo proposito qualcosa di più, e spiega che a uno stato composto di una sola città *(monopoli)* si adatta meglio la democrazia, o una moderata aristocrazia, o al massimo una monarchia fondata piu sull'affetto che sulla costrizione; perchè chi voglia regnare in una città a dispetto dei cittadini, deve servirsi di mercenari stranieri e quindi aggravare le imposte e acuire il malcontento, senza potere in caso di insurrezione « unam « provinciam per alteram coërcere; et aeque incongruum « in civitate monopoli monarchiam instituere, quam in ali- « quo populo, latam regionem insidente, democratiam ». Ci sono, com' è evidente, in questi autori alcuni elementi della teoria di Bartolo; ma sarebbe senza dubbio molto arrischiato il supporre un legame di discendenza fra le os-

(1) *Les livres de la république*, 1577, lib. VI, cap. 4.

(2) *De iure naturae et gentium*, 1672, lib. VII, cap. V, § 22.

servazioni dei due scrittori più recenti e la teoria del giurista del secolo XIV: si tratta con molta probabilità di un contatto fortuito fra pensatori indipendenti. Caso, questo, ben diverso da quello del Montesquieu e del Rousseau; perchè nell'*Esprit des lois* e nel *Contrat social* non troviamo solo alcuni degli elementi della teoria di Bartolo, ma troviamo tutta intera la teoria, il che non può essere avvenuto per una mera coincidenza fortuita del pensiero dei singoli scrittori.

Comunque sia, anche a voler ritener il Montesquieu e il Rousseau del tutto indipendenti da Bartolo e a credere il Montesquieu pervenuto alla teoria delle grandezze per solo intuito proprio, il ritrovare che il vecchio giurista del secolo XIV ha anticipato alcune idee di due fra i massimi pensatori del secolo passato, non può non venire ascritto per Bartolo a massimo onore.

E il merito di Bartolo apparirà tanto maggiore, quando si pensi che la sua teoria, messa in circolazione dal Montesquieu e dal Rousseau, ebbe sul pensiero politico del secolo passato non piccola importanza.

Che la democrazia s' adatta solo agli stati piccoli e la monarchia ai grandi, è per gli scritori politici del secolo passato un luogo comune (1). E quando, convocati gli stati generali nel 1789, i francesi iniziarono la riorganizzazione

---

(1) VOLTAIRE, *Essai sur les moeurs*, cap. CVI, e *Questions sur l' Encyclopedie*, in *Oeuvres*, ed. Didot, 1834-40, XVII, 67; XXXI, 460; *Enciclopedia* di Diderot e D'Alembert, sotto *Démocratie;* REAL, *Science du gouvernement*, ed. Aix-la-Chapelle, I, 367 e seg. Solo il nostro FILANGIERI, *Scienza della legislazione*, ed. Le Monnier, 1864, I, 163, dichiara errata la teoria di Montesquieu che « i dominî di grand' estensione non sono suscettibili d' altro governo che del dispotico e che il problema d'una buona « legislazione non sia risolvibile che nei piccoli stati »; ma non appoggia le sue affermazioni a nessun valido argomento e si contenta solo di dire: « Quest' opinione sarebbe troppo funesta, troppo rattristante per l' umanità. Ma « io lascio all' augusta istitutrice delle Russie (Caterina II !) il far ravvedere « l' umanità da quest' errore ».

del paese, la teoria delle grandezze fece le spese di moltissime discussioni. Il deputato Gouges-Cartou, in un *Progetto di dichiarazione dei diritti dell'uomo* presentato all'Assemblea costituente (1), introduceva i seguenti articoli:

ART. 60. Il potere esecutivo può esser confidato, senza che la libertà sia compromessa, a un solo individuo o a più o a una parte considerevole del popolo. Donde nasce la divisione delle tre specie di governo, cioè monarchia, aristocrazia, democrazia.

ART. 61. Se un popolo è poco numeroso e occupa poco spazio, un gran numero d'individui può senza inconvenienti aver parte al potere esecutivo. Questo numero deve diminuire a misura che il popolo è più numeroso e che il suo territorio è piú vasto. Di guisa che

ART. 62. L'interesse d'una grande nazione esige che il potere èsecutivo sia concentrato in una sola persona, affinchè la sua attività, che dev'esser proporzionata sempre agli ostacoli da sormontare e alla massa da muovere, sia la più grande possibile.

ART. 63. Risulta dunque che, se ogni nazione ha il più grande interesse a ben discutere il governo che meglio le conviene, questa scelta non può esser fatta a caso e deve essere principalmente determinata dalla popolazione e dall'estensione del territorio.

Un altro deputato, il Mounier, sottomettendo all'Assemblea costituente alcune sue *Considerazioni sui governi e principalmente su quello che conviene alla Francia* (2), scriveva:

Nel fissare la costituzione della Francia, è necessario considerare l'immensa popolazione di questo reame. Un'associazione così numerosa e così lontana dalla natura non può esser governata con mezzi

---

(1) *Archives parlamentaires*, ed. Madival et Laurent, Serie I, vol. VIII, 431.

(2) *Archives parlamentaires*, S. I, t. VIII, 410 e seg.; cfr. il discorso dello stesso deputato in difesa del *veto* reale nella seduta del 4 sett. 1879, in *Arch. Parl.*, VIII, 555.

semplici, come quelli che potrebbero servire a una città o a una piccola provincia. Io credo non solo che il governo monarchico è il solo, che convenga a un gran popolo, ma anche che è il meglio conveniente a ogni popolo, il cui numero non ecceda i due o trecento mila uomini. Ha sopratutto il vantaggio di potersi conciliare con la libertà generale di tutti i membri della società, laddove sotto il nome di repubblica esistono spesso delle vere e proprie aristocrazie ».

Ma per i grandi stati non c'è forse, secondo il Montesquieu e il Rousseau, la soluzione federativa? Il Mounier, che appartiene alla parte conservatrice del terzo stato e pensa e scrive in un periodo, in cui il paese è ancora profondamente monarchico, nega che il federalisimo possa adattarsi a tutti i grandi stati:

« Questa costituzione richiede un popolo agricoltore, sicuro da invasioni, omogeneo, nel quale le diverse parti non si trovino in concorrenza commerciale fra loro; che il popolo sia povero e indifferente alle lotte dei vicini. Quando manchino queste condizioni, il legame federale è debole: a mantenerlo sarà necessario aumentare la potenza del governo federale e così il capo del governo federale diventerà il monarca ».

Quando, col progredir del moto rivoluzionario, la monarchia diventò impopolare e cominciò ad esser combattuta dal partito repubblicano, specialmente dopo la fuga di Varennes, la teoria delle grandezze venne assunta dai rivoluzionari in sostegno delle loro teorie e il governo federativo fu proclamato più conveniente al paese che la monarchia: uno degli opuscoli pubblicato nel 1791 in sostegno del federalismo è intitolato: *L'Acéphocratie ou le gouvernement fédératif démontré le meilleur de tous pour un grand empire, par les principes de la politique et les faits de l'histoire* (1).

---

(1) L'autore è *Billaud de Varennes*. Cfr. AULARD, *Histoire politique de la révolution française*, Paris, Colin et C. 1901, p. 135.

E quando, dopo la rivoluzione del 10 agosto 1792, la monarchia apparve finita, nelle discussioni sulla forma da dare alla nuova repubblica francese non mancò di apparire il solito argomento a sostegno del federalismo. Il 10 settembre nel club dei Giacobini un certo Terrasson propugna la necessità di un governo federativo: « Io non so quale « obiezione possa farsi al filosofo Jean-Jacques, quando dice « espressamente che il governo federativo è il solo, che con- « venga a un grande stato ». Viceversa l'assemblea elettorale delle Bocche del Rodano dichiarava, nell'atto di nominare i deputati alla Convenzione, che « il governo federativo non con- « viene a un gran popolo a causa della lentezza del potere « esecutivo, della moltiplicazione e dell'imbarazzo del mec- « canismo amministrativo » (1). La questione fra federalisti e unitari venne poi risolta, come tutti sanno, in senso anche esageratamente unitario dai Giacobini e da Napoleone (2).

E una larga risonanza di queste teorie agitate nel periodo rivoluzionario si ritrova nell'opera del Tocqueville, *La democratie en Amerique* (3), la cui influenza sul pensiero politico della prima metà di questo secolo è stata grandissima:

« Quando la tirannia si stabilisce in una nazione piccola, essa vi riesce più oppressiva che altrove, perchè, operando in un cerchio più ristretto, investe tutto ciò che in questo cerchio si trova. Ma questo accade raramente: la libertà è invero la condizione naturale delle società piccole. In queste il governo offre poche soddisfazioni agli ambiziosi, le risorse dei privati son troppo limitate perchè il dominio politico riesca a concentrarsi nelle mani di un privato solo. E se questo avviene, non è difficile ai governati d'unirsi e abbattere con uno sforzo comune il tiranno e la tirannia insieme. E così le piccole

(1) AULARD, *Histoire politique*, p. 263 e seg.; cfr. p. 401 e seg.

(2) Il Billand de Varennes, che nel 1791 era federalista, diventò poi anche lui unitario feroce, AULARD, *Hist.*, p. 264. n. 3.

(3) Traduco dalla dodicesima edizione del 1848, I, 257 e seg.

nazioni sono spesso misere, perchè son deboli; le grandi prosperano, non perchè son grandi, ma perchè son forti. La forza è dunque spesso per le nazioni una delle prime condizioni per la felicità, anzi per l'esistenza: e di qui deriva che – salvo circostanze particolari – i piccoli popoli finiscono sempre coll'essere annessi violentemente ai grandi o coll'unirsi volontariamente ad essi. — Or appunto per riunire i vantaggi diversi, che resultano dalla grandezza e dalla piccolezza delle nazioni, è stato creato il sistema federativo, col quale la nazione è libera e felice come un piccolo stato, è glorioso e forte come uno grande ».

Chi non sente circolare entro la concezione del Tocqueville il vecchio pensiero di Bartolo?

V.

Questo fatto, che la teoria di Bartolo, se pure non ha influito direttamente sul pensiero politico degli scrittori del secolo passato e di uno fra i più forti e geniali pensatori del secolo nostro, è stata riprodotta – sia pure inconsciamente – da scrittori politici quali il Montesquieu, il Rousseau, il Tocqueville, non solo ci permette di attribuire al dimenticato trattatello di Bartolo una importanza ben maggiore di quella semplicemente formale, che dipenderebbe dall'essere esso il primo scritto affermante la relatività delle forme politiche, ma anche ci permette di ritenere che la teoria bartoliana delle grandezze, se ha ottenuto il suffraggio di altri eminenti pensatori, deve contenere senza dubbio un gran fondo di verità.

La teoria delle grandezze ci apparirà perfettamente logica, quando pensiamo che Bartolo da Sassoferrato e in generale tutti gli scrittori politici fino alla rivoluzione francese, non hanno, a somiglianza di Aristotile, alcuna idea del sistema rappresentativo moderno: per essi non c'è se non una forma sola di sovranità e questa consiste nel fare *direttamente* le leggi, nominare e sindacare *direttamente* i funzionari esecutori delle leggi, amministrare *direttamente* la giustizia, eser-

citare *direttamente* il diritto di pace e di guerra; e questo appunto Bartolo vuol significare, quando, definendo la democrazia, scrive: « Istud regimen est sic dictum quando iuri- « sdictio est apud populum seu multitudinem. » Sovranità e governo diretto sono per tutti gli scrittori anteriori al nostro secolo due idee perfettamente combacianti: una repubblica rappresentativa moderna, quand' anche non avesse senato, quand'anche i rappresentanti fossero eletti a suffragio universale, non sarebbe per gli scrittori antichi una democrazia, bensì una costituzione mista, nella quale una aristocrazia (i rappresentanti) eserciterebbe la sovranità in concorrenza col monarca (presidente della repubblica) e periodicamente - nei brevi momenti delle elezioni - una parte della sovranità sarebbe esercitata dalla democrazia per l' intervento popolare nella scelta di coloro, che devono far parte dell'aristocrazia sovrana. Così noi vediamo che lo Spinoza (1) si rifiuta di classificare fra le monarchie le stesse monarchie assolute: neanche in esse, infatti, il re esercita proprio direttamente la sovranità, perchè a sostenervi la mole di tutto un governo « unius hominis potentia longe impar est »; per cui il re è obbligato a prendersi dei consiglieri, cioè degli « imperatores, « quibus suam et omnium salutem committat; ita ut impe- « rium, quod absolute monarchicum esse creditur, sit revera « in paxi aristocraticum. » L' aristocrazia, invece, quella sì che non ha bisogno di consiglieri e i suoi componenti, essendo

---

(1) *Tractatus politici*, cap. VI, 5. Per Spinoza, come per tutti gli altri scrittori anteriori al nostro secolo, l' « imperium » consiste nella potestà « de « factis uniuscuiusque iudicandi, de factis cuiuscumque rationem exigendi, « delinquentes pena mulctandi, et questiones inter cives de iure dirimendi, « vel legum latarum peritos statuendi qui haec eius loco administrent; deinde « omnia ad bellum et pacem media adhibendi et ordinandi, et denique sum- « ptus ad haec omnia exigendi » (ibid. III, 2). « Quod si haec cura « ad Concilium festinet, quod ex communi multitudine componitur, tum « imperium democratia appellatur; si autem ex quibusdam tantum selectis, « aristocratia; et si denique reipublicae cura et consequenter imperium penes « unum sit, tum monarchia appellatur » (II, 17).

are da sè la sovranità,
ri condizioni ancora si
razia, che di uomini ne
onarchie ***assolute,*** cioè
ne può esercitarsi diretta-
l'aristocrazia, invece, la
grado all'assolutismo, e
ate il massimo dell'asso-
ento dello Spinoza sarebbe
Spinoza per ***imperium*** non
a sovranità (2).
è il governo diretto di tutto
non in una piccola città. In
te popolosa, oltre ad essere
le di gravi disordini il rac-
luogo solo a legiferare, a giu-
i, gli affari comuni, crescendo
col crescer della popolazione,
vrano a dedicare tutto il suo
overi politici. Nelle città demo-

. 5; VIII, 3; XI, 1.
re la critica mossa dal JANET, *Histoire de*
bio e a Cicerone, i quali dichiararono essere
a di Roma mista di elementi monarchici,
nsolato, dice il Janet, non può esser consi-
reale, perchè un'autorità annua e divisa fra
sia, non è stata mai una monarchia; altrimenti
e stata una monarchia e così oggi la repubblica
e gli Stati Uniti non sarebbero monarchie,
zioni miste con elementi monarchici, perchè a
i Stati Uniti c'è il Presidente della confede-
i una parte non pic.ola detla sovranità; poco
nua o a vita o ereditaria o elettiva: quando la
i nelle mani di un solo, questo è sufficiente
monarchia o di elementi monarchici nelle forme

cratiche dell'antica Grecia i cittadini potevano star tutto il giorno a far i giudici e i legislatori, perchè gli schiavi lavoravano per tutti e lo stato manteneva a spese pubbliche il popolo sovrano; ma anche in siffatte condizioni favorevoli le democrazie greche trascesero a tali disordini da aprir la via al dominio della monarchia macedone. Di mano in mano, quindi, che si allarga lo stato, i cittadini ammessi al governo diretto potranno continuare in numero assoluto ad essere sempre quanti erano nello stato piccolo; ma, relativamente al resto della popolazione, il loro numero andrà sempre diminuendo. L'aristocrazia andrà quindi sostituendosi negli stati mezzani alla democrazia degli stati piccoli. Quando poi saremo arrivati ai grandi stati, astraendo sempre dall'idea del governo rappresentativo, troveremo che in questi neanche più l'aristocrazia sarebbe possibile, giacchè si presenterebbero di fronte ad essa tutte le difficoltà che impediscono la democrazia negli stati piccoli; e così rimarrà libero il campo alla sola monarchia, cioè a quella costituzione politica, in cui un uomo solo, servendosi naturalmente del consiglio di persone scelte dalla gran massa della popolazione, fa le leggi, amministra la giustizia, nomina i funzionari incaricati di eseguire le leggi e di distribuire in nome suo la giustizia: avremo insomma la monarchia assoluta.

Non altrimenti nei Comuni italiani, dove il governo rappresentativo era ignoto, dapprima tutti i soci della comunità si raccoglievano in parlamento ed eleggevano i magistrati, legiferavano, deliberavano la pace e la guerra. Ma col passare del tempo, crescendo la popolazione, i parlamenti diventarono troppo numerosi e turbolenti, e a cominciare da mezzo il secolo XIII andaron cadendo in disuso, persistendo sempre solo nei piccoli comuni rurali o nelle città non troppo grandi. Messo da parte il parlamento, cioè il governo diretto di tutti i soci della comunità - sarebbe la democrazia degli scrittori politici - la sovranità passò ai consigli opportuni; nell'organizzazione dei quali a volte vediamo come i legislatori dei nostri Comuni tentino in tutti i modi di allonta-

narsi il meno possibile dal governo diretto di tutti i componenti l'associazione comunale: moltiplicano i consigli, li fanno molto numerosi, frazionano così il parlamento in sezioni delle quali ognuna è convocata in tempo diverso dall'altra a trattare gli affari, e una proposta per passare dev'essere approvata da tutte le frazioni del parlamento. Così possiamo dire di esser sempre in democrazia. Ma la cittadinanza cresce, gli affari comuni aumentano di numero e d'importanza, il governo diretto di tutti i soci è completamente impossibile e ogni temperamento appare inefficace: una parte della cittadinanza, e la maggiore, pur continuando di diritto a far parte del Comune, fu di fatto esclusa completamente dall'esercizio della sovranità, e i consigli finirono con l'essere composti solo dalle persone più autorevoli, più influenti, più ricche, più istruite. E dove quest'aristocrazia non riuscì a formarsi, oppure perdè la supremazia politica, la moltitudine governante direttamente o provocò gravissimi disordini e quasi l'anarchia governativa, oppure dovè affidare la sovranità a un solo cittadino, perchè l'esercitasse per conto della democrazia. E l'aumento della popolazione comunale, per effetto delle sottomissioni dei Comuni minori, contribuì validamente a rendere necessaria la sostituzione della forma monarchica alla forma repubblicana, fosse democratica, fosse aristocratica.

Oggi noi abbiamo il sistema rappresentativo e con esso i teorici del diritto costituzionale affermano risoluto il problema di render possibile la democrazia nei grandi stati. Ma Bartolo potrebbe benissimo dimostrare che un governo rappresentativo rientra perfettamente nel quadro della sua teoria: che altro è mai infatti un parlamento moderno, se non una raccolta di persone, nelle cui mani tutta la popolazione abdica la propria sovranità pel periodo della legislatura? è insomma un'aristocrazia. E non è solamente questione di parole, perchè Bartolo potrebbe benissimo sostenere, d'accordo col Taine, col Mosca e con moltissimi altri autorevolissimi scrittori nostri contemporanei, che, dato il congegno elettorale degli stati moderni, gli elettori non compiono se

non una parte assolutamente passiva: abdicano cioè la loro sovranità in mano dell'una anzi che dell'altra fra le varie aristocrazie (partiti), che se ne contendono il voto. E, non contento di questa riprova della propria teoria, Bartolo potrebbe continuare ad attingere molti altri argomenti a proprio favore nella letteratura costituzionale recente: potrebbe, per esempio, ricordare tutte le fiere critiche mosse oggigiorno ai regimi rappresentativi, e notare come i critici si dividano in due classi: assolutisti più o meno espliciti, i quali negano l'adattabilità del parlamentarismo – che il Rousseau chiamerebbe « aristocrazia elettiva » (1) – ai grandi stati moderni e domandano o il ristabilimento della monarchia assoluta o almeno un rafforzamento del potere esecutivo ereditario a detrimento delle autorità elettive; e federalisti più o meno coerenti, che col decentramento, col *referendum*, con la ricostituzione delle autonomie locali, col diritto di revoca dato agli elettori contro gli eletti, cercano di strappare di mano all'aristocrazia elettiva centrale la maggior somma di sovranità per restituirla all'esercizio diretto del popolo. Così la stessa letteratura costituzionale moderna si muove, senza saperlo, su un terreno, i cui confini furono fissati fin dal secolo XIV dalla mente veramente geniale di Bartolo da Sassoferrato.

---

(1) *Contrat social*, III, 5.

INDICE